


GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 marzo 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 39. Sentenza 25 - 27 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice a quo - Sussistenza.

- R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 50 e 142, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Fallimento e procedure concorsuali - Normativa anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento - Protrazione oltre la chiusura della procedura concorsuale (fino all'esito favorevole del giudizio di riabilitazione) - Lesione dei diritti della persona garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella interpretazione data dalla Corte di Strasburgo - Ingiustificata equiparazione delle cause del dissesto e carattere genericamente sanzionatorio delle incapacità - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

- R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 50 e 142, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma (artt. 2 e 41); convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 8, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Pag. 9

N. 40. Ordinanza 25 - 27 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà e dei principi relativi al diritto di difesa e al giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 213, comma 2-*sexies*, (introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), 170 e 171, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111.....

» 14

N. 41. Ordinanza 25 - 27 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Questioni aventi ad oggetto norma di interpretazione autentica retroattivamente sostituita da successiva norma interpretativa - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), art. 11-*quaterdecies*, comma 16.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Eccezione di inammissibilità delle questioni per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Ritenuta incompatibilità del significato attribuito alla disciplina interpretata rispetto a quello desumibile dal testo originario - Conseguente asserita violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà, logicità e affidamento dei cittadini nella certezza giuridica - Riconducibilità della disposizione denunciata nell'ambito dell'area semantica della disposizione interpretata - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006), n. 248, art. 36, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Ritenuta assimilazione, per la determinazione dell'imponibile I.C.I., delle aree edificabili in astratto (in base agli strumenti urbanistici generali) a quelle edificabili in concreto (a seguito dell'adozione dei necessari strumenti attuativi) - Denunciata violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza, ragionevolezza, razionalità e non contraddizione - Esclusione - Idoneità anche della sola potenziale edificabilità dell'area ad influire sul valore di mercato del terreno ed a rappresentare, quindi, adeguato indice di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Pag. 19

N. 42. Ordinanza 25 - 27 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Alimenti e bevande - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione di un «marchio di qualità con indicazione di origine» per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provinciali di elevato livello qualitativo - Previsione di varianti del marchio con dizione monolingua (italiana o tedesca) o senza la denominazione di provenienza contestuale nelle due lingue - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12, art. 3, comma 1, e allegato A.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 4; Costituzione, artt. 6, 116 e 117, commi primo e secondo, lettera e); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Alimenti e bevande - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione di un marchio di qualità con indicazione d'origine, per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari - Previsione di due varianti con la sola dizione italiana o la sola dizione tedesca - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11, art. 1, commi 2, e 3, e allegato A.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 4; Costituzione, artt. 6, 116 e 117, commi primo e secondo, lettera e); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.....

Pag. 26

N. 43. Ordinanza 25 - 27 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.....

» 29

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° febbraio 2008 (della Regione Siciliana).

Ambiente - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria, degli Iblei - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione della competenza primaria statutariamente garantita alla Regione Siciliana nella materia relativa all'individuazione delle aree ed all'istituzione di parchi e riserve territoriali, lesione dei principi di ragionevolezza, di non arbitrarietà, e di buon andamento della pubblica amministrazione, violazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, art. 26, comma 4-septies, introdotto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lett. a), b), f), h), i) e n), e 17, lett. b); Costituzione, artt. 3, 97 e 118.

Pag. 31

N. 7. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Definizione del requisito della «rilevanza dell'attività» dell'ente concessionario - Assunzione di criterio solo quantitativo, in base al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, e non anche qualitativo - Contrasto con le norme comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle norme statutarie e della Costituzione che impongono l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Trattato CE, artt. 43, 49 e 86.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici di rilevanza economica a soggetti privati nei cui confronti esercitano influenza dominante la Provincia, gli enti da essa dipendenti, le comunità comprensoriali e i Comuni - Contrasto con le norme comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle norme statutarie e della Costituzione che impongono l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, violazione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».

- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Trattato CE, artt. 43, 49 e 86.

Pag. 35

- N. 8. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Aiuti in favore di imprese che operano sul territorio regionale - Istituzione di credito di imposta o bonus fiscale a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali - Agevolazione estesa ai tributi statali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie.

- Legge della Regione Campania 28 novembre 2007, n. 12, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2.

Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Aiuti in favore di imprese che operano sul territorio regionale - Istituzione di credito di imposta o bonus fiscale a favore delle imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti o ne stabilizzano l'occupazione - Agevolazione estesa ai tributi statali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie.

- Legge della Regione Campania 28 novembre 2007, n. 12, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2.

» 37

- N. 43. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 1° ottobre 2007.

Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali non di vertice - Cessazione ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 (c.d. «spoil system») - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di categorie non omogenee (dirigenti di vertice e dirigenti non di vertice) - Violazione dei principi di tutela del lavoro, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati.

- Decreto-legge 31 (*recte*: 3) ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 159, 160 e 161, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, 36, 97 e 98.

» 38

- N. 44. Ordinanza del Giudice di pace di Palermo del 7 novembre 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, commi primo e quinto, come sostituiti dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, con riferimento all'art. 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
- Costituzione, art. 3.

» 47

- N. 45. Ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 10 aprile 2003.
Fallimento e procedure concorsuali - Reclamo avverso decreto di chiusura del fallimento pronunciato dal tribunale - Previsione, nell'originario testo dell'art. 119, comma secondo, del R.D. n. 267 del 1942, del termine di quindici giorni decorrente dalla data di affissione dell'estratto del decreto alla porta esterna del tribunale - Ritenuta tardività del reclamo proposto un mese dopo la detta affissione da un creditore della massa non integralmente soddisfatto - Omessa previsione della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo, per i soggetti legittimati agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data della comunicazione agli stessi dell'estratto del decreto, anziché dalla data di affissione alla porta esterna del tribunale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.
 - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 119, comma secondo.
 - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo. Pag. 48
- N. 46. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce del 22 novembre 2007.
Ordinamento giudiziario - Indennità giudiziaria - Disciplina antecedente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 - Spettanza ai magistrati assenti dal lavoro per maternità e puerperio - Esclusione - Ingiustificato deterioramento del personale femminile delle segreterie e cancellerie giudiziarie, cui detta indennità è attribuita in forza dell'art. 21 del d.P.R. n. 44/1990 e delle analoghe previsioni dei contratti collettivi successivi relativi al personale del comparto Ministeri - Violazione del principio di tutela delle lavoratrici madri.
 - Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, comma primo.
 - Costituzione, artt. 3 e 37. » 51
- N. 47. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata del 15 novembre 2007.
Consorzi - Regione Basilicata - Scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41/1998 - Irragionevolezza per l'assenza di una disciplina transitoria - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 429/2002.
 - Legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, art. 19, commi 1 e 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 97. » 56
- N. 48. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata del 15 novembre 2007.
Consorzi - Regione Basilicata - Scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41/1998 - Irragionevolezza per l'assenza di una disciplina transitoria - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 429/2002.
 - Legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, art. 19, commi 1 e 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 97. » 62
- N. 49. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata del 15 novembre 2007.
Consorzi - Regione Basilicata - Scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41/1998 - Irragionevolezza per l'assenza di una disciplina transitoria - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 429/2002.
 - Legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, art. 19, commi 1 e 2. » 69
 - Costituzione, artt. 3 e 97.

N. 50. Ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Vibo Valentia del 21 maggio 2007.

Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Udienda camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta del pubblico ministero di disporre la distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni - Preclusione della possibilità di esercizio di attività istruttoria su richiesta delle parti, di poteri di intervento del giudice, della partecipazione necessaria dei difensori delle persone indagate in relazione alla formazione dei documenti di cui si chiede la eliminazione - Lesione del diritto alla prova - Violazione del principio del contraddittorio, nella formazione della prova.

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, commi primo, secondo e quarto.

Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Redazione di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non può contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione - Lesione del diritto di difesa - Lesione dei diritti soggettivi delle persone offese dal reato - Violazione del principio del contraddittorio, nella formazione della prova - Lesione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, 111, commi primo, secondo e quarto, e 112.

Pag. 76

N. 51. Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 25 ottobre 2007.

Banca e istituti di credito - Anatocismo bancario - Giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da banca creditrice per mancata ammissione al passivo fallimentare di crediti per interessi anatocistici dovuti da società correntista fallita - Dedotta maturazione dei predetti interessi in epoca successiva alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 ed al conseguente adeguamento della banca creditrice alla nuova disciplina dell'anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, garantendo alla clientela, nelle operazioni in conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori - Denunciato eccesso di delega - Asserita lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento rispetto ai contraenti che possono avvalersi del principio generale *ex art. 1283 cod. civ.* e dell'ingiustificata compromissione di valori costituzionalmente tutelati, quali la libertà contrattuale, l'iniziativa economica e il risparmio.

- Decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 2, aggiunto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 76, in relazione all'art. 1, comma 5, della legge delega 24 aprile 1998, n. 128.

» 81

N. 52. Ordinanza del Giudice di pace di Vasto del 15 novembre 2007.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza del divieto di trasportare passeggeri, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

» 86

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 39

Sentenza 25 - 27 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice *a quo* - Sussistenza.

– R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 50 e 142, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Fallimento e procedure concorsuali - Normativa anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento - Protrazione oltre la chiusura della procedura concorsuale (fino all'esito favorevole del giudizio di riabilitazione) - Lesione dei diritti della persona garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella interpretazione data dalla Corte di Strasburgo - Ingiustificata equiparazione delle cause del dissesto e carattere genericamente sanzionatorio delle incapacità - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

– R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 50 e 142, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

– Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma (artt. 2 e 41); convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 8, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, promosso dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sul ricorso proposto da B. R. contro la Provincia di Reggio Emilia ed altra, con ordinanza del 20 febbraio 2007, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 20 febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nelle parti in cui, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, fanno automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell'interessato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro, ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione civile.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un farmacista per l'annullamento dalla determinazione dirigenziale n. 392 del 9 maggio 2006, a firma del dirigente dell'Area Welfare della Provincia di Reggio Emilia, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria finale di un concorso pubblico per il conferimento di due sedi farmaceutiche — nel quale si era classificato secondo nella graduatoria di merito — in quanto, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, l'amministrazione aveva accertato che l'interessato era stato dichiarato fallito con sentenza del 1986 e risultava tuttora iscritto nel pubblico registro dei falliti, non avendo mai richiesto la riabilitazione cui avrebbe avuto pieno titolo, essendosi il fallimento chiuso, appunto, nel 1986.

Il giudice *a quo* riferisce che l'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento sotto molteplici profili, la maggior parte dei quali privi di fondamento.

Sottolinea, tuttavia, il remittente che alcune doglianze del ricorrente sono incentrate sul fatto che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha più volte censurato la normativa in materia di pubblico registro dei falliti e di riabilitazione — considerandola, sotto vari aspetti, in contrasto con la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 8 agosto 1955 n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) — sicché, a suo dire, ciò avrebbe dovuto indurre a disapplicare la normativa statale incompatibile con la Convenzione, ovvero a promuovere il sindacato di costituzionalità sull'omesso pieno adeguamento della disciplina nazionale alla Convenzione medesima. Al riguardo, il remittente ricorda che l'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente si desume da una serie di sentenze della Corte di Strasburgo del 2006 che, facendo riferimento all'art. 8 della CEDU, hanno censurato il sistema normativo di cui agli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, perché, quando era in vigore, assoggettava automaticamente il fallito alle relative incapacità personali (fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro) prescindendo dal concreto apprezzamento delle specifiche condizioni soggettive e, quindi, dalla necessaria applicazione discrezionale delle relative misure.

Ciò assume, nella specie, ad avviso del remittente, particolare importanza in quanto mette in discussione il fondamento stesso dell'istituto giuridico in ragione del quale il ricorrente è risultato carente del requisito del godimento dei diritti civili, di talché appare necessario verificare l'efficacia esercitata, nell'ordinamento interno, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, soprattutto, la posizione occupata dalla CEDU nella gerarchia delle fonti.

Al riguardo, il remittente — uniformandosi all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione e tenendo conto degli artt. 13, 46 e 56 della CEDU nonché della legge 9 gennaio 2006, n. 12 — ritiene che, pur essendo precettivo il riconoscimento dei diritti garantiti dalla Convenzione suddetta, tuttavia le relative modalità applicative sono rimesse alla legislazione interna e le norme della Convenzione non sono assimilabili ai regolamenti comuni T.a.r.i, sicché non operano immediatamente nell'ordinamento interno né i diritti da essa garantiti trovano diretta tutela in sede comuni T.a.r.i se la normativa nazionale censurata non rientra nel campo di applicazione del diritto comuni T.a.r.i. D'altra parte, osserva il giudice *a quo*, dopo la riforma dell'art. 117 Cost. anche la giurisprudenza costituzionale sembra orientata ad attribuire rilievo indiretto alle norme della Convenzione (sentenza n. 445 del 2002), così negando implicitamente ogni eventualità di abrogazione automatica o di disapplicazione giudiziale delle leggi interne in contrasto con le disposizioni di rango sovranazionale. Conseguentemente, il potere di far venire meno le norme primarie difformi dalla CEDU nel nostro ordinamento rimane riservato al legislatore statale, a quello regionale e alla Corte costituzionale, in sede di sindacato di costituzionalità effettuato soprattutto con riguardo al nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost. Rispetto a tale sindacato le disposizioni della CEDU operano quali norme interposte, attraverso l'interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo (loro giudice naturale) e, con riguardo alle norme interne contrastanti con la Convenzione anteriori all'entrata in vigore della riforma del menzionato art. 117 Cost., si verifica una situazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta, derivante dall'omesso adeguamento della disciplina nazionale alla fonte sovranazionale.

In questa situazione — osserva il remittente — essendo da escludere sia che il giudice comune possa disapplicare le norme statali che la Corte di Strasburgo ha dichiarato incompatibili con l'art. 8 della CEDU sia che le suddette norme possano considerarsi direttamente abrogate per effetto del contrasto con la disciplina sovranazionale, non resta altro che investire questa Corte della presente questione di legittimità costituzionale (la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, coinvolge solo indirettamente l'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362).

Quanto al merito della questione, il T.a.r. ricollega l'ipotizzata violazione dell'art. 117 Cost. al fatto che il legislatore nazionale non ha tempestivamente provveduto a conformare la disciplina interna alla CEDU, laddove questa Convenzione tutela il diritto della persona a non essere sottoposta ad interferenze arbitrarie nella vita privata (art. 8). Tale diritto fondamentale — come affermato dalla Corte di Strasburgo con sentenze che, ancorché successive all'abrogazione delle disposizioni interne, assumono rilievo anche nella presente fattispecie in quanto di natura dichiarativa — non tollera un sistema basato sull'automatica sottoposizione dei falliti ad un regime di incapacità personali svincolato dalla preventiva valutazione giudiziale delle singole posizioni e operante per un lungo lasso di tempo dopo la chiusura della procedura concorsuale fino alla sentenza di riabilitazione civile.

Con riguardo, poi, all'ipotizzata violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost., il T.a.r. remittente sottolinea come il fatto che l'automatismo insito nel regime delle incapacità personali del fallito operi — oltre tutto per molto tempo dopo la chiusura del fallimento — al di fuori di una preventiva verifica delle singole condizioni soggettive ed oggettive e, quindi, a prescindere da un appropriato rapporto di adeguatezza con le peculiarità dei singoli casi concreti, ovvero da una graduale e ponderata applicazione delle relative misure si traduca in: *a)* un arbitrario sacrificio del diritto alla riservatezza della sfera privata della persona, data l'assenza di un preliminare accertamento delle relative restrizioni; *b)* un'oggettiva lesione del principio di uguaglianza, consistente nella previsione di un identico regime di incapacità personali per tutti i soggetti, senza che sia attribuito alcun rilievo alla diversa portata delle rispettive vicende fallimentari; *c)* un'indiscriminata limitazione del diritto di iniziativa economica, ostacolato, nel suo esplicarsi, da vincoli che non tengono conto *ex ante*, caso per caso, dell'effettivo pregiudizio dei valori protetti dall'art. 41, secondo comma, Cost.

Per quel che si riferisce alla rilevanza, il T.a.r. pone l'accento sul fatto che il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto della perdurante iscrizione del ricorrente nel pubblico registro dei falliti, sicché l'eventuale espunzione dall'ordinamento delle disposizioni impugnate comporterebbe la cessazione, con effetto *ex tunc*, del regime delle incapacità personali addotto a fondamento della carenza del requisito del possesso dei diritti civili. Né assume alcun rilievo in contrario la circostanza che *medio tempore* e, precisamente, a decorrere dal 16 gennaio 2006 — per effetto dell'art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006, che ha abrogato l'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942, e dell'art. 128 dello stesso decreto, che ha sostituito il titolo II, capo IX, della legge fallimentare — il pubblico registro dei falliti è stato soppresso e l'istituto della riabilitazione è venuto meno (sicché, da quella data, è stata eliminata la preclusione legale al godimento dei diritti civili attualmente in discussione), visto che la presente fattispecie risulta tuttora disciplinata dalla precedente normativa, in quanto essa era ancora in vigore quando si è svolta la fase procedimentale nel corso della quale occorreva maturare il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

Sottolinea poi il giudice *a quo* che il ricorrente, pur avendo a tempo debito omesso di proporre istanza di riabilitazione, appare, tuttavia, pienamente legittimato ad invocare la caducazione di un sistema normativo che ne ha causato l'automatica sottoposizione al regime di incapacità personali del fallito e che, di conseguenza, gli ha impedito di conseguire il conferimento della sede farmaceutica in esito al concorso in oggetto.

È, infine, da escludere la possibilità di disapplicazione della disciplina censurata per contrasto con le norme comuniT.a.r. che, ad avviso del ricorrente, recherebbero disposizioni sostanzialmente corrispondenti alle prescrizioni della CEDU che vengono, nella specie, in considerazione. Infatti, da un lato, le direttive comuniT.a.r. invocate non rientrano tra quelle *self executing* e, d'altra parte, l'asserita violazione del generale principio della libera concorrenza — rappresentata, in ipotesi, dal regime discriminatorio riservato ai cittadini italiani falliti rispetto a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea — neppure può indurre alla richiesta disapplicazione, poiché la presunta discriminazione in argomento non costituisce, di per sé, causa di illegittimità comuniT.a.r., in quanto i singoli Stati della UE godono di un ambito di autonomia che esclude un'assoluta uniformità di regime delle condizioni legali di accesso alle attività economiche.

Il remittente riferisce, inoltre, che l'istanza cautelare del ricorrente, respinta dal giudice di primo grado, è stata viceversa accolta dal Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza del 3 ottobre 2006, n. 5065.

Considerato in diritto

1. — Il T.a.r. per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, ha sollevato, «nei sensi di cui in motivazione», questione di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Il remittente espone in fatto e osserva in punto di rilevanza che è stato chiamato a giudicare sulla legittimità della determinazione n. 382 del 9 maggio 2006, a firma del dirigente dell'Area Welfare Locale della Provincia di Reggio Emilia, con la quale il ricorrente era stato escluso dalla graduatoria finale del concorso per il conferimento di due sedi farmaceutiche — bandito dalla Provincia di Reggio Emilia il 20 maggio 2003 — pur essendosi classificato al secondo posto della graduatoria di merito, in quanto, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, l'amministrazione aveva accertato che egli era stato dichiarato fallito nel 1986 dal Tribunale di Termini Imerese e figurava ancora iscritto nell'albo dei falliti, pur essendo trascorsi molti anni dalla chiusura della procedura concorsuale (avvenuta nello stesso 1986) e avendo, quindi, la facoltà di promuovere il giudizio di riabilitazione civile, al fine di ottenere la cancellazione dal suddetto albo.

Il remittente rileva, in particolare, che, secondo la normativa censurata — vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso di cui si tratta e, pertanto, da applicare nel caso di specie, nonostante la sopravvenuta abrogazione dell'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942, con conseguente soppressione dell'albo dei falliti, ad opera dell'art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006, entrato in vigore il 16 gennaio 2006 — allo stato di fallito era automaticamente connessa la perdita dei diritti civili e politici (permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile, emanata ai sensi dell'art. 142 dello stesso r.d. n. 267 del 1942, istituto del pari eliminato dall'art. 128 del menzionato d.lgs. n. 5 del 2006), la cui titolarità è richiesta per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2. — Sulla non manifesta infondatezza della questione, il T.a.r. remittente osserva che le norme censurate, configurando le suddette incapacità personali come conseguenza automatica della dichiarazione di fallimento e, soprattutto, prevedendo il loro permanere dopo la chiusura della procedura per lungo tempo fino alla cancellazione dall'albo a seguito dell'esito favorevole del giudizio di riabilitazione, contrastano con i parametri costituzionali suindicati.

In particolare, esse violerebbero l'art. 3 Cost. perché dispongono un'irragionevole sanzione ed equiparano situazioni diverse, prescindendo da ogni valutazione delle cause del dissesto dell'imprenditore; contrasterebbero inoltre con i diritti della persona e con il principio della libertà di iniziativa economica e anche con le disposizioni dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo quanto ritenuto in numerose decisioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui istituzionalmente è attribuito il compito di interpretare la CEDU.

3. — La questione è rilevante e, nel merito, fondata.

In punto di rilevanza non è implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso, se diversamente non è nei singoli casi stabilito, vanno determinati alla stregua della normativa vigente al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, nel caso in esame antecedente l'abrogazione di una delle disposizioni impugnate e la sostituzione dell'altra.

4. — Nel merito è necessario premettere che, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'abrogazione dell'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942 e nella vigenza del testo originario dell'art. 142 del medesimo, il riacquisto dei diritti civili e politici, la cui perdita era automaticamente connessa allo stato di fallito, veniva, come si è detto, condizionato al favorevole esito del giudizio di riabilitazione.

Va, inoltre, sottolineato che nell'ordinanza di rimessione, anche con specifico riferimento alle peculiarità della vicenda sulla quale il giudice amministrativo deve pronunciarsi, i sospetti di incostituzionalità si appuntano non soltanto sull'automatismo delle incapacità del fallito ma anche sul loro protrarsi ben oltre la chiusura della procedura concorsuale.

5. — Così identificati i termini della questione soggetta a scrutinio, se ne rileva la fondatezza per contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione.

Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi.

Ora, riguardo alle incapacità personali connesse allo stato di fallito, con specifico riferimento agli artt. 50 e 143 della legge fallimenT.a.r.e all'epoca vigente, la Corte di Strasburgo, con numerose pronunce (si veda, *ex plurimis*, la sentenza 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia, ric. n. 77962/01), ha ritenuto le disposizioni della legge fallimenT.a.r.e lesive dei diritti della persona, perché incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e foriere, quindi, di un'ingerenza «non necessaria in una società democratica».

La Corte di Strasburgo ha affermato, in particolare, che «a causa della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionali sull'applicazione delle incapacità discendenti dalla suddetta iscrizione e del lasso di tempo previsto per ottenere la riabilitazione, l'ingerenza prevista dall'art. 50 della legge fallimenT.a.r.e nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non è necessaria in una società democratica, ai sensi dell'art. 8, § 2, della Convenzione», e ha dichiarato l'avvenuta violazione del citato art. 8, dopo aver precisato che la nozione di «vita privata» presa in considerazione da tale norma, «non esclude, in linea di principio, le attività di natura professionale o commerciale, considerato che proprio nel mondo del lavoro le persone intrattengono un gran numero di relazioni con il mondo esteriore».

Nel contempo le disposizioni censurate, in quanto stabiliscono in modo indifferenziato incapacità che si protraggono oltre la chiusura della procedura fallimenT.a.r.e e non sono, perciò, connesse alle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di fallimento ed, in particolare, a tutte le limitazioni da questa derivanti, violano l'art. 3 Cost. sotto diversi profili. Esse, infatti, poiché prevedono generali incapacità personali in modo automatico e, quindi, indipendente dalle specifiche cause del dissesto — così equiparando situazioni diverse — e in quanto stabiliscono che tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento, assumono, in ogni caso, carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela.

Deve essere, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimenT.a.r.e di cui al r.d. n. 267 del 1942, nel testo vigente prima della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

Restano assorbiti gli altri profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 40

Ordinanza 25 - 27 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà e dei principi relativi al diritto di difesa e al giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 213, comma 2-*sexies*, (introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), 170 e 171, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* (introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e degli artt. 170 e 171, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promossi con ordinanze del 18 maggio 2006 (nn. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Rionero in Vulture, del 27 luglio 2006 dal Giudice di pace di Salerno, dell'8 giugno 2006 dal Giudice di pace di Cividale del Friuli, del 3 agosto dal Giudice di pace di Santo Stefano di Camastra, dell'11 settembre e del 6 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Caltanissetta, del 27 settembre 2006 dal Giudice di pace di Trecastagni, del 16 giugno e del 19 luglio 2006 dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 5 luglio 2006 dal Giudice di pace di Cantù, del 17 luglio 2006 dal Giudice di pace di Napoli, del 14 aprile 2006 dal Giudice di pace di Castrovillari, del 24 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Trecastagni, del 5 settembre 2006 dal Giudice di pace di Cantù, del 24 ottobre e del 7 novembre 2006 dal Giudice di pace di Trecastagni, rispettivamente iscritti ai numeri 205, 206, 211, 224, 225, 241, 242, 244, 285, 286, 292, 309, 310, 314, 315, 356 e 357 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15 e 16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007, nn. 17, 18 e 20, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Rionero in Vulture (r.o. nn. 205 e 206 del 2007), Salerno (r.o. n. 211 del 2007), Cividale del Friuli (r.o. n. 224 del 2007), Santo Stefano di Camastra (r.o. n. 225 del 2007), Caltanissetta (r.o. nn. 241 e 242 del 2007), Trecastagni (r.o. nn. 244, 314, 356 e 357 del 2007), Napoli (r.o. n. 309 del 2007) e Castrovillari (r.o. n. 310 del 2007) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale — in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione — dell'art. 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della

pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, analogamente, i Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o. nn. 285 e 286 del 2007) e Cantù (r.o. nn. 292 e 315 del 2007) hanno sollevato — in riferimento, il primo, agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 Cost., il secondo agli artt. 3, 27 e 42 Cost. — questioni di legittimità costituzionale, oltre che del suddetto art. 213, comma 2-*sexies*, anche degli artt. 170 e 171, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (rispettivamente censurati, il primo, dal rimettente canturino, l'altro da quello torrese);

che, in particolare, il Giudice di pace di Rionero in Vulture — premesso di dover giudicare di due ricorsi, proposti da altrettanti proprietari di ciclomotori, avverso i provvedimenti con i quali, contestata ai conducenti l'infrazione consistente nel mancato uso del casco protettivo, è stato disposto il sequestro del veicolo, in vista della successiva confisca — assume l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, «nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o moto-veicolo che sia stato adoperato in violazione dell'art. 171» del medesimo codice;

che ad avviso del rimettente, la norma censurata «lede il principio di responsabilità penale tutelato dall'art. 27 della Costituzione», contrastando, altresì, con l'art. 3 della Carta fondamentale, «per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione», e presentandosi, infine, non conforme alla disciplina ricavabile dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dall'art. 196 del codice della strada, giacché la confisca «indebitamente finisce per sanzionare il solo proprietario» e non il responsabile dell'infrazione;

che il Giudice di pace di Salerno — investito di un ricorso proposto avverso provvedimento di sequestro, prodromico alla successiva confisca, disposto a carico del conducente di un motociclo per aver trasportato un passeggero, in assenza di omologazione per tale possibilità — ipotizza che l'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada violi gli artt. 3, 27 e 42 Cost.;

che quanto, infatti, ai primi due parametri evocati, il rimettente assume che la norma censurata sarebbe «*prima facie* in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione per evidente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione» previsti, a suo dire, nel diritto penale ma da ritenersi operanti «a maggior ragione nel caso di applicazione di una sanzione amministrativa»;

che la violazione dei principi suddetti sarebbe, inoltre, viepiù evidente dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, recante «Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo III del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)», atteso che un motociclo avente le stesse caratteristiche tecniche di quello utilizzato con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio principale, ma diversamente da esso «dotato di nuova targa» — ai sensi della disciplina prevista da tale decreto — «potrebbe regolarmente trasportare un passeggero»;

che, infine, il giudice *a quo* ipotizza la violazione anche dell'art. 42 Cost., «in quanto i motivi di interesse generale che la norma impone quale condizione imprescindibile dell'espropriazione della proprietà privata» sembrerebbero «non perseguiti» dalla censurata disposizione;

che il Giudice di pace di Cividale del Friuli censura, invece, il predetto art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada solo in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il rimettente — chiamato a decidere in merito all'opposizione proposta avverso verbale di contestazione di infrazione stradale dal conducente di un ciclomotore, colpito anche dalla sanzione della confisca del veicolo, perché il passeggero trasportato a bordo del mezzo non indossava il casco protettivo — sostiene che la norma censurata «appare contraria al dettato costituzionale (art. 3 Cost.), in quanto a fronte di violazioni simili dispone la confisca solamente se la violazione è commessa con il motociclo e non con l'autovettura», non essendo la confisca prevista, ad esempio, «se il conducente o trasportato non allacci la cintura di sicurezza»;

che anche il Giudice di pace di Santo Stefano di Camastra ipotizza — sebbene la sua iniziativa sembrerebbe formalmente indirizzarsi avverso l'intero testo dell'art. 213 del codice della strada — che il comma 2-*sexies* di tale articolo violi gli artt. 3, 27 e 42, terzo comma, Cost.;

che il rimettente premette che l'oggetto del giudizio principale è costituito dal ricorso presentato da due soggetti — uno dei quali in veste di obbligato in solido ex art. 3 della legge n. 689 del 1981 — avverso verbale di contestazione di infrazione stradale (per violazione dell'art. 171, comma 1, del codice della strada) e pedissequo verbale di sequestro di un ciclomotore;

che il rimettente assume, innanzitutto, che la censurata disposizione «violi il principio di responsabilità personale penale», risultante dagli artt. 3 e 27 Cost., poiché «imputa a titolo di responsabilità oggettiva al proprietario di un bene mobile una pena anche quando nel comportamento di quest'ultimo non possa ravvisarsi né l'imprudenza, né

la negligenza», disattendendo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 42, primo comma, del codice penale;

che, inoltre, sarebbe violato — a suo dire — anche l'art. 42, terzo comma, Cost., giacché «non si ravvisano i motivi di interesse generale per la sottrazione del bene mobile»;

che il Giudice di pace di Caltanissetta, con due ordinanze di rimessione, censura il medesimo art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 Cost.;

che in entrambi i casi il giudice *a quo* risulta investito dell'opposizione — proposta dal proprietario di un ciclomotore, non responsabile personalmente dell'infrazione consistente nel mancato uso del casco protettivo, accertata in ciascuna delle ipotesi a carico del conducente del mezzo — avverso i verbali con i quali, contestata l'infrazione suddetta, si disponeva il sequestro del mezzo in vista della successiva confisca;

che, ciò premesso, il rimettente deduce che la sanzione della confisca, nel caso di specie, non sarebbe «giustificata», ponendosi in contrasto «con i parametri, di rango costituzionale, di ragionevolezza, della responsabilità personale, e di riconoscimento e difesa della proprietà privata»;

che nell'ipotesi in esame, assume il rimettente, «si è certamente in presenza di una confisca avente natura di sanzione amministrativa accessoria», la quale, però, «non possiede, in forza del suo contenuto, i tratti della secondarietà, della marginalità e della complementarietà, ergendosi ad elemento primario di regolamentazione e per ciò stesso contrastando con le direttrici dell'intero sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi»;

che richiamata, pertanto, la giurisprudenza della Corte costituzionale — sentenze n. 110 del 1996, n. 371 del 1994, n. 259 del 1976 e n. 229 del 1974 — che ha riconosciuto «ingiusta ed irrazionale la previsione della confisca obbligatoria del bene, allorché sia evidente la violazione del canone di ragionevolezza», il rimettente assume che tale evenienza ricorre nel caso di specie, atteso che «la confisca del ciclomotore è applicata in via immediata ed automatica», non consentendosi al proprietario del bene di provare la propria «assoluta estraneità all'illecito amministrativo da altri commesso», violando, così, anche il principio della personalità della responsabilità amministrativa enunciato dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981;

che, inoltre, l'impossibilità di attribuire rilievo — ai fini della mancata applicazione della confisca — proprio alla circostanza costituita dalla appartenenza del veicolo a terzo estraneo all'illecito amministrativo «si traduce in un'ingiustificata violazione del diritto sul bene confiscato», con violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, atteso che, nella specie, non ci «si limita a sottrarre all'incolpevole proprietario la disponibilità per un tempo limitato di un bene patrimoniale, e quindi a comprimere le sole facoltà di godimento della *res*», bensì si sottrae «il bene in via definitiva», con «una statuizione di tipo demolitorio»;

che, infine, è ipotizzata la violazione anche dell'art. 27 Cost., giacché la sanzione della confisca è applicata al proprietario del mezzo — che pure non sia l'autore dell'infrazione — «in via immediata ed automatica», essendogli precluso «di provare la propria estraneità all'illecito amministrativo da altri commesso», in contrasto con la regola sancita dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo cui, per gli illeciti amministrativi, «ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»;

che anche i Giudici di pace di Trecastagni, con quattro ordinanze di rimessione, e di Napoli censurano — facendo entrambi ricorso ad identici argomenti — il medesimo art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.;

che il primo dei due rimettenti deduce, preliminarmente, di essere investito, in due dei giudizi principali (r.o. nn. 314 e 357 del 2007), del ricorso proposto dal proprietario di un ciclomotore, sorpreso alla guida del mezzo senza indossare il casco protettivo, dovendo invece conoscere, negli altri due casi (r.o. nn. 244 e 356 del 2007), di fattispecie nelle quali la sanzione della confisca — sempre conseguente alla violazione dell'art. 171, commi 1 e 2, del codice della strada — risulta investire il veicolo di proprietà di soggetto diverso dall'autore materiale dell'infrazione;

che questa seconda evenienza è quella che ricorre anche nel caso sottoposto al giudizio del rimettente napoletano;

che entrambi i giudici *a quibus* svolgono, come anticipato, le medesime argomentazioni, tese a dimostrare l'esistenza di una «aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione», nonché «la disparità di trattamento» che la norma suddetta introdurrebbe tra violazioni del codice della strada, secondo che le stesse siano commesse con ciclomotori o autoveicoli;

che i due giudici rimettenti rammentano come la Corte costituzionale non solo abbia già riconosciuto l'illegittimità costituzionale di talune ipotesi di confisca (è citata la sentenza n. 110 del 1996), ma ha espresso più volte l'auspicio — sono citate le sentenze nn. 349 e 435 del 1997 — che il legislatore provveda a «rimodellare il sistema

della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento»;

che la norma censurata, viceversa, contravverrebbe a tali indicazioni, non solo dando luogo ad un'inammissibile «disparità di trattamento tra chi conduce una moto o un ciclomotore e chi guida un autoveicolo», ma anche violando il principio secondo cui la responsabilità penale è personale, nella misura in cui la sanzione della confisca da essa prevista colpisce «inevitabilmente ed esclusivamente» il proprietario del veicolo e non l'autore dell'infrazione stradale;

che il Giudice di pace di Castrovillari evoca, invece, come parametri costituzionali gli artt. 3 e 42 Cost., assumendo che gli stessi sarebbero violati dalla previsione della sanzione della confisca contemplata dal predetto art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada;

che il rimettente premette di essere investito del giudizio instaurato dal proprietario di un motociclo (colpito da sanzione amministrativa per aver utilizzato il mezzo senza indossare il casco protettivo), il quale — senza opporsi nel merito all'infrazione contestatagli — ricorre esclusivamente avverso la sanzione accessoria della confisca, assumendo l'illegittimità costituzionale della sua previsione;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma in esame contrasta con l'art. 3 Cost., per la «irragionevole disparità di trattamento realizzata, a parità di gravità della violazione commessa, tra automobilisti e motociclisti», essendo la sanzione della confisca «prevista in relazione a violazioni compiute a bordo di motocicli e non anche per altre violazioni analoghe commesse con altri mezzi di circolazione», come ad esempio il mancato uso della cintura di sicurezza, aventi la medesima *ratio* di tutela della incolumità individuale;

che un ulteriore profilo di contrasto con il medesimo parametro costituzionale sarebbe da ravvisare nella «sproporzione della sanzione rispetto alla violazione», palesandosi la confisca obbligatoria «oltremodo gravosa ed afflittiva» se posta a confronto con la condotta sanzionata, e cioè la guida di un motociclo o motoveicolo senza l'uso del casco protettivo;

che, infine, la norma censurata violerebbe anche l'art. 42 Cost., «per l'illegittima compressione del diritto di proprietà dell'individuo»;

che, invece, l'iniziativa assunta dal Giudice di pace di Torre Annunziata si indirizza avverso l'art. 171, commi 1 e 2, del codice della strada, oltre che l'art. 213, comma 2-*sexies*, del medesimo codice, ipotizzandosi la violazione degli artt. 2, 3, 42, 24 e 111 Cost.;

che il giudice *a quo* — chiamato a giudicare dell'opposizione proposta, nel primo dei due giudizi principali, dalla proprietaria e dal conducente di un motociclo per avere quest'ultimo guidato il veicolo senza indossare il casco protettivo, nel secondo, invece, esclusivamente dal proprietario di un motociclo, essendo il medesimo direttamente responsabile di detta infrazione — assume che le censurate disposizioni, nel prevedere l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, sarebbero in contrasto, innanzitutto, con l'art. 42 Cost.;

che tali disposizioni, inoltre, violerebbero l'art. 3 della Carta fondamentale, «per l'evidente sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche», nonché l'art. 2 Cost. per la «disparità di trattamento» che realizzano tra i conducenti di ciclomotori o motoveicoli e quelli di tutti gli altri veicoli;

che, infine, quanto al contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., assume il rimettente torrese che, nel caso di specie, risulta sottratta «a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione di una gravità economica tale, da superare in alcune ipotesi, persino l'entità di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali»;

che, infine, il Giudice di pace di Cantù — con entrambe le ordinanze di rimessione — censura, oltre al predetto art. 213, comma 2-*sexies*, anche l'art. 170, commi 1 e 2, del codice della strada, ipotizzando la violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost.

che il rimettente — nel limitarsi a riferire, in punto di fatto, di essere chiamato a giudicare di due opposizioni proposte contro altrettanti verbali di sequestro *ex* art. 213 del codice della strada, elevati per violazione dell'art. 170, comma 2, del medesimo codice — deduce, innanzitutto, il contrasto tra le norme censurate e l'art. 3 Cost.;

che è denunciata, infatti, la «evidente sproporzione tra violazione e sanzione, in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione», e ciò a causa della «disparità di trattamento» tra le infrazioni stradali «commesse dai conducenti di ciclomotori e conducenti di autoveicoli», pur essendo identica, per le une come per le altre, la *ratio* «di salvaguardia dell'integrità fisica del cittadino»;

che viene ipotizzata inoltre — richiamando sul punto le sentenze della Corte costituzionale n. 435 e n. 349 del 1997 — la violazione del principio di «personalità» desumibile dall'art. 27 Cost.;

che, infine, è dedotto il contrasto anche con l'art. 42 Cost., che consente l'espropriazione di un bene privato «solo in presenza di motivi di interesse generale»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi, salvo quello che trae origine dall'ordinanza r.o. n. 315 del 2007, svolgendo considerazioni sostanzialmente identiche in ciascun atto di intervento;

che in particolare — eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità delle questioni relative ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 171 del codice della strada, atteso che tali disposizioni si limitano a descrivere le infrazioni in relazione alle quali il (solo) comma 2-*sexies* dell'art. 213 del medesimo codice della strada prevede, quale sanzione accessoria a quella pecuniaria, la confisca del veicolo a due ruote — ha dedotto l'infondatezza delle questioni sollevate;

che la confisca sarebbe rivolta a sottrarre la disponibilità di ciclomotori e motoveicoli a coloro i quali, mostrandosi indifferenti all'obbligo di indossare il casco protettivo, realizzano, con il proprio contegno, «una causa di incremento del pericolo di lesioni craniche da circolazione di motocicli», sicché — sottolinea la difesa erariale — anche «il proprietario che autorizzi o tolleri l'uso del motociclo da parte di soggetti che non rispettano l'obbligo in questione» è ragionevolmente sottoposto, dall'impugnato art. 213, comma 2-*sexies*, a tale sanzione, giacché «ha accettato di concorrere all'incremento complessivo del rischio da circolazione e, contemporaneamente, ha rinunciato ad esercitare un controllo personale e diretto sul comportamento del conducente»;

che nessuna violazione del principio di eguaglianza, poi, potrebbe essere ravvisata nel caso di specie;

che, difatti, individuata nella «prevenzione del rischio individuale e sociale da trauma cranico, specifico e peculiare della circolazione motociclistica» la *ratio* della sanzione della confisca, risulterebbe evidente come nella sua applicazione «non abbia alcun rilievo il valore dei motocicli confiscati», giacché attraverso di essa non si «tende a colpire il patrimonio del responsabile, bensì a rimuovere una causa di incremento del rischio di cui si è detto»;

che infine, si esclude l'esistenza di un contrasto tra le norme censurate e gli artt. 24 e 111 Cost., asseritamente conseguente al «carattere rigido» di tale sanzione, essendo quella della confisca obbligatoria una «sanzione ampiamente nota all'ordinamento penale e sanzionatorio amministrativo», giustificata dalla «necessità di eliminare le cause materiali di potenziali, ulteriori, lesioni dell'interesse protetto».

Considerato che i Giudici di pace di Rionero in Vulture (r.o. nn. 205 e 206 del 2007), Salerno (r.o. n. 211 del 2007), Cividale del Friuli (r.o. n. 224 del 2007), Santo Stefano di Camastra (r.o. n. 225 del 2007), Caltanissetta (r.o. nn. 241 e 242 del 2007), Trecastagni (ro nn. 244, 314, 356 e 357 del 2007), Napoli (r.o. n. 309 del 2007) e Castrovillari (r.o. n. 310 del 2007) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale — in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione — dell'art. 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, analogamente, i Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o. nn. 285 e 286 del 2007) e Cantù (r.o. nn. 292 e 315 del 2007) hanno sollevato — in riferimento, il primo, agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 Cost., il secondo agli artt. 3, 27 e 42 Cost. — questioni di legittimità costituzionale oltre che del suddetto art. 213, comma 2-*sexies*, anche degli artt. 170 e 171, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (rispettivamente censurati, il primo, dal rimettente canturino, l'altro da quello torrese);

che, data la connessione esistente tra i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;

che, nelle more del presente giudizio, i commi 167, 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, sostituito il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3, e 213, comma 2-*sexies* (norma, quest'ultima, denunciata da tutti giudici rimettenti) del codice della strada;

che, difatti, in virtù del citato *ius superveniens*, alla «sanzione pecuniaria amministrativa» prevista, rispettivamente, dal comma 6 dell'art. 170 e dal comma 2 dell'art. 171 del codice della strada, consegue — in luogo della confisca, contemplata dal testo censurato dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del medesimo codice della strada — «il fermo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI» dello stesso codice (ovvero per la durata di novanta giorni allorché, «nel corso di un biennio», sia «stata commessa, almeno per due volte», una delle violazioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 170 e dal comma 1 dell'art. 171 del medesimo codice della strada);

che, difatti, ai sensi del novellato art. 213, comma 2-*sexies*, del predetto codice l'applicazione della confisca risulta ormai limitata a «tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»;

che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Rionero in Vulture, Salerno, Cividale del Friuli, Santo Stefano di Camastra, Caltanissetta, Trecastagni, Napoli, Castrovillari, Torre Annunziata e Cantù.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0141

N. 41

Ordinanza 25 - 27 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Questioni aventi ad oggetto norma di interpretazione autentica retroattivamente sostituita da successiva norma interpretativa - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), art. 11-*quaterdecies*, comma 16.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Eccezione di inammissibilità delle questioni per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Ritenuta incompatibilità del significato attribuito alla disciplina interpretata rispetto a quello desumibile dal testo originario - Conseguente asserita violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà, logicità e affidamento dei cittadini nella certezza giuridica - Riconducibilità della disposizione denunciata nell'ambito dell'area semantica della disposizione interpretata - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006), n. 248, art. 36, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Ritenuta assimilazione, per la determinazione dell'imponibile I.C.I., delle aree edificabili in astratto (in base agli strumenti urbanistici generali) a quelle edificabili in concreto (a seguito dell'adozione dei necessari strumenti attuativi) - Denunciata violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza, ragionevolezza, razionalità e non contraddizione - Esclusione - Idoneità anche della sola potenziale edificabilità dell'area ad influire sul valore di mercato del terreno ed a rappresentare, quindi, adeguato indice di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promossi con ordinanza depositata il 30 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, nel giudizio vertente tra il Comune di Ladispoli e la s.r.l. Valcannuta 1990, e con ordinanza depositata il 16 marzo 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, nel giudizio vertente tra la s.r.l. Ecuba ed il Comune di Castell'Arquato, rispettivamente iscritte al n. 313 ed al n. 613 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 e n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso proposto da una società a responsabilità limitata avverso due avvisi di liquidazione e accertamento in rettifica dell'ICI relativa agli anni 1993 e 1994, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza pronunciata il 17 gennaio 2006 e depositata il 30 agosto 2006 (r.o. n. 313 del 2007), ha sollevato — in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione — questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente: *a*) con gli avvisi impugnati, il Comune di Ladispoli aveva rettificato, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di «alcuni terreni agricoli» della suddetta società, stimandoli in base al loro valore venale in comune commercio, invece che in base alle rendite

agricole risultanti dal catasto; *b*) i terreni erano inseriti in una zona (M2) qualificata come edificabile dal piano regolatore generale, ma per la quale non erano rilasciabili permessi di costruire, perché non assistita da strumenti urbanistici attuativi del piano generale; *c*) la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la menzionata rettifica di valore ed aveva affermato nella sua decisione che la ricorrente non aveva dimostrato la dedotta inedificabilità dei terreni; *d*) con l'appello proposto, la medesima società aveva ribadito, deducendolo quale motivo di gravame, che i terreni non erano edificabili;

che, secondo quanto premesso in punto di diritto dal medesimo giudice rimettente: *a*) in forza dell'originaria formulazione dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per «area fabbricabile», ai fini dell'ICI, «si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità»; *b*) sull'interpretazione di detta disposizione era insorto un contrasto giurisprudenziale circa l'assoggettabilità all'ICI come fabbricabili delle aree che, pur essendo considerate utilizzabili a scopo edificatorio dal piano regolatore generale, non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi ovvero dell'esistenza di misure di salvaguardia adottate dal Comune; *c*) le due denunciate disposizioni di legge — introdotte dal legislatore, nelle more del giudizio di appello, proprio al fine di dirimere detto contrasto giurisprudenziale — hanno natura di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 e, pertanto, hanno efficacia retroattiva; *d*) la più recente delle due citate disposizioni interpretative ha comportato «l'abrogazione implicita» della prima, stabilendo — con norma ritenuta dal rimettente di «identico significato» rispetto a quella abrogata — che un'area è da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI (oltre che ai fini delle imposte sui redditi e di registro), «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, il giudice *a quo* afferma che il censurato art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, nell'equiparare ai fini fiscali, quanto alla potenzialità edificatoria, un'area qualificata come edificabile dal piano regolatore generale, ma per la quale non è concedibile il permesso di costruire, ad un'area per la quale detto permesso è, invece, concedibile, viola: *a*) l'art. 3 Cost., perché irragionevolmente sottopone al medesimo trattamento fiscale situazioni che l'ordinamento giuridico considera diverse ai fini dell'edificabilità; *b*) l'art. 53 Cost., perché «prescinde dalla capacità contributiva reale che è necessariamente mediata dalle norme imperative relative allo *ius aedificandi*»; *c*) i «principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione», perché il legislatore, ai soli fini fiscali, sovrappone alla concreta inedificabilità dell'area la qualifica di area fabbricabile, con ciò assumendo un «atteggiamento sicuramente vessatorio, proprio di regimi ben diversi dalla democrazia»;

che, in ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice *a quo* afferma che la natura interpretativa e, quindi, la valenza retroattiva delle disposizioni denunciate le rende applicabili anche ai periodi d'imposta oggetto del giudizio principale, con conseguente necessità di rigettare l'appello nel caso in cui esse non venissero dichiarate costituzionalmente illegittime;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate, perché: *a*) le censurate disposizioni — come già sottolineato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 25506 del 2006, con cui è stato composto il contrasto giurisprudenziale menzionato dal rimettente — hanno delineato un coerente e razionale sistema normativo introducendo nell'ordinamento la ragionevole distinzione tra finalità fiscali (per le quali rileva l'effettivo maggior valore di mercato acquisito da un terreno agricolo a seguito della qualifica di area edificabile attribuitagli dal piano regolatore, anche se privo di strumenti attuativi) e finalità urbanistiche (per le quali rileva, invece, l'effettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio urbano, indipendentemente dal valore del terreno); *b*) la valutazione come terreno agricolo, ai fini fiscali, di un'area qualificata come edificabile da un piano regolatore generale privo di strumenti attuativi creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla valutazione in base al valore venale di un'area qualificata come edificabile da uno strumento attuativo, in quanto in entrambi i casi il valore di mercato del bene è superiore a quello risultante dalle rendite catastali agricole;

che, nel corso di un giudizio di primo grado nel quale una società a responsabilità limitata aveva impugnato due avvisi di accertamento dell'ICI relativi agli anni 2003 e 2004, emessi dal Comune di Castell'Arquato, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza pronunciata e depositata il 16 marzo 2007 (r.o. n. 613 del 2007), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, quale interpretato dagli artt. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con

modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente, gli avvisi impugnati riguardano «aree in concreto edificabili solo a seguito dell'approvazione di strumenti attuativi (piano particolareggiato e piano comunale)»;

che, secondo quanto premesso in punto diritto dal medesimo giudice rimettente: *a*) l'originaria formulazione dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 stabiliva che, ai fini dell'ICI, «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità»; *b*) ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), testo A, ai soli fini della determinazione dell'indennità di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione; *c*) in base al combinato disposto delle citate disposizioni non potevano, pertanto, qualificarsi edificabili, ai fini dell'ICI, le aree qualificate come edificabili soltanto in forza di uno strumento urbanistico generale ancora non approvato od attuato; *d*) i censurati artt. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, hanno, però, successivamente stabilito, con norme considerate di natura interpretativa dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 25506 del 2006), che, ai fini dell'ICI, è considerata edificabile ogni area che sia classificata come tale dallo strumento urbanistico generale, anche se manchi la pianificazione attuativa o, addirittura, se detto strumento urbanistico generale sia stato solo adottato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, il giudice *a quo* afferma che le disposizioni censurate violano gli evocati parametri costituzionali sotto i tre seguenti profili;

che in primo luogo, ad avviso del rimettente, i censurati artt. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005 e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, nell'intento di fornire — ai fini dell'applicazione dell'ICI — l'interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, attribuiscono alla disposizione interpretata (in violazione dei principi sia di «ragionevolezza, non contraddittorietà e logicità» sanciti dall'art. 3 Cost., sia dell'affidamento dei cittadini nella certezza giuridica) significati incompatibili con quelli desumibili dal suo testo originario, il quale, richiamando i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, esclude che un'area possa essere qualificata come edificabile in forza di uno strumento urbanistico generale ancora in itinere o in mancanza dei necessari piani attuativi;

che in secondo luogo, per il medesimo rimettente, le norme denunciate, qualificando edificabili (ai soli fini fiscali) aree in relazione alle quali non è possibile ottenere il permesso di costruire, creano una ingiustificata disparità di trattamento tra proprietari di aree egualmente inedificabili (in violazione dell'art. 3 Cost.) e non fanno gravare l'ICI su un «sintomo» di ricchezza o di capacità economica (in violazione dell'art. 53 Cost.); e ciò sia perché la vendita di un'area non ancora in concreto edificabile è normalmente condizionata alla futura effettiva edificabilità del suolo, così che l'aspettativa di tale edificabilità non si traduce in alcun vantaggio economico immediato per il proprietario, sia perché, comunque, l'art. 59, comma 1, lettera *f*), del citato d.lgs. n. 504 del 1992 lascia all'iniziativa sporadica, e comunque non doverosa, dei Comuni la previsione del rimborso dell'ICI pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, così che tale rimborso è «foriero di disparità di trattamento tra proprietari egualmente colpiti dall'impossibilità di edificare concretamente, a seconda del comune di appartenenza e delle situazioni»;

che in terzo luogo, per il giudice *a quo*, le norme censurate, con riguardo ai suoli per i quali non è possibile ottenere il permesso di edificare, discriminerebbero irragionevolmente (in violazione dell'art. 3 Cost.) le aree qualificate come edificabili da piani urbanistici ancora in itinere o comunque privi di attuazione, perché solo per tale tipo di aree l'imponibile dell'ICI viene commisurato al valore venale, pur essendo previsto dalla legge, in caso di esproprio, un indennizzo calcolato in base alla natura agricola del terreno.

che infine, in ordine alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza afferma che le questioni sono rilevanti, perché in giudizio si controverte sulla debenza dell'ICI relativamente ad aree che sarebbero in concreto edificabili solo a seguito dell'approvazione di strumenti attuativi del piano regolatore generale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in questo giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;

che, in particolare, la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità delle questioni sia per la mancata descrizione della fattispecie sia perché, comunque, il denunciato art. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248 del 2005, anche ove avesse natura innovativa — come

affermato dal rimettente — e non interpretativa, si applicherebbe quantomeno dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, anteriormente alla data di inizio del giudizio *a quo* («iniziato [...] il 3 marzo 2006»);

che la medesima difesa erariale afferma, nel merito, che le questioni sono infondate, sia perché le denunciate disposizioni intervenute nel 2005 e nel 2006 hanno natura autenticamente interpretativa, in quanto rendono obbligatorio uno dei significati già attribuibile alle disposizioni interpretate; sia perché non è dubbio che uno strumento urbanistico in itinere conferisce al terreno da esso qualificato come edificabile un valore ben superiore a quello precedente e comunque correttamente valutabile sul mercato, fermo restando — nel caso di successivo «ritiro del piano» attributivo della qualifica di area fabbricabile — l'eventuale rimborso dell'imposta pagata.

Considerato che la Commissione tributaria regionale del Lazio — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione — e la Commissione tributaria provinciale di Piacenza — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica — dubitano della legittimità degli artt. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

che i giudici rimettenti muovono dalla comune premessa che le disposizioni censurate — nello stabilire che un'area è da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI (oltre che ai fini delle imposte sui redditi e di registro), «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» — sono dotate di efficacia retroattiva ed incidono, pertanto, sulla precedente definizione di area fabbricabile rilevante ai fini dell'ICI e contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in forza del quale «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità»;

che, ad avviso dei giudici *a quibus*, le suddette disposizioni censurate violano gli evocati parametri costituzionali, perché: *a*) in contrasto con i principi di «ragionevolezza, non contraddittorietà e logicità» di cui all'art. 3 Cost. e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, attribuiscono al citato art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 un significato incompatibile con quello desumibile dal testo di detto articolo, il quale, richiamando i criteri previsti per la determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità — indicati dai commi 3 e 4 dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), testo A — esclude che un'area agricola possa essere qualificata come edificabile in forza di uno strumento urbanistico generale ancora in itinere o privo dei necessari piani attuativi (questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza); *b*) in contrasto con l'art. 3 Cost., da un lato, irragionevolmente equiparano situazioni del tutto diverse sotto il profilo dell'edificabilità, assimilando a suoli edificabili aree agricole per le quali non è possibile ottenere il permesso di costruire (questione sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio), e dall'altro, altrettanto irragionevolmente, stabiliscono che, diversamente dagli altri terreni agricoli, soltanto le aree definite come edificabili da piani urbanistici non ancora approvati o attuati sono soggette ad una doppia valutazione: in base al valore venale, ai fini del pagamento dell'ICI, e in base al reddito dominicale catastale, ai fini del calcolo dell'indennizzo espropriativo (questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza); *c*) in contrasto con l'art. 53 Cost., qualificano edificabili, ai fini fiscali, aree in relazione alle quali non è possibile ottenere il permesso di costruire, con la conseguenza che, con riferimento a tali aree, l'ICI prescinde dalla capacità contributiva reale, in quanto non grava su un effettivo «sintomo» di ricchezza o di capacità economica del contribuente (questione sollevata da entrambi i rimettenti);

che, in ragione dell'identità delle norme denunciate e della parziale coincidenza delle censure proposte, i giudizi di legittimità costituzionale debbono essere riuniti per essere congiuntamente decisi;

che le questioni sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte manifestamente infondate;

che, in via preliminare, vanno dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni concernenti l'art. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248 del 2005, perché di tale disposizione i rimettenti, in base alla stessa prospettazione delle loro censure, non debbono fare applicazione nei giudizi *a quibus*;

che, infatti, l'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, in forza dell'efficacia retroattiva riconosciutagli da entrambe le ordinanze di rimessione, ha sostituito con effetto *ex tunc*, abrogandola, la disciplina dettata dal citato art. 11-*quaterdecies*, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, con la conseguenza (tra l'altro espressamente ammessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio) che detto art. 36, comma 2, è l'unica disposizione, delle due denunciate, a trovare applicazione nei giudizi principali;

che la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità, per la mancata descrizione della fattispecie, delle questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con riguardo al menzionato art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006;

che tale eccezione deve essere respinta, perché, contrariamente a quanto affermato dall'Avvocatura generale dello Stato, il suddetto rimettente ha descritto in modo sufficiente la fattispecie sottoposta al suo esame, avendo egli precisato che gli avvisi impugnati nel giudizio principale riguardano «aree in concreto edificabili solo a seguito dell'approvazione di strumenti attuativi (piano particolareggiato e piano comunale)» ed avendo quindi data per presupposta, nella specie, l'inedificabilità del suolo per la mancanza di detti strumenti attuativi;

che, nel merito, le questioni sollevate dai rimettenti con riguardo al menzionato art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 debbono essere dichiarate manifestamente infondate;

che, al riguardo, va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto dedotto dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, la disposizione censurata costituisce interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, perché attribuisce alla disposizione interpretata un significato compatibile con la sua formulazione letterale;

che, in particolare, detta disposizione prevede testualmente che, per «area fabbricabile» ai fini dell'ICI, deve intendersi l'area utilizzabile a scopo edificatorio «in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero», alternativamente, «in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità»;

che la disgiunzione «ovvero» consente di annoverare tra le possibili interpretazioni dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992 anche quella secondo cui il richiamo ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità si riferisce esclusivamente all'utilizzabilità edificatoria dell'area «in base alle possibilità effettive di edificazione»;

che pertanto, secondo tale interpretazione, la nozione di area fabbricabile «in base agli strumenti urbanistici», ai fini dell'ICI, non è influenzata dal disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), testo A, per i quali — ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata — «si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione» (comma 3) e «non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata» (comma 4);

che, alla stregua delle indicate premesse ermeneutiche, il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992 può essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ICI, si considera fabbricabile anche l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, ancorché questo non sia stato approvato dalla regione o non siano stati adottati i necessari strumenti attuativi del medesimo;

che la suddetta interpretazione è stata successivamente imposta dal censurato art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale ha fatto venir meno l'obiettivo incertezza sul significato dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

che a tale conclusione non osta il disposto del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti), secondo cui «L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica»;

che la disposizione denunciata, infatti, in quanto dotata della stessa forza della legge n. 212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello della legge ordinaria, come sottolineato da questa Corte con le ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del 2006 e n. 216 del 2004), è idonea ad abrogare implicitamente quest'ultima e, conseguentemente, ad introdurre nell'ordinamento una valida norma di interpretazione autentica, ancorché priva di una espressa autoqualificazione in tal senso;

che dalla riscontrata natura di interpretazione autentica propria della disposizione censurata — natura non riconosciuta dal giudice rimettente, ma ammessa dal diritto vivente (in particolare, dalla sentenza n. 25506 del 2006 delle sezioni unite della Corte di cassazione) — deriva l'insussistenza della dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, in quanto la norma denunciata si limita ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa e, pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi irragionevole (*ex plurimis*, sentenze n. 400 e n. 234 del 2007; n. 274, n. 135 e n. 39 del 2006; n. 291 del 2003; n. 374 del 2002);

che, quanto alle altre censure concernenti il citato art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, è del tutto ragionevole che il legislatore: *a)* attribuisca alla nozione di area edificabile significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta nozione deve operare e, pertanto, distingua tra normativa fiscale, per la quale rileva la corretta determinazione del valore imponibile del suolo, e normativa urbanistica, per la quale invece rileva l'effettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo; *b)* muova dal presupposto fattuale che un'area in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di costruire, ma che tuttavia è qualificata come edificabile da uno strumento urbanistico generale non approvato o attuato, ha un valore venale tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di tale qualificazione; *c)* conseguentemente distingua, ai fini della determinazione dell'imponibile dell'ICI, le aree qualificate edificabili in base a strumenti urbanistici non approvati o non attuati (e, quindi, in concreto non ancora edificabili), per le quali applica il criterio del valore venale, dalle aree agricole prive di detta qualificazione, per le quali applica il diverso criterio della valutazione basata sulle rendite catastali;

che, infatti, la potenzialità edificatoria dell'area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante; e ciò indipendentemente dalla eventualità che, nei contratti di compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi dell'acquisto, si cauteli condizionando il negozio alla concreta edificabilità del suolo, trattandosi di una ipotetica circostanza di mero fatto, come tale irrilevante nel giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 155 del 2005; ordinanze n. 173 del 2003; n. 481 e n. 311 del 2002);

che, inoltre, il criterio del valore venale non comporta affatto — come, invece, sembrano ritenere i rimettenti — una valutazione fissa ed astratta del bene, ma consente di attribuire al terreno (già qualificato come edificabile dallo strumento urbanistico generale) il suo valore di mercato, adeguando la valutazione alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti probabilità di rendere attuali le potenzialità edificatorie dell'area;

che, del resto, la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 25506 del 2006, menzionata, seppur criticamente, dagli stessi rimettenti) si è già espressa nello stesso senso, affermando che l'edificabilità di un terreno in base al solo piano regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, è sufficiente, di norma, a far lievitare il valore di mercato di detto terreno e che è, pertanto, ragionevole che la normativa censurata consideri edificabile, ai fini della determinazione dell'imponibile, un'area che, invece, è considerata in concreto ancora non edificabile dalla normativa urbanistica;

che pertanto i giudici *a quibus* errano — ai fini della determinazione dell'imponibile dell'ICI — sia nel distinguere le aree edificabili in concreto da quelle edificabili in astratto (cioè considerate edificabili da strumenti urbanistici non approvati o non attuati), sia nell'equiparare queste ultime alle altre aree agricole; e ciò perché — sempre ai fini fiscali — l'astratta edificabilità del suolo giustifica di per sé, come già osservato, la valutazione del terreno secondo il suo valore venale e differenzia radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili;

che, dunque, non sussistono le dedotte violazioni dei principi di capacità contributiva, di ragionevolezza e di uguaglianza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione — e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica — con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione — e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica — con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0142

N. 42

Ordinanza 25 - 27 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Alimenti e bevande - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione di un «marchio di qualità con indicazione di origine» per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provinciali di elevato livello qualitativo - Previsione di varianti del marchio con dizione monolingua (italiana o tedesca) o senza la denominazione di provenienza contestuale nelle due lingue - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12, art. 3, comma 1, e allegato A.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 4; Costituzione, artt. 6, 116 e 117, commi primo e secondo, lettera e); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Alimenti e bevande - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione di un marchio di qualità con indicazione d'origine, per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari - Previsione di due varianti con la sola dizione italiana o la sola dizione tedesca - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11, art. 1, commi 2, e 3, e allegato A.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 4; Costituzione, artt. 6, 116 e 117, commi primo e secondo, lettera e); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, e dell'allegato A della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine») e dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'allegato A della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente notificati il 2 marzo 2006 ed il 28 dicembre 2006, depositati in cancelleria il 9 marzo 2006 ed il 4 gennaio 2007 ed iscritti al n. 46 del registro ricorsi 2006 e al n. 2 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con due distinti ricorsi, rispettivamente notificati il 2 marzo 2006 ed il 28 dicembre 2006, depositati il 9 marzo 2006 ed il 4 gennaio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, e dell'allegato A della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»), in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), agli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione (reg. ric. n. 46 del 2006), nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'allegato A della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), in riferimento ai medesimi parametri (reg. ric. n. 2 del 2007);

che l'art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 2005, nel testo impugnato con il primo ricorso, dispone che «per le finalità di cui all'art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato, è introdotto il Marchio di qualità con indicazione d'origine, secondo l'allegato A»;

che l'allegato A della citata legge individua cinque diverse varianti del marchio predetto, recanti le dizioni «Qualität Südtirol», «Qualità Südtirol», «Qualità Alto Adige», «Qualität Südtirol Alto Adige» e «Qualità Alto Adige Südtirol»;

che, ad avviso del ricorrente, il legislatore provinciale, istituendo un marchio di qualità con indicazione d'origine composto in unica lingua ovvero con indicazione di qualità in una lingua ed indicazione di origine in altra lingua, ha fatto uso del principio del bilinguismo per una finalità opposta a quella per la quale esso è riconosciuto, non già a salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali, ma a tutela degli interessi economici del gruppo linguistico tedesco, in contrasto con gli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, l'art. 4 del d.P.R. n. 574 del 1988, gli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione;

che, successivamente, l'art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2006 ha sostituito l'art. 3, comma 1, della legge n. 12 del 2005, stabilendo che «per le finalità di cui all'art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il Marchio di qualità con indicazione d'origine, secondo l'allegato A. La dizione Qualità di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche»;

che il comma 3 dello stesso articolo ha sostituito l'allegato A della legge n. 12 del 2005 con l'allegato A della legge n. 11 del 2006, riducendo a due le versioni del marchio di qualità, recanti le dizioni «Qualität Südtirol» e «Qualità Alto Adige»;

che, in relazione a tali norme, il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta le medesime violazioni denunciate con il precedente ricorso;

che in entrambi i giudizi si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo di dichiarare i ricorsi inammissibili o infondati.

Considerato che i ricorsi, avendo ad oggetto disposizioni sostanzialmente omogenee, censurate sotto profili identici, possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito dell'entrata in vigore della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), recante sostituzione dell'allegato A della legge n. 12 del 2005, ha dichiarato di rinunciare ad entrambi i ricorsi;

che la rinuncia è stata ritualmente accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano;

che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 43

Ordinanza 25 - 27 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 24 febbraio 2006 dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Todì, nel procedimento penale a carico di R.G., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, I^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Todì, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che il rimettente premette, in punto di fatto, di essere chiamato a giudicare del reato previsto dagli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, del codice penale, da ritenere ormai estinto per prescrizione ove fosse possibile applicare, anche al giudizio principale, la nuova disciplina sui termini di prescrizione del reato introdotta dall'art. 6 della citata legge n. 251 del 2005;

che tuttavia, nel caso di specie, la già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento (risalente al 21 ottobre 2004) impedisce, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, l'applicazione della *lex mitior* alla fattispecie oggetto del giudizio principale;

che reputa, tuttavia, il rimettente che la norma suddetta sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost., giacché, sebbene il legislatore sia libero di derogare al principio di retroattività della norma penale più favorevole, esso «non può eludere il principio di eguaglianza»;

che tale evenienza si sarebbe verificata, invece, nel caso di specie, essendo stato introdotto un regime transitorio che ha l'effetto «di far dipendere la retroattività della disciplina favorevole sopravvenuta da fattori estranei alla

logica del trattamento sanzionatorio», ricollegandola «alla evoluzione del processo penale ed allo stato in cui esso sia pervenuto»;

che, inoltre, il legislatore, nell'attribuire rilievo — come condizione ostativa all'applicazione retroattiva dell'intervento *in mitius* — all'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, risulta «avere individuato come sintomatico un certo momento processuale» che è, invece, «privo di qualsiasi rilievo» nella disciplina delle cause di interruzione della prescrizione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Todi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che il rimettente censura tale norma nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento»;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione analoga a quella in esame, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché»;

che, secondo la citata sentenza, la scelta «compiuta dal legislatore — in relazione ai processi di primo grado già in corso — di subordinare l'efficacia, *ratione temporis*, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo) all'espletamento dell'incombente *ex art. 492 cod. proc. pen.*» non si conforma «al canone della necessaria ragionevolezza»;

che, difatti, tale incombenza processuale non è idoneo «a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento», in quanto esso «non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi — e, tra essi, il giudizio abbreviato — che hanno la funzione di deflazionare il dibattimento)», né risulta «incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione *ex art. 160 cod. pen.*, il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori»;

che, alla luce di tale sopravvenuta decisione, vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, ai fini di una rinnovata valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Todi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° febbraio 2008
(della Regione Siciliana)*

Ambiente - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria, degli Iblei - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione della competenza primaria statutariamente garantita alla Regione Siciliana nella materia relativa all'individuazione delle aree ed all'istituzione di parchi e riserve territoriali, lesione dei principi di ragionevolezza, di non arbitrarietà, e di buon andamento della pubblica amministrazione, violazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, art. 26, comma 4-*septies*, introdotto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lett. *a)*, *b)*, *f)*, *h)*, *i)* e *n)*, e 17, lett. *b)*; Costituzione, artt. 3, 97 e 118.

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2008 della Giunta regionale;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-*septies*, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 («Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»), introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 2007, n. 279, supplemento ordinario.

F A T T O

La legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», nell'apportare modifiche ed aggiunte all'art. 26 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 della stessa convertito, ha aggiunto il comma 4-*septies*, che così dispone: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1».

La richiamata disposizione si palesa costituzionalmente illegittima e viene censurata, in quanto lesiva delle attribuzioni proprie della Regione Siciliana quali risultano garantite dalla Costituzione e puntualmente sancite dallo statuto e dalle correlate norme di attuazione per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Violazione degli articoli 14, lettere a), b), f), h), i), ed n), e 17, lettera b), dello statuto della Regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione.

La Regione Siciliana, sin dal 1981, con la l.r. 6 maggio 1981, n. 98, ha previsto organicamente norme per l'istituzione nel territorio regionale di parchi e riserve naturali, anticipando non soltanto la legge 6 dicembre 1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree protette»), ma anche le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349 («Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»), il cui art. 5 prevede la individuazione di zone d'importanza naturalistica nazionale ed internazionale e la correlata promozione della costituzione di parchi e riserve naturali.

Il quadro ordinamentale in cui versa la materia dei parchi e delle riserve — se oggi viene genericamente ascritto alla materia dell'«ambiente», specificamente contemplata dall'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nel testo attualmente vigente a seguito della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — all'atto dell'approvazione dello statuto regionale e delle relative norme di attuazione restava già interamente compreso nell'ambito delle diverse materie attribuite alla Regione Siciliana dagli articoli 14 e 17 dello statuto (agricoltura e foreste; bonifica; urbanistica; miniere, cave, torbiere e saline; acque; caccia e pesca; tutela del paesaggio; igiene e sanità).

Solo con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il trasferimento alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali di funzioni statali si iniziò a considerare partitamente la tutela dei beni ambientali e la protezione della natura (articoli 80-83). In particolare l'art. 83 trasferì alle regioni (a statuto ordinario) le funzioni concernenti gli interventi di protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali, rinviando ad una successiva legge la ripartizione tra Stato e regioni dei compiti relativi ai soli parchi nazionali e riserve naturali dello Stato già esistenti e mantenendo la potestà del Governo nazionale di individuare territori per l'istituzione di riserve e parchi di carattere interregionale.

Peraltro l'art. 80 del predetto d.lgs. n. 616/1977 ascriveva tali funzioni a quelle dell'«urbanistica» («Le funzioni amministrative relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente»), materia già attribuita alla competenza esclusiva regionale dall'art. 14, lett. f), dello statuto e trasferita con l'art. 1 delle «Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche» di cui al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.

Ma anche a ritenere non esaustivamente ricompresa la materia correlata con i parchi e le riserve nelle competenze urbanistiche, va ricordato che la successiva legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e a partire dalla quale l'«ambiente» ha avuto una autonoma considerazione unitaria, nel determinare le competenze del Ministero neo-costituito gli attribuiva funzioni previste in capo ad altri Ministeri tra cui, per quanto qui interessa, «le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale».

Anche gli aspetti della disciplina dei parchi correlati alla materia dell'agricoltura e delle foreste sono da ritenere compresi nell'ambito della legislazione regionale esclusiva, atteso il disposto dell'art. 14, lett. a), dello statuto, riguardante, appunto la materia dell'«agricoltura e foreste», trasferita concretamente con le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, e successive modifiche ed integrazioni.

Ed anche sotto il rilevante aspetto della tutela del paesaggio nonché delle antichità, lo statuto (art. 14, lett. n) riserva alla regione in via esclusiva tali materie, concretamente devolute con puntuali norme di attuazione statutaria (d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637).

Anche altri aspetti che possano più o meno cointeressare i valori ambientali, per quanto qui interessa, sono coperti statutariamente dalla competenza legislativa regionale: bonifica (art. 14, lett. b); miniere, cave, torbiere e saline (art. 14, lett. h); acque pubbliche (art. 14, lett. i); caccia e pesca (art. 14, lett. i); igiene e sanità (art. 17, lett. b).

Sulla scorta del proprio assetto statutario, pertanto, la Regione Siciliana, ancor prima della organica definizione dell'ambiente quale corpo di materie unitariamente gestite in sede statale dal Ministero dell'ambiente (legge n. 349/1986) e della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) con la l.r. 6 maggio 1981, n. 98, ha previsto organicamente norme per l'istituzione nel territorio regionale di parchi e riserve naturali.

E sulla scorta di tale assetto normativo ha istituito quattro parchi di rilevante interesse e vastità territoriale, nonché numerosissime riserve naturali.

Né lo Stato, sino ad ora, ha mai interferito con la competenza primaria regionale in materia, neppure dopo la legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.

Tale legge, invero, distingue tra aree protette nazionali e regionali, riservando allo Stato l'istituzione dei parchi e riserve nazionali. Tuttavia tale normativa va correlata con le norme di rango costituzionale che assegnano alla Regione Siciliana, come sopra evidenziato, le funzioni che stanno alla base degli interessi sottesi alla conservazione e tutela di tali aree.

D'altronde, pur contemplando la stessa legge n. 394/1991 tra le aree prioritarie di reperimento l'Etna (art. 34, comma 6, lett. b), lo Stato non è mai intervenuto per rivendicare a sé il parco dell'Etna, invero già previsto dalla stessa l.r. 98/1981 e concretamente istituito con decreto del Presidente della Regione ben quattro anni prima della legge n. 394/1991.

Nè la circostanza che siano state istituite dallo Stato riserve marine può contraddire quanto sin qui evidenziato, dal momento che tali riserve non insistono sul territorio regionale ma nel mare territoriale.

Pertanto nel territorio regionale non dovrebbe esser dato distinguere tra parchi nazionali e regionali, dal momento che tutta la materia correlata all'individuazione delle aree ed all'istituzione di parchi e riserve territoriali va ascritta esclusivamente alla regione stessa.

Ed ancora, la circostanza che l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione contempla la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» quale materia di legislazione esclusiva dello Stato, non può tuttavia fare ritenere modificato il predetto quadro istituzionale delle competenze regionali.

Anzitutto l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 caratterizzato, secondo quanto affermato da codesta ecc.ma Corte (*cf.* sentenza n. 370 del 2006), da «assoluta specialità», garantisce alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome quelle forme di maggiore autonomia previste dal novellato Titolo V della Costituzione, ma non consente in alcun modo di comprimere le competenze e le attribuzioni che si radicano nei singoli Statuti di autonomia.

Sotto altro profilo va ricordato che, in tutte le pronunce successive alla riforma del Titolo V della Costituzione, codesta ecc.ma Corte ha sempre evidenziato (*cf.*, per tutte, sentenza n. 259 del 2004) che la «tutela dell'ambiente» di cui al secondo comma, lett. s), del novellato articolo 117 della Costituzione non è configurabile come una materia in senso stretto ma costituisce un valore costituzionale protetto — trasversale — che, ove coinvolga competenze regionali, attribuisce allo Stato solo «il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale».

Né, in ipotesi, potrebbe ritenersi ricorrente un interesse unitario che potrebbe aver determinato lo Stato ad adottare la norma qui riguardata dell'art. 26, comma 4-*septies*, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, al fine di soddisfare interessi tutelabili solo in sede nazionale.

Un tale interesse, al fine della costituzione di parchi nazionali, potrebbe venire in rilievo solo in presenza di aree di estensione territoriale ultraregionale o internazionale.

Pertanto la disposizione statale di cui all'art. 26, comma 4-*septies*, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, prevedendo parchi nazionali nel territorio della regione e la relativa istituzione da parte di organi statali, determina un grave *vulnus* alle competenze primarie statutariamente garantite alla Regione Siciliana dagli articoli 14, lettere a), b), f), h), i), ed n), e 17, lettera b), dello statuto regionale e delle correlate norme di attuazione, sottraendo alla regione competenze proprie e, peraltro, già abbondantemente ed efficacemente esercitate.

Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Ed ancora, la precitata disposizione di cui all'art. 26, comma 4-*septies*, del decreto legge n. 159/2007 appare violare i principi di ragionevolezza e di non arbitrarietà desumibili dall'art. 3 della Costituzione, nonchè quelli di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione medesima.

La norma in questione, infatti, anzitutto prevede la costituzione di «parchi nazionali» in aree territoriali la cui valenza ed estensione appaiono di portata minore rispetto ai già esistenti parchi regionali dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.

In secondo luogo, la costituzione di tali parchi nazionali andrebbe a sovrapporsi ad aree territoriali già tutelate dalla Regione Siciliana nella forma delle riserve (ad es., isole di Marettimo e Levanzo; isole di Alicudi, Filicudi, Stromboli e Strombolicchio, Salina; e, in ipotesi, Zingaro) o in quanto siti di importanza comunitaria.

Tale sovrapposizione determinerebbe distonie ed inefficienze correlate con la sovrapposizione degli ambiti territoriali e delle competenze dei relativi enti di gestione oltre che delle competenze statali e regionali, incidendo negativamente sul buon andamento dell'attività amministrativa e gestionale.

Violazione dell'articolo 118 della Costituzione.

Sotto ulteriore profilo, la prevista costituzione di parchi ad opera di organi statali viola anche i principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione, determinando l'esercizio di funzioni amministrative a livello statale in assenza di esigenze di esercizio unitario delle funzioni medesime che, in ipotesi, non potrebbero fondarsi sulla ultraregionalità delle aree, stante la natura insulare del territorio siciliano.

Violazione del principio di leale cooperazione.

In ultimo risulta altresì inciso il principio costituzionale di leale cooperazione, già rigorosamente rispettato e attuato, in materia di aree naturali protette nazionali (a prescindere da una puntuale attribuzione di competenza derivante dalle disposizioni dei rispettivi Statuti) dall'articolo 8, comma 3 della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) che nel sancire il principio secondo cui «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede d'intesa», rimette ad una determinazione concordata non soltanto l'istituzione degli indicati parchi (o riserve), bensì anche — come è possibile pacificamente desumere dalla formulazione del comma 1 dello stesso articolo richiamato e costituente con la citata disposizione un corpo organico ed unitario — la relativa, preliminare, individuazione, nonché la conseguente necessaria delimitazione dei confini.

La norma censurata, viceversa, limita l'intesa con la regione al concreto provvedimento istitutivo, che si fonda però sulla già avvenuta individuazione, ancorchè di massima, dei relativi territori, posta in essere in via autonoma, ed illegittimamente, dallo Stato.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, in quanto lesiva delle attribuzioni della Regione siciliana quali risultano sancite dagli articoli 14, lettere a), b), f), h), i), ed n), e 17, lettera b), dello statuto della Regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione, nonché degli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si deposita con il presente atto: 1) Autorizzazione a ricorrere.

Palermo, addì 24 gennaio 2008

Avv. Michele ARCADIPANE - Avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA

N. 7

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Definizione del requisito della «rilevanza dell'attività» dell'ente concessionario - Assunzione di criterio solo quantitativo, in base al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, e non anche qualitativo - Contrasto con le norme comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle norme statutarie e della Costituzione che impongono l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Trattato CE, artt. 43, 49 e 86.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici di rilevanza economica a soggetti privati nei cui confronti esercitino influenza dominante la Provincia, gli enti da essa dipendenti, le comunità comprensoriali e i Comuni - Contrasto con le norme comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle norme statutarie e della Costituzione che impongono l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, violazione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».

- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Trattato CE, artt. 43, 49 e 86.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore* con sede in Bolzano, per la declaratoria di illegittimità costituzionale e conseguente annullamento, della l.p. 16 novembre 2007, n.12 (pubbl. in B.U.R. n. 48 del 27 novembre 2007), recante norme sui «Servizi pubblici locali», con particolare riferimento agli articoli 3, comma 3 e 5, comma 1, di tale legge; e ciò per contrasto e violazione degli artt. 8, comma 1, statuto speciale di autonomia e 117, primo comma, nonché secondo comma, lett. e) Cost.

Nel B.U.R. n. 48/2007 della Provincia autonoma di Bolzano risulta pubblicata la l.p. n.12/2007, con cui vengono dettate alcune disposizioni in merito di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*cf.* art. 1, comma 1, l.p. cit).

Alcune delle disposizioni di tale legge presentano diversi profili di illegittimità costituzionale; per cui, con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso, propone ricorso a codesta ecc.ma Corte ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost.; e ciò per le seguenti motivazioni.

Si premette che le province autonome, pur avendo una competenza legislativa primaria nella materia «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione», *ex* art. 8, comma 2, n. 19, del d.P.R. n. 670/1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sono chiamate a disciplinare tale materia nel rispetto dei limiti posti dall'art. 4 del d.P.R. su citato, tra i quali il rispetto del diritto internazionale e del vincolo comunitario. In proposito va considerato che la materia è oggetto di disciplina del diritto comunitario.

Infatti, nonostante il fatto che i contratti di concessione di pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 92/50, gli enti aggiudicatori che li stipulano sono comunque tenuti a rispettare le norme fondamentali del Trattato, in generale, nonché il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall'art. 12 Trattato CE. Le norme del Trattato più specificamente applicabili alle concessioni di pubblici servizi comprendono, in particolare, l'art. 43, l'art. 49 e l'art. 86 Tratt. CE. Tale è stata la posizione assunta dalla Corte di giustizia nella sentenza C-458/2003, in cui, richiamando la propria giurisprudenza precedente, secondo cui il principio della parità di trattamento degli offerenti ha lo scopo di consentire che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte, a prescindere dalla loro nazionalità, ha precisato che questo principio deve applicarsi anche alle concessioni di pubblici servizi. In particolare, in tale sentenza la Corte, ribadendo quanto già sostenuto nelle cause C-107/98 e 26/03, ha statuito che la concessione di pubblici servizi in assenza di gara non è conforme con il disposto degli artt. 43 e 49 Tratt. CE, né con i principi di parità di trattamento, di non

discriminazione e di trasparenza. Al contrario non occorre applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici o di concessioni di pubblici servizi nel caso in cui un'autorità pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne.

Sulla base di tali premesse, si ritiene che la legge provinciale in esame contrasti con le su citate disposizioni comunitarie e, pertanto violi l'art. 8, comma 1 dello statuto speciale e l'art. 117, primo comma, Cost.

In particolare sono censurabili le seguenti disposizioni della legge in esame:

A) L'art. 3, comma 3 delinea una definizione del requisito della «rilevanza dell'attività» dell'ente concessionario difforme da quella elaborata dalla Corte di giustizia nella sentenza C-340/04. Infatti, mentre la norma provinciale stabilisce che la rilevanza dell'attività debba essere considerata in base al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, il giudice comunitario ha statuito che il requisito della prevalenza debba essere inteso non solo in termini quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi, per cui si può ritenere che la società concessionaria svolga una parte rilevante della sua attività con l'ente che la controlla «solo se l'attività di detta impresa è principalmente destinata all'ente in questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale». Una interpretazione del requisito della «rilevanza dell'attività» meno restrittiva rispetto a quella elaborata dalla Corte di giustizia determina un ampliamento dei casi in cui è possibile il ricorso all'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico, e conseguentemente comporta una effettiva restrizione del regime di concorrenza. Tale disposizione, quindi, contrastando con i principi comunitari in materia di concorrenza (artt. 43, 49, 86 del Trattato CE), viola il combinato disposto degli artt. 8, comma 1 dello statuto e 117, primo comma, Cost.

B) L'art. 5, comma 1, nella misura in cui prevede la possibilità di un affidamento diretto dei servizi pubblici di rilevanza economica a soggetti privati purchè nei loro confronti esercitino influenza dominante i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 della stessa legge, ossia la Provincia di Bolzano e gli enti da essa dipendenti oppure le comunità comprensoriali ed i comuni, contrasta con i principi comunitari riferiti all'affidamento dei servizi ai privati, ed in particolare con requisiti elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze su citate C-107/98 e C-26/03. Infatti, l'affidamento diretto è consentito qualora ricorrano i seguenti requisiti: a) il capitale della società affidataria sia interamente pubblico; b) l'amministrazione eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ossia un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione in modo tale che l'affidatario non possa ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma debba considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa; c) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza. Pertanto, non essendo previsti tali requisiti per l'affidamento in house, la norma in esame si pone in contrasto con gli artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE e conseguentemente viola il vincolo del rispetto del diritto comunitario di cui agli artt. 8, comma 1 dello statuto e 117, primo comma, Cost. Inoltre, tale disposizione può determinare effetti distorsivi sulla libera concorrenza e quindi invade la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

P. Q. M.

Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli art. 3, comma 3 e 5, comma 1, della l.p. di Bolzano n.12/07 per violazione dello statuto speciale di autonomia, art.8, comma 1 e dell'art. 117, primo comma nonché secondo comma, lett. e) della Costituzione.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. del 25 gennaio 2000;
- 2) Copia della legge provinciale impugnata.

Roma, addì 25 gennaio 2008

L'avvocato dello Stato: Paolo COSENTINO

N. 8

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Aiuti in favore di imprese che operano sul territorio regionale - Istituzione di credito di imposta o bonus fiscale a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali - Agevolazione estesa ai tributi statali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie.

- Legge della Regione Campania 28 novembre 2007, n. 12, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2.

Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Aiuti in favore di imprese che operano sul territorio regionale - Istituzione di credito di imposta o bonus fiscale a favore delle imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti o ne stabilizzano l'occupazione - Agevolazione estesa ai tributi statali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie.

- Legge della Regione Campania 28 novembre 2007, n. 12, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta *pro tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2 della legge Regione Campania n. 12 del 28 novembre 2007 recante... «incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale...», pubblicata nel B.U.R. del 3 dicembre 2007, n. 63.

Come si evidenzia nella proposta allegata alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 di approvazione della determinazione di impugnare la legge in questione, quest'ultima presenta profili di illegittimità costituzionale negli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.

Dette norme prevedono misure d'aiuto da concedersi secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 7 del d.lgs. n. 123/1998 (recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) in favore di imprese che operano sul territorio regionale.

In particolare, l'art. 3, comma 2, istituisce un credito d'imposta bonus fiscale a favore delle imprese che effettuano nel territorio regionale nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali, mentre l'art. 4, comma 2, prevede un credito d'imposta o un bonus fiscale a favore di imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti, o ne stabilizzi l'occupazione, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale.

Il legislatore regionale però non circoscrive espressamente l'operatività delle suddette misure di agevolazione entro l'ambito dei soli tributi regionali, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 123/1998, e perciò estende i sistemi di compensazione di tali misure anche ai tributi erariali, in violazione altresì del disposto dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, che, ai commi 1 e 2, consente eventuali compensazioni dei crediti solo relativamente a tributi erariali espressamente indicati.

Tale estensione è preclusa al legislatore regionale: la Corte costituzionale, in relazione ai tributi statali, con la sentenza n. 37/2004, ha chiaramente evidenziato che, fino a quando non avrà avuto luogo l'introduzione dei principi di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, la determinazione dei quali compete allo Stato (che dovrà provvedervi con la legge, sent. Corte cost. n. 303/2003), le regioni non possono innovare la vigente disciplina di promanazione nazionale.

Per i motivi sopra esposti, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, della legge in esame, nell'estendere i sistemi di compensazione anche ai tributi erariali, eccedono dalla competenza regionale disciplinata dal comma 2 dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, violando così l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che la legge impugnata sia dichiarata illegittima nelle disposizioni sopra indicate, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Si produce il testo della legge impugnata ed estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.

Roma, addì 30 gennaio 2008

Il vice avvocato generale: Russo

08C0100

N. 43

Ordinanza del 1° ottobre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Rucco Marcella ed altri contro Ministero della pubblica istruzione ed altro

Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali non di vertice - Cessazione ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 (c.d. «spoils system») - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di categorie non omogenee (dirigenti di vertice e dirigenti non di vertice) - Violazione dei principi di tutela del lavoro, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati.

- Decreto-legge 31 (*recte*: 3) ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 159, 160 e 161, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, 36, 97 e 98.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1411 del 2007, proposto da Rucco Marcella, Caruso Rosina, Ciambrone Raffaele, Buonriposi Donatella, Perna Salvatore, Berardi Franca, Piazza Ettore, Binacchi Maurizio, Agresta Angelo, Anselmo Sally Paola, Caturano Mariangela, Pagni Adelmo, Ferrario Agnese, Rocchetti Claudia Maria Rosaria, Macchi Mario Giusto, Lodo Antonio, Cossu Maria Francesca, Sini Paola, Novembri Graziella, Zitolo Nicola, rappresentati e difesi dal prof. Avv. Antonio Palma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, al Foro Traiano I/A;

Contro Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*; Ministero della pubblica istruzione, Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge, per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

del decreto del 1° dicembre 2006 del Ministero della pubblica istruzione, avente ad oggetto l'autorizzazione al conferimento di n. 91 incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5-*bis* e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

della nota prot. n. 1012 del 2 dicembre 2006 del Ministero della pubblica istruzione, Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione a firma del Capo Dipartimento *pro tempore*;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente per quanto lesivo della situazione soggettiva dei ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Visti i motivi aggiunti notificati in data 20 aprile 2007;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 luglio 2007 il consigliere Massimo Luciano Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

1. — Con ricorso notificato in data 29 gennaio 2007, i ricorrenti, nella qualità di destinatari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della pubblica istruzione, impugnano i provvedimenti ministeriali in epigrafe, chiedendone, in via cautelare, la preliminare sospensione degli effetti.

1.1. — Premettono, in fatto:

che con i commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 la disciplina di cui al comma 8 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede che gli incarichi dirigenziali di vertice «cessano decorsi giorni dal voto di fiducia del Governo», è stata estesa anche agli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-*bis* e 6 di detto art. 19;

che, sulla scorta di quanto precede, il Ministero della pubblica istruzione ha emesso, in data 1° dicembre 2006, un decreto avente ad oggetto l'autorizzazione a conferire n. 91 incarichi di livello dirigenziale non generale per il Ministero della pubblica istruzione e per gli Uffici scolastici generali;

che, il successivo 2 dicembre, il capo del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, ha inviato una circolare ai direttori generali degli Uffici scolastici centrali e regionali nella quale chiede a questi ultimi di invitare i soggetti per i quali è cessato l'incarico dirigenziale in base alla predetta normativa a riassumere il servizio presso le amministrazioni di appartenenza;

che, alla luce di tale circolare, ai ricorrenti è stata comunicata la cessazione dell'incarico dirigenziale loro affidato nonostante la perdurante efficacia dei relativi contratti.

1.2. — Deducono, in diritto:

a) — Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dei commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost..

Il comma 5-*bis* dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che «Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti».

Il comma 6 del medesimo art. 19 prevede che «Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con espenenza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegno, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

Con la legge n. 286/2006, e seguatamente con il comma 159 dell'art. 2, all'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono inserite le seguenti: «al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,».

Con il comma 160 è stato aggiunto che «Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle agenzie, incluse le agenzie fiscali».

Infine, con il comma 161 è stato fissato un regime transitorio prevedendosi che «In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le agenzie, incluse le agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere».

In ragione del riferito quadro normativo, evidenziano i ricorrenti come con le innovazioni poste dal d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, cessano, decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo, non solo gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 dell'art. 19, e cioè gli incarichi attinenti alle posizioni dirigenziali di vertice delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ma anche gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-bis e 6, con ingiustificata estensione del fenomeno del c.d. *spoil system*, e cioè del meccanismo in forza del quale il titolare di una funzione dirigenziale — segnatamente di quella connotata da un marcato nesso fiduciario con il potere esecutivo — può essere rimosso anzitempo. Con la conseguenza che «al mutamento della maggioranza politica, l'intera classe di amministratori, cioè non solo quelli che operano al vertice delle strutture connesse al potere governativo, cessa lo svolgimento delle proprie competenze, in modo che il Governo subentrante sia libero di affidare gli incarichi dirigenziali ai soggetti — a dir così — più apprezzati».

L'equiparazione configurata dalla predetta normativa tra i dirigenti in posizione apicale (art. 19, comma 3) e i dirigenti svolgenti funzioni tecnico-amministrative (commi 5-bis e 6) si porrebbe, a detta dei ricorrenti, in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., il quale prevede che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge».

Richiamato quanto affermato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 25 del 1966 in ordine al principio sancito dall'art. 3 Cost. («l'eguaglianza è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura: esso vieta cioè che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate») sostengono i ricorrenti che con la normativa dettata con i commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 vengono accomunate nella disciplina delle interruzioni dell'attività dirigenziale due situazioni diverse per natura dell'attività, per modalità di nomina, per rapporto con il potere esecutivo, per poteri e incidenza sull'attività amministrativa.

Infatti, i soggetti nominati *ex* comma 3, art. 19, d.lgs. n. 165/2001, si annotano per l'assoluta apicalità dell'incarico, che richiede un evidente nesso fiduciario con l'esecutivo, cambiato il quale in capo ai dirigenti in parola si verificherebbe un effetto, per così dire, «ghigliottina». Tali incarichi sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, e i soggetti cui questi vengono conferiti coadiuvano l'organo politico nello svolgimento della sua attività. Tali incarichi sono propri solo dei dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o di persone in possesso di spiccate e specifiche qualità professionali.

Diversamente, gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-bis e 6, art. 19, hanno una distinta modalità di nomina (sono conferiti dalle singole amministrazioni), da ciò discendendo la mancanza di nesso fiduciario con il potere esecutivo. Distinti sono i requisiti per l'affidamento di tali incarichi, così come distinti sono i compiti svolti, atteso che quelli svolti dai dirigenti non generali consistono nella mera attività tecnica e gestionale.

Attesa l'evidenziata diversità tra i due tipi di incarichi, sostengono i ricorrenti la non rispondenza di quanto riportato nei lavori preparatori della legge in questione, e cioè che «la disciplina già prevista per la conferma degli incarichi di segretario generale e di capo Dipartimento, in ragione del loro carattere fiduciario sia estesa anche agli altri incarichi di livello dirigenziale ugualmente connotati da una specifica caratterizzazione fiduciaria in quanto affidati dall'organo politico» ciò inducendo a ritenere che la modifica legislativa in parola si basi su un falso presupposto.

Soggiungono poi i ricorrenti come la continuità nell'attività lavorativa dei dirigenti non generali è essenziale per il buon funzionamento dell'amministrazione, donde l'irragionevolezza che ad ogni cambio di Governo debbano cambiare tutti i dirigenti non generali, così paralizzando la macchina amministrativa.

La normativa posta con la legge n. 286/2006 sarebbe in contrasto anche con l'art. 97 Cost., e segnatamente con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

Tale normativa, infatti, si pone come invasiva dell'autonomia organizzativa propria di ogni amministrazione pubblica incidendo sulla possibilità di quest'ultima di affidare, e di stabilire la durata degli incarichi dirigenziali non generali, a soggetti che ritiene maggiormente meritevoli per l'efficienza del servizio e di valutarne l'operato ai fini della conservazione di detti incarichi.

Nella situazione all'esame, vanificando la discrezionalità propria della p.a. di curare autonomamente la ricerca e la cura dell'interesse pubblico, i ricorrenti vengono deposti ope legis dall'incarico contrattualmente assunto indipendentemente da qualunque specifica valutazione della posizione e dell'operato di ciascuno di essi.

La normativa legislativa *de qua* configgerebbe inoltre con l'art. 98 Cost., il quale, stabilendo che gli impiegati pubblici sono «al servizio esclusivo della Nazione», ha inteso sancire la loro «appartenenza» alla comunità e «slegare» la loro investitura dal potere politico. Con la legge n. 6/2006 diversamente gli incarichi dirigenziali sono condizionati al gradimento del potere politico, divenendo quasi irrilevante la professionalità, il *curriculum* e la capacità dimostrata nel corso dello svolgimento degli incarichi svolti.

b) Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dei commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 per violazione degli artt. 41, 35 e 36 Cost..

L'estensione dello *spoils system* agli incarichi dirigenziali non di vertice sarebbe peraltro idonea a incidere sull'autonomia contrattuale delle parti che, ancorché non oggetto di specifica previsione nel sistema costituzionale, troverebbe fondamento, a detta dei ricorrenti, negli artt. 41 e 42 Cost.; tanto in ragione del fatto che l'autonomia contrattuale si pone come strumento necessario dell'iniziativa economica con la conseguenza che ogni limite posto dal legislatore alla seconda si risolve in un limite alla prima.

Consegue che ogni limite all'autonomia contrattuale (scelta del contraente, contenuto e durata del rapporto di lavoro) deve rispondere a precise e individuate esigenze di carattere non contingente e non arbitrario, preordinate al raggiungimento di scopi legati alla «utilità sociale». Orbene, sostengono i ricorrenti, nella disciplina introdotta con i commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 non sarebbe rinvenibile alcuna utilità sociale tale da giustificare la risoluzione di diritto dei contratti in corso di efficacia dei dirigenti.

La risoluzione del rapporto di lavoro, disposta *ex lege*, contrasterebbe anche con l'art. 35, primo comma, Cost. a mente del quale «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». L'anticipata risoluzione lede infatti il legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella validità, durata ed effetti del contratto stipulato e stride con il generale principio di stabilità dei contratti di lavoro e al conseguente divieto di recedere dai medesimi senza idonee garanzie e giustificazioni. Pertinente è in proposito l'affermazione della Corte costituzionale che «l'applicabilità al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti delle disposizioni previste dal codice civile comporta non già che la pubblica amministrazione possa recedere dal rapporto stesso, ma semplicemente che la valutazione dell'idoneità professionale del dirigente è affidata a criteri e a procedure di carattere oggettivo — assistite da un'ampia pubblicità e dalla garanzia del contraddittorio, a conclusione delle quali soltanto può essere esercitato il recesso» (sent. n. 313/1996).

La disciplina legislativa qui censurata violerebbe anche l'art. 36 Cost., il quale dispone che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro ed in ogni caso ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Alla risoluzione di diritto dei contratti stipulati dai ricorrenti con la propria amministrazione, discenderebbe, secondo l'assunto dei ricorrenti medesimi, un demansionamento e un pregiudizio patrimoniale, cui sarebbe dovuto seguire il pagamento di un indennizzo o la previsione di qualunque altra forma di reintegrazione patrimoniale, così da preservare almeno la sfera patrimoniale, considerata l'irreparabilità del danno alla carriera.

Esistono peraltro alcune fattispecie in relazione alle quali il legislatore ha apprestato strumenti di indennizzo al fine di porre rimedio al pregiudizio arrecato al privato nel perseguimento dell'interesse pubblico, di fronte al quale l'interesse del singolo deve piegarsi: in proposito si citano, in via esemplificativa, i casi previsti dagli artt. 11 e 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, in tema rispettivamente ai accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento e di revoca del provvedimento.

c) Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e della contraddittorietà. Violazione di legge (art. 19, commi 5-*bis* e 6, d.lgs. n. 165/2001; art. 2, comma 161, legge n. 286/2006).

L'impugnato decreto ministeriale del 1 dicembre 2006 sarebbe afflitto da eccesso di potere per difetto di istruttoria, ponendosi in manifesto contrasto con la normativa di cui è stata dedotta la non conformità a Costituzione.

Infatti, nel decreto infatti si afferma, da un lato, che «il numero dei dirigenti di seconda fascia in servizio, appartenenti al ruolo dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica risulta insufficiente»; dall'altro, che «il blocco delle assunzioni ... non consente di procedere alla copertura dei posti dirigenziali non generali vacanti con il ricorso alle procedure ordinarie di reclutamento».

Rammentano i ricorrenti, richiamando i lavori preparatori della legge n. 286/2006, come la modifica di cui si deduce l'illegittimità costituzionale trova presupposto, per un verso, nel fatto che l'assunzione mediante affidamento si pone «in violazione del principio generale dell'ordinamento, confermato anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti, secondo cui il meccanismo ordinario di attribuzione degli incarichi dirigenziali va riferito alla dirigenza dei ruoli della pubblica amministrazione, assunta per pubblico concorso; per un altro, nella volontà "di conseguire risparmi di spesa"».

I provvedimenti impugnati non rispetterebbero la *ratio* e la lettera della modifica all'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto autorizzare il conferimento di 91 nuovi incarichi dirigenziali non generali e nel contempo invitare i precedenti dirigenti a riprendere servizio presso le amministrazioni di appartenenza, con la stipula di un nuovo contratto, non attuano la prescrizione dell'art. 97 Cost. dell'assunzione previo concorso, nè perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa, determinandone, se mai, l'aggravio.

L'ulteriore contraddittorietà dei provvedimenti emergerebbe dal fatto che alla data del 1° dicembre 2006, quando è intervenuta l'autorizzazione ministeriale alle 91 nuove assunzioni, non vi era carenza di organico atteso che i ricorrenti erano ancora in servizio.

Dall'ora evidenziata circostanza conseguirebbe altro profilo di illegittimità nell'operato della p.a. individuabile nella violazione dei limiti percentuali previsti dai commi 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, per l'assunzione dei dirigenti non generali, nonché quelli contenuti nel comma 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006.

d) Violazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990).

I provvedimenti impugnati non conterrebbero adeguata motivazione idonea a far comprendere l'*iter* logico-giuridico seguito dal Ministero nell'autorizzare le 91 assunzioni e nel ripartirle tra le diverse amministrazioni scolastiche.

1.3. — Con atto notificato in data 20 aprile 2007 i ricorrenti impugnano il d.P.C.m. del 16 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, con il quale sono stati autorizzati una serie di Ministeri, enti pubblici non economici e Agenzie a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato; in particolare, l'impugnativa è rivolta nella parte in cui il Ministero della pubblica istruzione viene autorizzato a coprire 400 posti di funzionario e 130 posti di dirigenti tecnici.

I ricorrenti, che ripropongono in sostanza le censure già formulate con il gravame principale, sostengono che il summenzionato d.P.C.m. sarebbe viziato da illegittimità derivate dall'incostituzionalità dei commi 159, 160 e 161 dell'art. della legge n. 286/2006, nonché da eccesso di potere sotto i distinti profili della contraddittorietà, del difetto di istruttoria e del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

2. — Resiste al ricorso l'amministrazione scolastica intimata, la quale contesta l'affermazione (ritenuta fuorviante) secondo cui con i precitati commi dell'art. 2 della legge n. 286/2006 la disciplina contenuta all'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 sarebbe stata estesa *sic et simpliter* agli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-*bis* e 6 del medesimo art. 19.

La resistente evidenzia come il comma 161 del precitato art. 2 contenga una disposizione transitoria, sicché solo in sede di prima applicazione della legge n. 286/2006, gli incarichi in questione, «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore» del medesimo decreto. È a tale disposizione transitoria, e non alla disciplina con carattere di permanenza del novellato art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, che l'amministrazione ha inteso dare applicazione con i provvedimenti qui impugnati; i quali sono stati adottati nell'ambito della facoltà organizzativa riservata ad ogni amministrazione, non sindacabile se non per violazione di norme primarie ovvero per manifesta illogicità o disparità di trattamento.

Soggiunge la resistente come il *thema decidendum* vada circoscritto alla sola disciplina transitoria di cui al comma 161 e che il termine ivi previsto è diverso da quello contenuto nell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non solo in senso quantitativo (sessanta giorni nel primo caso, novanta nel secondo), ma soprattutto concettuale in quanto nell'un caso l'operatività della cessazione è condizionata alla mancata riconferma dell'incarico, mentre nell'altro non conosce eccezioni.

Quanto alle censure che, procedendo dalla diversità tra gli incarichi di vertice e quelli di cui ai commi 5-*bis* e 6, desumono l'illegittima assimilazione di questi ultimi ai fmi dell'automatica cessazione dell'incarico al cambio dell'Ese-

cutivo, osserva l'amministrazione che, con le modalità di cui ai detti commi, possono essere conferiti anche incarichi dirigenziali di livello generale e non solo incarichi di seconda fascia; che trattasi pur sempre di incarichi *intuitu personae*, la cui valutazione è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dell'autorità conferente, sicché appare coerente che una nuova e diversa autorità subentrante possa individuare soggetti diversi con caratteristiche più rispondenti ai propri obiettivi programmatici; che comunque si tratta pur sempre di procedure di conferimento di una limitata percentuale di incarichi dirigenziali e non certo della totalità dei posti in organico, sicché è del tutto irrealistica la paventata «paralisi della macchina amministrativa».

Si sottolinea poi che con la normativa qui censurata è stata disposta la cessazione di incarichi conferiti a tempo determinato, cui accedevano contratti individuali che tutti i destinatari, tra cui i ricorrenti, hanno sottoscritto; con la conseguenza che essi erano del tutto consapevoli il loro incarico sarebbe cessato alla data di naturale scadenza e che con esso sarebbe scaduto il relativo contratto; peraltro, nelle norme di riferimento non si rinviene alcuna disposizione che autorizzasse l'aspettativa di un nuovo incarico o che assumesse lo svolgimento dell'incarico cessato come titolo per l'accesso alla qualifica dirigenziale e al relativo ruolo.

Nell'ipotesi «a regime» ci si trova poi di fronte a un fatto assimilabile alla scadenza di un ordinario contratto di diritto privato che non comporta, in quanto non prevista, alcuna necessità di valutazione dell'operato del contraente incaricato, né alcuna ipotesi di rinnovo o di riconferma.

A detta della resistente, la norma applicata, e della quale si contesta la legittimità costituzionale, non ha fatto — e per una sola volta — che anticipare quello che sarebbe stato il naturale epilogo dell'incarico; si soggiunge, sotto altro verso, che il più volte menzionato comma 161 ha mantenuto l'obbligo per l'amministrazione di versare il corrispettivo economico previsto (fino alla scadenza naturale del contratto), con l'intento di salvaguardare il contraente più debole (in quanto non garantito da un sottostante rapporto di servizio con la p.a.) dalle conseguenze sfavorevoli della cessazione anticipata del contratto.

La previsione, da parte della norma transitoria *de qua*, della mera eventualità di una conferma nell'incarico dirigenziale, non giustificherebbe la pretesa di un provvedimento motivato in ordine appunto alla mancata conferma e meno che mai di una sequenza procedimentale *ad hoc*, con la partecipazione dell'interessato.

3. — Alla camera di consiglio del 22 marzo 2007, i ricorrenti hanno rinunciato alla tutela cautelare in vista della sollecita definizione nel merito del ricorso.

Il quale, sulle conclusioni delle parti, è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 16 luglio 2007.

4. — Va *in limine* definito il *thema decidendum* posto dalla controversia all'esame, anche alla luce delle osservazioni formulate in proposito dalla difesa erariale.

4.1. — I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, impugnano il decreto ministeriale 1 dicembre 2006, con il quale è stato autorizzato il conferimento di 91 incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001; impugnano altresì la nota prot. n. 1012 del successivo 2 dicembre con la quale il capo Dipartimento del medesimo Ministero ha inviato una circolare ai direttori generali degli Uffici scolastici centrali e regionali nella quale chiede a questi ultimi di invitare i soggetti, già destinatari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dei commi 5-*bis* e 6 del 2, commi 159, 160 e 161, del d.l. n. 262/2006 convertito nella legge n. 286/2006, a riassumere il servizio presso le amministrazioni di appartenenza.

I ricorrenti, cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5-bise 6 del precitato art. 19, sono cessati dall'incarico per effetto della richiamata normativa del 2006 che ha risolto i relativi rapporti di lavoro ancorché efficaci e quindi in via di svolgimento.

In particolare, i ricorrenti sono stati destinatari del comma 161 dell'art. 2 del d.l. n. 262/2006, il quale ha dettato la seguente disciplina transitoria: «In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere».

Consequente all'applicazione della norma, che ha comportato *ope legis* la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali già ricoperti dai ricorrenti, è stata l'adozione dei provvedimenti ministeriali impugnati sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti.

Di tali provvedimenti viene dedotta, con i primi tre motivi di ricorso, l'illegittimità in via derivata dall'incostituzionalità dei commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006. È però evidente che la censura di non conformità a Costituzione si appunta *principaliter* sulla norma di cui è stata fatta specifica applicazione, e cioè sulla norma transitoria dettata con il summenzionato comma 161.

Ciò non significa però, secondo quanto opposto dalla difesa dell'amministrazione, che il *thema decidendum* va da circoscritto al vaglio di costituzionalità della sola disciplina transitoria di cui è stata fatta applicazione, atteso che tale disciplina si pone in logica e giuridica connessione con quella introdotta in via generale con il comma 159 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 che ha ampliato la platea di destinatari del comma 8 dell'art. 19 della legge n. 165/2001, estendendo il c.d. *spoils system* anche agli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai più volte menzionati commi 5-bis e 6 di detto art. 19.

In proposito, non rileva la circostanza che, a differenza della disciplina a regime, nella norma transitoria si menzioni la possibilità della conferma dell'incarico quale ipotesi idonea a escludere la cessazione anticipata dell'incarico, perché quel che viene fundamentalmente contestato dai ricorrenti è l'illegittimità, sotto più profile costituzionali, dell'anticipata cessazione del loro rapporto di servizio il che riguarda più direttamente la norma applicata (comma 161 che prevede la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali in questione al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 286/2006, ove non confermati entro detto termine, ma non può logicamente non interessare la norma con previsione a regime (comma 159) che correla la cessazione degli incarichi dirigenziali al novantesimo giorno «dal voto sulla fiducia del Governo».

4.2. — Tanto premesso, ritiene il Collegio che la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso sia rilevante e non manifestamente infondata.

4.2.1. — Quanto alla rilevanza è evidente come l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, della legge n. 286/2006 renderebbe illegittimi i provvedimenti di cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali già conferiti ai ricorrenti e caducherebbe i provvedimenti impugnati, adottati in applicazione della normativa introdotta con l'anzidetto art. 2, legittimando i ricorrenti all'esperimento di eventuali azioni risarcitorie.

4.2.2. — Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità prospettate, il Collegio, aderendo alle argomentazioni difensive svolte in ricorso, ritiene che la normativa primaria qui censurata configli:

a) con l'art. 3, primo comma, Cost., e con il principio di eguaglianza da esso proclamato.

Con i commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 vengono ricondotti sotto una medesima disciplina, implicante l'interruzione automatica e anticipata della funzione dirigenziale (art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/2001), due situazioni affatto distinte, sicché la loro assimilazione giuridica non sembra trovare razionale giustificazione.

Infatti, gli incarichi dirigenziali menzionati al comma 3 dell'art. 19 si connotano per il rapporto fiduciario che lega i titolari di detti incarichi al potere governativo, caratterizzazione peculiare espressa dalla modalità con cui tali soggetti vengono nominati (gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente) e dalla natura dell'attività da essi dispiegata (gli incaricati coadiuvano nell'attività di indirizzo politico l'organo esecutivo).

Diversamente, gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-bis e 6 dell'art. 19, in quanto assegnati direttamente dalle singole amministrazioni, sono privi dell'evidenziata caratterizzazione fiduciaria riscontrabile negli incarichi di cui al comma 3; quanto poi alla natura e all'incidenza della funzione dirigenziale sottesa a tali incarichi, trattasi normalmente di attività tecniche e gestionali cui sono estranei i profili di politicità che accedono agli incarichi dirigenziali di vertice.

Consegue, giusta l'annotazione contenuta in ricorso, che «il rapporto fiduciario che si instaura tra potere esecutivo e dirigenza di vertice, con ogni probabilità, giustifica che un nuovo Governo abbia la facoltà di ridisegnare l'intero apice dell'amministrazione, la cui omogeneità di vedute, pensiero politico e di obiettivi programmatici è vitale per un'azione di governo coordinate», trovando il fenomeno dello *spoils system* origine e giustificazione nell'ora riferita e conchiusa fattispecie, donde l'irragionevolezza dell'estensione dell'istituto ai distinti incarichi dirigenziali di cui si è fatta menzione.

In proposito deve precisarsi che tale estensione, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (pag. 8), non coinvolge «tutti i dirigenti generali» determinando una «mobilità» tale da «paralizzare la macchina amministrativa», atteso — giusta l'annotazione della difesa erariale — che le modalità di cui ai commi 5-bis e 6 possono essere conferiti anche a dirigenti non generali e che le contestate procedure di conferimento sono comunque confermate nei limiti percentuali fissati in detti commi.

Le puntualizzazioni che precedono non rifluiscono comunque sulla rilevanza e fondatezza della censura di legittimità costituzionale qui dedotta e su quelle che seguono;

b) con l'art. 97 Cost. e, in particolare, con il principio di buona andamento dell'amministrazione.

Premesso, come ben si sostiene in ricorso, che il principio di buon andamento postula che l'amministrazione si doti di agenti di comprovata qualificazione professionale, è connaturale al principio che l'adibizione di detti agenti essi alla funzione amministrativa sia caratterizzata da tendenziale stabilità in modo da assicurare una certa continuità nel *modus operandi* della p.a.

Orbene, il sistema normativo qui censurato, comprimendo sul piano temporale la durata degli incarichi dirigenziali conferiti dall'amministrazione, comprime lo spazio costituzionalmente riservato a quest'ultima in ordine alla possibilità di scegliere modi, mezzi e tempi della propria organizzazione amministrativa; in particolare, di poter autonomamente decidere e all'esito di una valutazione delle attività disimpegnate dai propri funzionari, se questi debbano o meno cessare dagli incarichi conferiti dall'amministrazione medesima.

Ipotizzare invece, come consente il sistema legislativo *de quo*, di azzerare ope legis gli incarichi contrattualmente assunti, lungi dal realizzare l'esigenza costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sottende l'intento di favorire il reclutamento «di nuovi dirigenti legati al nuovo Esecutivo»;

c) con l'art. 98 Cost., per il quale gli impiegati pubblici sono «al servizio esclusivo della Nazione».

Le considerazioni da ultimo formulate, in ordine alla sostanziale *ratio* sottesa alla disciplina introdotta con l'art. 2, commi 159, 160 e 161 della legge n. 286/2006, induce a ritenere la violazione del canone costituzionale sopra richiamato, con vanificazione del principio che vuole il pubblico funzionario sottratto a condizionamenti che possano in qualche modo minare la sua imparzialità.

La imposta turnazione degli incarichi dirigenziali in questione rende l'assegnazione di questi ultimi — come pertinentemente prospettato in ricorso — legata soltanto al gradimento politico, così privando di rilevanza le capacità professionali dimostrate nel corso di svolgimento di detti incarichi;

d) con l'art. 35, comma 1 Cost., per il quale «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni».

Non può dubitarsi del fatto che la risoluzione *ex lege* del rapporto di lavoro si pone come lesiva dell'affidamento sorto in capo ai ricorrenti a seguito della stipula del relativo contratto; non può del pari dubitarsi che l'anticipata interruzione del rapporto lavorativo, operata senza motivazione e giustificazione e in assenza di una qualche garanzia procedimentale, sia ulteriormente lesiva della dignità dei ricorrenti, nella qualità di lavoratori, in quanto incisi da un provvedimento che in sostanza si atteggia come «ingiusto licenziamento».

In proposito va richiamato l'insegnamento della Corte costituzionale secondo cui la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti non implica alcuna possibilità per la p.a. di recedere dal rapporto, «ma semplicemente che la valutazione dell'idoneità professionale del dirigente è affidata a criteri e a procedure di carattere oggettivo — assistite da un'ampia pubblicità e dalla garanzia del contraddittorio, a conclusione delle quali soltanto può essere esercitato il recesso» (cit. sent. n. 313/1996);

e) con l'art. 36 Cost., il quale dispone che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

L'anticipata cessazione del rapporto di lavoro, incidendo ingiustificatamente (alla luce di quanto sopra enunciato) sui rapporti contrattuali ancora in corso di svolgimento, ha certamente determinato in capo ai ricorrenti un pregiudizio patrimoniale ravvisabile nel venir meno degli effetti economici dei contratti già stipulati.

Il Collegio condivide la prospettazione secondo cui, in presenza di un pregiudizio in capo ai privati riveniente dalla funzionalizzazione di un interesse pubblico (sono state in proposito pertinentemente citate le fattispecie disciplinate agli artt. 11 e 21-*quinquies* della legge n. 241/1990), la p.a. sia tenuta al pagamento di un indennizzo o comunque a disporre una forma di reintegrazione patrimoniale mirata a preservare la sfera patrimoniale dei soggetti danneggiati.

Peraltro, nel caso all'esame, non è dato rinvenire l'esistenza di un effettivo pubblico interesse giustificativo della risoluzione di contratti di lavoro ancora validi, sicché tanto più le norme censurate avrebbero dovuto prevedere un effetto riparatore al pregiudizio arrecato ai destinatari dei provvedimenti interrottivi.

Deve poi in proposito rilevarsi — con ciò emergendo una disparità di trattamento (apprezzabile *ex art.* 3 Cost.) operata dal comma 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 — che la preservazione del trattamento economico è stata prevista solo per «gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni», con la conseguenza che la qualità di *intraneus* alla p.a. viene irragionevolmente assunta come circostanza giustificativa di un trattamento deteriore rispetto all'*extraneus*.

4.2.3. — Rileva peraltro il Collegio come, da ultimo, con la recente sentenza n. 103/2007, la Corte costituzionale, pronunciando su questione che presenta forti analogie con la tematica dedotta nel presente giudizio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002 («Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e private») nella parte in cui, in relazione agli «incarichi di funzione dirigenziale di livello generale» stabilisce che gli stessi cessano automaticamente il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge.

La Corte ha rilevato che la norma summenzionata, «prevedendo un meccanismo (cosidetto *spoil system una tantum*) di cessazione automatica, *ex lege* e generalizzata degli incarichi dirigenziali di livello generale al momento dello spirare del termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame (*id est*: legge n. 145/2000), si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione».

Ciò in quanto la disposizione, come formulata, «determinando una interruzione, appunto, automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito, viola, in carenza di garanzie procedurali, gli indicati principi costituzionali e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa».

Ha soggiunto la Corte, richiamando gli esiti della complessa evoluzione legislativa che ha interessato il settore della dirigenza statale pervenendo a un nuovo atteggiarsi del rapporto tra politica e amministrazione, che le leggi di riforma della p.a. «hanno disegnato un nuovo modulo di azione che misura il rispetto del canone dell'efficacia e dell'efficienza alla luce di risultati che il dirigente deve perseguire nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita»; donde l'evidenza che «la previsione di una anticipata cessazione *ex lege* del rapporto in corso impedisce che l'attività del dirigente possa espletarsi in conformità al modello di azione sopra indicato».

Facendo applicazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 193/2002 e ordinanza n. 11/2002), nella sentenza n. 103/2007 si ribadisce la necessità «che ... sia comunque garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni — connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa — per le quali ritenga di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall'altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato».

L'esigenza dell'ora indicata fase procedimentale è ritenuta dalla Corte essenziale anche in ragione del rispetto del giusto procedimento amministrativo positivizzato dalla legge n. 241/1990, «all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo giurisdizionale. Ciò anche al fine di garantire — attraverso la esternazione delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall'organo politico — scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione dell'attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale della imparzialità dell'azione amministrativa. Precetto, questo, che è alla base della stessa distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e organi burocratici e cioè tra l'azione di governo — che è normalmente legata alle impostazioni di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza — e l'azione dell'amministrazione, la quale, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzioni di parte politiche e dunque al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.), al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento».

Gli assunti argomentativi della Corte, dei quali si è ritenuto di riportare ampi stralci, sono significativamente espressivi in quanto consonanti alle censure di illegittimità costituzionale dedotte in ricorso nei riguardi di una normativa (art. 2, commi 159, 160 e 161 della legge n. 286/2006) che presenta profili di sostanziale identità con quella sottoposta al vaglio del giudizio della Corte medesima (art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002); in particolare, delle censure che si appuntano sulla violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione.

5. — Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, del d.l. 31 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286, per contrasto con gli artt. 3, 97, 98, 35, comma 1, e 36 della Costituzione.

Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'alt. 23 della legge li marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, del d.l. 31 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286, per contrasto con gli artt. 3, 97, 98, 35, comma 1, e 36 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2007.

Il Presidente: CORASANTI

Il consigliere estensore: CALVERI

08C0130

N. 44

*Ordinanza del 7 novembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Palermo
nel procedimento penale a carico di Zarcone Silvestre*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, commi primo e quinto, come sostituiti dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, con riferimento all'art. 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti del procedimento penale n. 818/05 R.G.N. R. e n. 342/05 R.G. giudice di pace a carico di Zarcone Silvestre, nato a Palermo il 7 ottobre 1960, chiamato a rispondere del reato p. e p. all'art. 582, comma 2 c.p. commesso in Palermo il 22 luglio 2003.

Rilevata l'applicabilità dei termini prescrizionali di cui all'art. 157 c.p. come modificati dall'art. 6, legge n. 251/2005.

Considerato che per il reato *de quo* ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000 possono irrogarsi le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena pecuniaria, con l'applicabilità del termine prescrizionale di anni 3;

Visto l'art. 58, decreto legislativo n. 274/2000 che parifica le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità per ogni effetto giuridico alla pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria, rendendosi applicabile il termine prescrizionale di cui all'art. 157, comma 1 c.p. di anni sei per i delitti e quattro per le contravvenzioni aumentabili di un quarto.

Rilevato che per i reati di competenza del giudice di pace si prevedono termini di prescrizione diversi a seconda se punibili con la sola pena pecuniaria o con pena diversa osserva che:

il reato per il quale oggi è processo è di competenza del giudice di pace e pertanto soggetto al trattamento sanzionario di cui all'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000;

in relazione alla pena prevista sarebbe applicabile il termine di prescrizione di anni tre aumentabile di un quarto restando più favorevole tale trattamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 157, commi 1 e 5 c.p. come modificati dalla legge n. 251/2005 e con riferimento all'art. 58, decreto legislativo n. 274/2000 nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di tre anni si applichi oltre che ai reati con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria a tutti i reati di competenza del giudice di pace.

Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza di cui è data lettura in udienza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e all'imputato e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 7 novembre 2007

Il giudice di pace: PACE

08C0131

N. 45

*Ordinanza del 10 aprile 2003 emessa dalla Corte d'appello di Napoli
sul reclamo proposto da Cangiano Antonella contro Giaquinto Angelo ed altri*

Fallimento e procedure concorsuali - Reclamo avverso decreto di chiusura del fallimento pronunciato dal tribunale - Previsione, nell'originario testo dell'art. 119, comma secondo, del R.D. n. 267 del 1942, del termine di quindici giorni decorrente dalla data di affissione dell'estratto del decreto alla porta esterna del tribunale - Ritenuta tardività del reclamo proposto un mese dopo la detta affissione da un creditore della massa non integralmente soddisfatto - Omessa previsione della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo, per i soggetti legittimati agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data della comunicazione agli stessi dell'estratto del decreto, anziché dalla data di affissione alla porta esterna del tribunale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 119, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la presente ordinanza a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del 26 marzo 2003 sul reclamo proposto in data 13 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 119 l.f., da Cangiano Antonella, nata a Benevento il 5 giugno 1954 ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Chiaia n. 216, presso lo studio dell'avv. Angelo Peluso, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale e nomina a margine del reclamo nei confronti di Giaquinto Angelo, nato a San Gennarello di Ottaviano il 1° dicembre 1946, e della Arredamenti Duegi di Giaquinto Angelo s.a.s., in persona del suo legale rappresentante, Angelo Giaquinto, domiciliati in Ottaviano, alla via Cortile Vitani n. 6, nonché del fallimento della Arredamenti Duegi di Giaquinto Angelo s.a.s. nonché di Giaquinto Angelo, in persona del curatore, rag. Rosario Chirico, domiciliato in Napoli, al corso Amedeo di Savoia n. 172, avverso il decreto

di chiusura del fallimento della Arredamenti Duegi di Giaquinto Angelo s.a.s. e di Giaquinto Angelo emesso, ai sensi dell'art. 118 n. 2 l.f., dal Tribunale di Nola in data 20 novembre/10 dicembre 2002.

Motivi della decisione

Il reclamo in esame risulta proposto dall'avv. Antonella Cangiano — titolare di un credito prededucibile liquidato dal giudice delegato, ma non integralmente soddisfatto prima che la procedura fallimentare nei confronti della Arredamenti Duegi di Giaquinto Angelo s.a.s. e di Giaquinto Angelo fosse chiusa ai sensi dell'art. 118 n. 2 l.f. e, dunque, certamente legittimata a proporre siffatta impugnazione — il 13 gennaio 2003 mediante il deposito nella cancelleria di questa Corte del relativo ricorso, allorché era già scaduto il termine di quindici giorni previsto dall'art. 119, comma 2, l.f. per la sua proposizione, che decorre dalla data dell'affissione per estratto alla porta esterna del tribunale del decreto di chiusura del fallimento; affissione che, nella specie, risulta eseguita il 13 dicembre 2002.

Andrebbe, pertanto, dichiarato inammissibile poiché tardivo.

Tuttavia, questa Corte sospetta che l'art. 119, comma 2, l.f., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'affissione per estratto alla porta esterna del tribunale del decreto di chiusura del fallimento il termine di quindici giorni previsto per la proposizione del reclamo avverso il decreto medesimo, non sia rispettoso degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.

Vero è che la Corte costituzionale, con la sentenza 27 novembre 1980, n. 153, ha già giudicato tale previsione normativa non in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., poiché giustificata: a) dalla difficoltà di identificare coloro che hanno interesse a proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento; b) dall'esigenza di assicurare un'unitaria trattazione e decisione di tutti i reclami eventualmente proposti; c) dalla possibilità per chi si ritenga pregiudicato dalla chiusura del fallimento disposta per insufficienza di attivo di chiederne la riapertura ai sensi dell'art. 121 l.fall.

Ma siffatta conclusione, a maggior ragione se riguardata anche alla stregua dell'art. 3 Cost., non appare convincente e, comunque, adeguata alle più recenti pronunce della medesima Corte costituzionale in ordine alle forme di propalazione degli atti — e, in particolare, di quelli aventi natura decisoria — previsti dalla legge fallimentare (v. sentt.: 12 novembre 1974, n. 255; 27 novembre 1980, nn. 151 e 152; 2 dicembre 1980, n. 155; 19 novembre 1985, n. 303; 24 marzo 1986, n. 55; 22 aprile 1986, n. 102; 27 giugno 1986, n. 156; 16 luglio 1987, n. 273; 26 luglio 1988, n. 881), giacché:

1) la difficoltà di identificare i soggetti che hanno interesse (o, meglio, sono legittimati) a proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento non è né assoluta né tale da fornire un esaustivo fondamento razionale alla previsione normativa in questione, giacché nel novero dei soggetti legittimati a proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento rientrano certamente i creditori che, prima del medesimo decreto, abbiano proposto una domanda di ammissione al passivo (non definitivamente rigettata e che non siano stati integralmente soddisfatti) ed i cc.dd. creditori della massa o in prededuzione (non integralmente soddisfatti) le cui ragioni di credito trovino titolo in incarichi conferiti dall'ufficio fallimentare, i quali possono essere agevolmente identificati sulla base degli atti della procedura e non si vede perché mai, a causa della difficoltà, non a loro addebitabile, di identificare i creditori che non si siano ancora fatti avanti, debbano essere costretti a visitare con frequenza quindicinale il tribunale per tutta la durata della procedura fallimentare onde evitare di veder questa chiusa illegittimamente in loro pregiudizio ed a loro insaputa (cfr. Corte cost., 27 novembre 1980, n. 151, che, a proposito della previsione dell'art. 18, comma 1, l.f., che faceva decorrere il termine per proporre opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento dalla data dell'affissione di questa per estratto alla porta esterna del tribunale, afferma che «la inidentificabilità degli altri interessati, se legittima la scelta del legislatore nei limiti in cui ricorre la ripetuta in conoscibilità, non somministra utile supporto al dettato normativo nell'ipotesi del debitore, talché ben può concludersi che la individuazione del *dies a quo* nell'affissione dell'estratto della sentenza e, per quel che concerne l'opposizione del debitore, priva di razionale fondamento»);

2) l'esigenza di un'unitaria e rapida trattazione e decisione di tutti i reclami eventualmente proposti contro il decreto di chiusura del fallimento, oltre a non poter giustificare il *vulnus* che la previsione normativa in questione infligge al diritto di difesa dei soggetti legittimati al reclamo agevolmente identificabili, può essere adeguatamente assicurata — e temperata con il diritto di difesa costituzionalmente garantito di detti soggetti — anche facendo decorrere il termine per la proposizione del reclamo per i legittimati a tale impugnazione non identificabili dall'affissione alla porta esterna del tribunale e per quelli invece identificabili dalla ricezione della comunicazione dell'estratto del decreto di chiusura del fallimento, se si considera che, a norma del comb. disp. degli artt. 17 e 119 l.f., sia l'affis-

sione che la comunicazione in questione devono essere effettuate non oltre il giorno successivo alla data del decreto medesimo al fallito;

3) la riapertura del fallimento è possibile nei soli casi in cui il fallimento sia stato chiuso ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 118 l.f. e nel patrimonio del fallito esistano attività tali da renderla utile o il fallito offra garanzia di pagare il 10% dei creditori, vecchi e nuovi, e non è in grado di evitare ai vecchi creditori non integralmente soddisfatti il concorso con i nuovi creditori, sicché non è idonea a compensare gli svantaggi derivanti ai vecchi creditori da un'ingiusta chiusura del fallimento, soprattutto allorché, come nella specie, questa sia stata disposta ai sensi del n. 2 dell'art. 118 l.f.

Né potrebbe contro queste considerazioni obiettarsi che il decreto di chiusura del fallimento deve essere comunicato solo al fallito ed al curatore e, dunque, non anche ai creditori, siano o meno questi agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura.

Quest'affermazione, invero, benché frequente in dottrina, è priva di qualsiasi fondamento normativo, giacché l'art. 119, comma 1, l.f. si limita a stabilire che il decreto di chiusura del fallimento deve essere «pubblicato nelle forme prescritte nell'articolo 17», cioè nelle stesse forme previste per la sentenza dichiarativa del fallimento, e, a sua volta, l'art. 17 l.f. prevede che la sentenza dichiarativa del fallimento sia, per estratto, oggetto di diverse formalità di propalazione, alcune delle quali, cioè l'affissione alla porta esterna del tribunale, l'iscrizione nel registro delle imprese e nel registro dei falliti e nel casellario giudiziale, destinate alla collettività indifferenziata, altre, cioè la comunicazione, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore ed a ciascun creditore richiedente e la comunicazione al pubblico ministero, destinate a determinati soggetti, evidentemente scelti dal legislatore nell'indeterminabile novero di quelli interessati all'apertura della procedura fallimentare non già perché legittimati a proporre opposizione avverso detta sentenza, posto che il curatore, i creditori richiedenti ed il pubblico ministero sono privi di tale legittimazione, bensì in quanto gli unici agevolmente ed immediatamente identificabili.

Il che, *mutatis mutandis*, induce a ritenere che il decreto di chiusura del fallimento, in forza del rinvio dell'art. 119, comma 1, all'art. 17 l.f., debba essere, per estratto:

- 1) affisso alla porta esterna del tribunale;
- 2) comunicato all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione in tale registro;
- 3) comunicato alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato il fallito persona fisica o fu costituita la società fallita ai fini della sua iscrizione nel registro dei falliti;
- 4) iscritto nel casellario giudiziale;
- 5) comunicato al pubblico ministero;
- 6) comunicato, nelle forme previste dall'art. 136 c.p.c., a tutti i soggetti interessati alla chiusura della procedura fallimentare che possono essere agevolmente identificati sulla base degli atti di tale procedura e, dunque, oltre che al curatore ed al fallito, a tutti i creditori che, prima del decreto, abbiano presentato una domanda di ammissione al passivo che non sia stata definitivamente rigettata e non siano stati integralmente soddisfatti ed a tutti i cc.dd. creditori della massa o in prededuzione non integralmente soddisfatti le cui ragioni trovino titolo in incarichi conferiti dall'ufficio fallimentare e che, pertanto, non hanno bisogno di far valere i propri crediti nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. l.f., non essendovi alcuna ragionevole giustificazione per escludere questi creditori dal novero dei soggetti cui va inviata detta comunicazione.

Insomma, pare a questa Corte che sia rilevante nel caso di specie — in cui il decreto di chiusura reclamato non risulta esser mai stato comunicato a norma dell'art. 136 c.p.c. alla reclamante, che ne ha preso visione per la prima volta il 7 gennaio 2003 — e non manifestamente infondata, con riguardo agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 119, comma 2, l.f., nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti legittimati a tale impugnazione agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data dell'affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data della comunicazione dell'estratto del medesimo decreto che a tali soggetti deve essere inviata a norma del comb. disp. degli artt. 119, comma 2, e 17, comma 1, l.f. e 136 c.p.c.

Gli atti vanno, pertanto, rimessi alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione dell'incidente di costituzionalità e, nelle more, il presente procedimento va sospeso.

P. Q. M.

A) *Dichiara rilevante nel caso di specie e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 119, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti legittimati a tale impugnazione agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data dell'affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data della comunicazione dell'estratto del medesimo decreto che a tali soggetti deve essere inviata a norma del comb. disp. degli artt. 119, comma 2, e 17, comma 1, l.f. e 136 c.p.c.;*

B) *Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione della suddetta questione pregiudiziale di costituzionalità;*

C) *Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2003.

Il Presidente: NARDI

08C0132

N. 46

Ordinanza del 22 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Invitto Consiglia contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri

Ordinamento giudiziario - Indennità giudiziaria - Disciplina antecedente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 - Spettanza ai magistrati assenti dal lavoro per maternità e puerperio - Esclusione - Ingiustificato deterioro trattamento dei magistrati rispetto al personale femminile delle segreterie e cancellerie giudiziarie, cui detta indennità è attribuita in forza dell'art. 21 del d.P.R. n. 44/1990 e delle analoghe previsioni dei contratti collettivi successivi relativi al personale del comparto Ministeri - Violazione del principio di tutela delle lavoratrici madri.

- Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, comma primo.
- Costituzione, artt. 3 e 37.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3547/1993 proposto da Invito Consiglia, rappresentata e difesa da Noemi Carnevale, con domicilio in Lecce, via Oberdan n. 107, presso Noemi Carnevale;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri; Avvocatura generale dello Stato; Direzione provinciale del Tesoro di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Lecce, via Rubichi n. 23, presso sede Avvocatura distrettuale, per l'annullamento, previa tutela cautelare:

del provvedimento di cui alla nota dell'avvocatura generale dello Stato n. 16616 del 13 agosto 1993;

del provvedimento di recupero della direzione provinciale del tesoro di Lecce n. 11651 del 15 ottobre 1993.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Relatore il dott. Massimiliano Balibriani.

Uditi per le parti l'avv. Carnevale e l'avv. Dello Stato Libertini.

F A T T O E D I R I T T O

La ricorrente è avvocato dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura distrettuale di Lecce.

Con atto del 13 agosto 1993, l'Avvocatura generale dello Stato ha invitato la Direzione provinciale del tesoro di Lecce a recuperare nei confronti della ricorrente gli importi corrispondenti all'indennità di cui all'articolo 2 della legge n. 425 del 1984, per i periodi in cui la medesima ha fruito di congedo straordinario per maternità (dal 25 dicembre 1992 al 1º giugno 1993, ai sensi dell'articolo 4, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204).

Con successivo provvedimento del 15 ottobre 1993, la Direzione provinciale del tesoro di Lecce ha effettivamente disposto il recupero di tali somme, mediante ritenute mensili di lire 331.549, ritenendo di vantare un credito di lire 6.299.446 nei confronti della ricorrente.

Quest'ultima lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi generali concernenti la ripetizione di emolumenti non dovuti, dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e l'inesistenza dei presupposti, la mancanza di motivazione.

Denuncia inoltre la violazione dell'articolo 4, lettera *a*), *b*) e *c*) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dell'articolo 2 della legge n. 425 del 1984, dell'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, in relazione all'articolo 21 del d.P.R. n. 44 del 1990.

Insiste, infine, sull'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, in riferimento agli articoli 3, 37 e 97 della Costituzione; illegittimità che ritiene ancora più evidente con l'approvazione dell'articolo 21 del d.P.R. n. 44 del 1990, che ha prodotto nell'ordinamento l'irragionevole risultato di consentire al solo personale di cancelleria di godere dell'indennità giudiziaria anche nel periodo di astensione per maternità.

L'Avvocatura generale ritiene, tra l'altro, la questione di costituzionalità manifestamente infondata, poiché identica a quella già decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238 del 1990.

La sopravvenienza di una norma regolamentare, quale l'articolo 21 del d.P.R. n. 44 del 1990, non potrebbe del resto rendere nuova la questione (che l'avvocatura medesima ritiene fondata sugli stessi parametri di quella già decisa dalla Corte), non potendo un regolamento avere rilevanza nel giudizio di valutazione della legittimità di norme primarie.

Ritiene l'avvocatura erariale, infine, che l'indennità giudiziaria del personale delle carriere di magistratura avrebbe comunque natura diversa da quella estesa al personale di cancelleria.

Per il personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie, che godrebbero tra l'altro di una retribuzione inferiore, l'indennità si avvicinerebbe più ad una voce normale della retribuzione stessa, non essendo strettamente correlata e consequenziale alla particolarità della funzione concretamente esercitata, come avviene invece per i magistrati.

Nella camera di consiglio del 13 giugno 2007, la causa è passata in decisione.

1. — Sulla rilevanza della questione di costituzionalità nel caso di specie. La questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione — durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 — della speciale indennità dallo stesso istituita, è rilevante nella causa sottoposta a questo tribunale, atteso che da una statuizione sulla fondatezza di tale questione deriverebbe direttamente un modifica della fonte normativa di riferimento tale da determinare di per sé l'accoglimento della domanda della ricorrente.

Come noto, con ordinanza n. 7629/2004 il Consiglio di Stato ha già rimesso identica questione alla Corte costituzionale, la quale con successiva pronuncia (ordinanza n. 10 del 2006) ha restituito gli atti al giudice rimettente, rilevando:

«che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), il cui art. 1, comma 325, ha disposto che «all'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204» sono sostituite dalle seguenti «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»» (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione, competendo altresì al giudice *a quo* la preliminare valutazione in ordine all'applicabilità dello *jus superveniens* alla fattispecie sottoposta al suo esame».

Con successiva ordinanza n. 2280 del 10 maggio 2007, il Consiglio di Stato, pur dopo il menzionato intervento normativo, ha ritenuto la questione ancora proponibile, rilevante e non manifestamente infondata.

Secondo il Consiglio di Stato, oggi, sulla base del nuovo testo dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (come risultante dalle modifiche allo stesso apportate dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), la materia della erogazione di detta indennità è disciplinata con il riconoscimento ai magistrati della spettanza della stessa anche durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Tale nuova disciplina non è, però, ad avviso del Consiglio di Stato, applicabile alle situazioni, come quella in esame, esauritesi prima del 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della norma, che la disciplina stessa ha recato.

Secondo il giudice amministrativo d'appello, infatti, la novella, di cui all'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può ben leggersi come una sorta di intervento correttivo, ma un vero e proprio carattere retroattivo poteva essere attribuito alla norma solo dal legislatore stesso, che tuttavia non ha reso esplicita l'intenzione di emanare disposizioni di «interpretazione autentica» né norme innovative con efficacia retroattiva.

Il carattere di norma di interpretazione autentica del resto può essere riconosciuto soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate (Cons. St., ad. plen., 24 marzo 2006, n. 3), mentre, nel caso della nuova disposizione di cui trattasi, la scelta assunta dal legislatore del 2004 con la nuova formulazione dell'art. 3 della legge n. 27 del 1981 non rientra in nessuna delle varianti di senso compatibili con il tenore letterale, e pertanto siffatta disposizione, con riguardo al periodo precedente l'entrata in vigore della novella, non consente, sotto alcun versante interpretativo, la corresponsione dell'indennità di cui si controverte.

2. — Ciò premesso, il Collegio ritiene di aderire ai dubbi di costituzionalità evidenziati dal Consiglio di Stato nell'ordinanza di rimessione n. 7629 del 2004, e li fa propri nei termini che seguono.

«La differenza dei regime della regolamentazione del rapporto di lavoro tra le due categorie considerate — magistrati (e avvocati e procuratori dello Stato) e personale dirigente delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (contrattualizzata la prima, ma non la seconda) — non vale ad avviso del Collegio, ad escludere la configurabilità della prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione e, quindi, la denunciata disparità di trattamento.

La circostanza che un tipo rapporto trovi la sua fonte nella legge e l'altro in un contratto collettivo (anche prescindendo dalla natura *latu sensu* normativa di quest'ultimo) non esime, invero, il legislatore che regola il primo dal rispetto del suddetto precetto costituzionale (quand'anche il trattamento più favorevole venga introdotto da un contratto collettivo successivo alla legge), né preclude la verifica dell'osservanza di quel dovere ed il riscontro della sua violazione (secondo il procedimento incidentale di scrutinio della costituzionalità del regime legislativo deteriore).

L'eterogeneità della natura della fonte della disciplina delle condizioni del rapporto di lavoro (e, in particolare, dei diritti e degli obblighi dei lavoratori) non impedisce, in definitiva, il sindacato costituzionale della compatibilità delle differenze riscontrate nelle condizioni stabilite dalla legge e dal contratto collettivo con il principio della Carta fondamentale che impone (alla prima) di garantire il medesimo trattamento a situazioni sostanziali identiche.

Diversamente opinando, si perverrebbe, peraltro, all'inaccettabile conclusione di impedire un controllo di costituzionalità di una disposizione di legge che esclude la spettanza di un diritto, viceversa riconosciuto, a parità di situazioni, ad un'altra categoria di lavoratori da un'altra fonte del diritto, e, quindi, in definitiva, di convalidare una palese ingiustizia, legittimando una diversa disciplina di situazioni sostanziali identiche.

Senza considerare che la regolamentazione del rapporto di personale "contrattualizzato" non può che essere negoziale e che escludendo la prospettabilità, come *tertium comparationis*, del contratto collettivo si finisce per sottrarre il legislatore che disciplina il rapporto di una categoria di lavoratori sostanzialmente omologa alla prima (nel senso che opera nello stesso settore dell'ordinamento) all'ambito applicativo dell'art. 3 della Costituzione, di avvalorare eventuali trattamenti deteriori del personale non "contrattualizzato" e di ridurre, anzi di eliminare, (inammissibilmente) in danno di quest'ultimo le garanzie costituzionali connesse all'esigenza di parità di trattamento di situazioni uniformi.

Quand'anche, tuttavia, si intendesse negare la configurabilità di una disparità di trattamento tra legge e contratto, si dovrebbe, in ogni caso, riconoscere che, per effetto dell'attribuzione (con il contratto collettivo) al personale femminile delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie del diritto all'indennità giudiziaria anche nei periodi di astensione obbligatoria per maternità e puerperio, si è determinato un diverso assetto del trattamento della predetta categoria di dipendenti, in relazione alla cui sopravvenienza la disposizione censurata conserva, per le donne magistrato (avvocato e procuratore dello Stato), un regime giuridico ormai connotato da un'ingiustificata difforme configurazione, che ne implica una palese incompatibilità costituzionale.

Resta, in ogni caso, confermata, anche sulla base delle considerazioni da ultimo svolte, la configurabilità della dedotta inosservanza del precetto costituzionale che prescrive l'uniforme regolamentazione normativa di situazioni uguali e che vieta al legislatore, pena l'incostituzionalità, di introdurre, o di mantenere, discipline diverse di fattispecie omologhe»;

«Per quanto consta, il Giudice delle leggi ha deliberato la questione della costituzionalità dell'art. 3, legge n. 27/81, sotto tre distinti profili: con una prima sentenza (n. 238 dell'8 maggio 1990) ha escluso la sussistenza della denunciata disparità di trattamento delle donne magistrato rispetto alla generalità delle dipendenti statali; con una seconda pronuncia (n. 407 del 24 dicembre 1996) è stata esclusa la prospettata disparità di trattamento delle donne magistrato obbligatoriamente assenti per maternità rispetto ai magistrati in servizio ed è stata riconosciuta la compatibilità dell'art. 3 legge n. 27/1981 con il precetto costituzionale che impone un'adeguata protezione della lavoratrice madre (art. 37 della Costituzione); con un'altra decisione (n. 106 del 18 aprile 1997) è stata, infine, esclusa la sussistenza della disparità di trattamento tra magistrati donne e magistrati uomini e della prospettata violazione delle norme costituzionali che prescrivono la tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia (artt. 30 e 31 della Costituzione).

Come si vede, quindi, la Corte non ha mai esaminato la questione, nei termini in cui è stata posta dalle odierne ricorrenti, della sussistenza di una disparità di trattamento tra le donne magistrato e le dipendenti del Ministero della giustizia addette alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie»;

«Giova premettersi, in fatto, che con l'art. 1 della legge n. 221/1988 è stata attribuita al personale dirigente delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie l'indennità di cui all'art. 31, legge n. 27/1981, che con la medesima disposizione è stata espressamente esclusa la spettanza di tale emolumento nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio, che, tuttavia, con l'art. 21 d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (di recepimento dell'accordo relativo al personale del comparto Ministeri) è stata prevista l'attribuzione alle lavoratrici madre in astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204/1971 delle "... quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività", che tale previsione è stata interpretata ed applicata dal Ministero della giustizia nel senso della spettanza alle proprie dipendenti addette alle cancellerie ed alle segreterie dell'indennità giudiziaria anche nei periodi di assenza obbligatoria per maternità e puerperio (cfr. circolare n. 22 in data 22 settembre 1993 della Direzione generale organizzazione giudiziaria e affari generali), che la predetta previsione è stata ribadita nei contratti collettivi nazionali successivi del personale del comparto Ministeri e che, a quanto consta, l'emolumento controverso risulta regolarmente corrisposto alla suddetta categoria di personale nei periodi considerati.

Attualmente, quindi, per effetto delle predette previsioni dei contratti collettivi (per come interpretate ed attuate dall'amministrazione della giustizia), le lavoratrici addette alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie percepiscono l'indennità di cui all'art. 3, legge n. 27/1981 (loro estesa dall'art. 1, legge n. 221/1988) anche nei periodi di astensione obbligatoria per maternità e puerperio, mentre le donne magistrato (avvocato e procuratore dello Stato) non ricevono alcunché, nella medesima situazione, a quel titolo.

Osserva, al riguardo, il Collegio, nei limiti della valutazione della non manifesta infondatezza della prospettata eccezione di incostituzionalità dell'art. 3, legge n. 27/1981, che la posizione delle diverse categorie di lavoratrici considerate non presenta differenze tali da giustificare l'attribuzione ad una sola del diritto all'indennità di giudiziaria nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio e che, anzi, l'identità della *ratio* dell'attribuzione ad entrambe del medesimo emolumento (agevolmente ravvisabile nell'esigenza di compensare con un'ulteriore voce "retributiva" la gravosità dell'impegno connesso all'esercizio dell'attività giudiziaria, cui concorre anche il personale dirigente delle cancellerie e delle segreterie) impone di escludere la compatibilità di una diversa disciplina dei relativi diritti tra classi di dipendenti del tutto omologhe, quanto alla spettanza dell'indennità giudiziaria, con il parametro costituzionale (art. 3) che esige la parità di trattamento di situazioni uguali (cfr. Corte cost., 26 novembre 2002, n. 476, in cui si ribadisce il principio, costituzionalmente garantito, della necessità dell'identità di disciplina di fattispecie connotate dagli stessi caratteri o, comunque, non adeguatamente differenziate tra loro)».

Con l'ordinanza n. 2280 del 2007, il Consiglio di Stato ha poi precisato, ed il Collegio condivide, che «se la protezione del valore della maternità può essere attuata con interventi legislativi di contenuto e modalità anche diversi in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle situazioni considerate (Corte cost., 14 dicembre 2001, n. 405), appare discriminatoria l'assenza di tutela, che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri, che si trovano nelle medesime condizioni (Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 385); discriminazione oggi evidente, alla luce della norma sopravvenuta, all'interno della stessa categoria delle donne-magistrato, che si vedono attribuite una differente tutela della maternità, senza alcuna ragione logica, solo a seconda della collocazione temporale dell'evento maternità rispetto all'entrata in vigore della norma stessa».

Ad avviso di questo Collegio, inoltre, se il legislatore ha ritenuto necessario prevedere, con la novella di cui all'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una specifica misura a sostegno della maternità, quindi in diretta attuazione dell'articolo 37 della Costituzione; la mancata previsione della stessa misura, in casi analoghi verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma, determina, oltre alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, anche quella del parametro di cui al citato articolo 37.

Né appare condivisibile ritenere, come mostra l'avvocatura erariale nelle proprie difese, che tale risultato sarebbe trascurabile per le sole carriere di magistratura ed avvocatura dello Stato, per il fatto che esse sarebbero caratterizzate da retribuzioni maggiori rispetto a quelle delle carriere nelle segreterie e cancellerie giudiziarie.

Fermo restando che simili considerazioni non sono verificabili per la generalità dei casi, occorre piuttosto porre attenzione alla circostanza che l'indennità giudiziaria incide sulla retribuzione in misura percentuale maggiore proprio nelle carriere di magistratura ed avvocatura dello Stato.

Sul magistrato o avvocato dello Stato la privazione dell'indennità giudiziaria opera con peso certamente non inferiore, anzi forse maggiore, rispetto ai dipendenti delle segreterie e cancellerie giudiziarie.

Di qui l'ulteriore sospetto di illegittimità costituzionale in relazione agli indicati parametri di cui agli articoli 3 e 37 della Costituzione.

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per la definizione della questione della costituzionalità dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella versione antecedente alle modifiche ad esso apportate dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui esclude la corresponsione, durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, della speciale indennità dallo stesso istituita, per violazione degli articoli 3 e 37 della Costituzione, in relazione all'art. 21 del d.P.R. n. 44/1990 ed alle omologhe previsioni dei contratti collettivi successivi relativi al personale del comparto Ministeri, nonché in relazione alla nuova disciplina recata dall'art. 3 medesimo nella versione sopravvenuta.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2007.

Il Presidente: RAVELLI

L'estensore: BALLORIANI

N. 47

Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Ruggiero Roberto contro Regione Basilicata ed altra

Consorzi - Regione Basilicata - Scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41/1998 - Irragionevolezza per l'assenza di una disciplina transitoria - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 429/2002.

- Legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, art. 19, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 361 del 2007, proposto da Ruggiero Roberto, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dal prof. avv. Aldo Loiodice, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n. 188 (presso studio legale avv. Gaetano Porretti);

Contro la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante, dott. Vito De Filippo, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Mirella Viggiani, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale e del contenzioso dell'Ente, in Potenza al viale Regione Basilicata n. 4; nei confronti dell'ing. Clara Giordano, non costituita in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

del decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 193 del 7 settembre 2007, con il quale è stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera;

della delibera di Giunta regionale n. 1197 del 7 settembre 2007 di autorizzazione al Presidente della Giunta alla nomina del Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera;

del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 7 settembre 2007 di nomina del Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, nella persona dell'ing. Clara Giordano;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007 il dott. Giuseppe Buscicchio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO

1. — L'art. 19 (Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali) della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), dispone:

«1. Ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale operanti in Basilicata e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, nomina un Commissario per ciascun consorzio.

3. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica sino all'entrata in vigore della legge e comunque non più di un anno.

4. È fissato il compenso per il Commissario, che non potrà eccedere quello in vigore per la carica del Presidente del consorzio medesimo.

5. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale proposta di legge diretta ad innovare la struttura ed il funzionamento dei consorzi per lo sviluppo».

2. — In applicazione del disposto di cui al comma 2 del riportato art. 19, con decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata n. 193 del 7 settembre 2007 è stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera (d'ora in poi: Consorzio).

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1197 del 7 settembre 2007 è stata individuata quale Commissario del Consorzio l'ing. Clara Giordano.

Infine, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 7 settembre 2007, l'ing. Clara Giordano è stata nominata Commissario del Consorzio.

3. — Con ricorso notificato il 25 settembre 2007 e depositato il successivo giorno 28, Roberto Ruggiero ha impugnato, nella dichiarata qualità di componente del disciolto Consiglio di amministrazione del Consorzio, il d.P.G.r. n. 193/2007, la d.G.r. n. 1197/2007 ed il d.P.G.r. n. 195/2007, e ne ha denunciato l'illegittimità sia per vizi propri sia per vizi derivati dalla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007.

4. — In data 16 ottobre 2007 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, che, con memoria in pari data depositata, ha difeso la legittimità dei provvedimenti impugnati sostenendo, in particolare, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 sollevata dal ricorrente.

5. — Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati presentata dal ricorrente.

6. — Il ricorrente censura la legittimità dei provvedimenti impugnati nell'assunto che sarebbero stati adottati senza che sia stata fatta alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

La censura è infondata per un duplice ordine di considerazioni: *a)* perché la Regione Basilicata non era punto tenuta a comunicare l'avvio del procedimento conclusosi con la nomina del Commissario al ricorrente il quale, agendo in giudizio nella dichiarata qualità di componente del disciolto Consiglio di amministrazione del Consorzio, è destinatario del provvedimento di scioglimento degli organi consortili, dal quale soltanto derivano, nei suoi confronti, diretti effetti pregiudizievoli; *b)* perché l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento conclusosi con l'adozione del d.P.G.r. n. 193 del 2007 non può condurre all'annullamento di detto decreto, avendo esso natura rigidamente vincolata, in quanto adottato in doverosa attuazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 19 della l.r. n. 13 del 2007. Deve, infatti, farsi applicazione dell'art. 21-*octies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14 della legge n. 15 del 2005, secondo cui: «Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.».

7. — Il ricorrente deduce, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 in relazione all'art. 117 della Costituzione, sul rilievo che l'adozione di misure che attengono a fondamentali profili strutturali e funzionali dei consorzi di sviluppo industriale sarebbe affidata alla competenza legislativa dello Stato.

Ritiene il Collegio che, posta in relazione al citato art. 117 della Costituzione, la dedotta questione di legittimità costituzionale delle norme in esame sia manifestamente infondata.

Già prima della riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 3, con l'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni erano state trasferite le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Successivamente, l'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (testo-unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), ha confermato l'attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative in ordine all'assetto, dei consorzi.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha novellato il testo dell'art. 117 della Costituzione, la materia dell'industria, siccome non rientrante tra quelle affidate alla competenza esclusiva dello Stato elencate dal comma 2 di detto articolo, e non essendo ricompresa tra le materie affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni indicate dal successivo comma 3, è attribuita alla c.d. competenza residuale delle regioni.

Sicché, non può revocarsi in dubbio che anche la disciplina della struttura e delle funzioni dei consorzi di sviluppo industriale, siccome ricompresa nella materia dell'industria, rientri nella competenza c.d. residuale delle regioni.

Né in senso contrario può essere, da parte del ricorrente, invocata la recente sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007, con la quale è stata scrutinata la costituzionalità di disposizioni di legge statale (art. 1, commi 366 e 368 lett. b), numeri 1 e 2, e lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266) concernenti le modalità di individuazione dei distretti produttivi e la disciplina degli stessi.

In detta sentenza, la Corte ha in particolare posto in evidenza (cfr. punto 4.2 del *Considerato in diritto*) la peculiarità dei distretti produttivi, oggetto di disciplina da parte delle disposizioni di legge statale censurate, rilevando che essa «... va colta nella circostanza che la loro istituzione non è collegata solo ad un determinato ambito territoriale, ma può richiedere un'articolazione in più di una regione, ognuna delle quali resta libera di disciplinare all'interno del suo ambito le figure omologhe, e tuttavia diverse, dei distretti industriali».

Ora, secondo la Corte, è proprio la detta peculiarità che sostanzia quelle esigenze di carattere unitario, in presenza delle quali la disciplina dei distretti produttivi, siccome diretta «... a realizzare una complessa manovra concernente lo sviluppo dell'economia e del sistema produttivo italiano ...» (cfr. punto 4.3 del *Considerato in diritto*), pur attenendo a più materie, talune delle quali riservate allo Stato ed altre alle regioni, viene legittimamente (salvo il rispetto del principio di leale collaborazione con le regioni) attratta in sussidiarietà allo Stato.

Laddove rimane, invece, ferma la potestà legislativa regionale in materia di disciplina dei distretti industriali, siccome ricadenti nell'ambito territoriale regionale, la cui gestione è in via ordinaria affidata ai consorzi per lo sviluppo industriale.

8. — Del pari manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, dedotta in relazione agli artt. 118 e 120 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente osservare che i richiamati articoli 118 e 120 della Costituzione, rispettivamente, stabiliscono che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni (salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato) nonché che i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle loro conferite con legge statale o regionale, e disciplinano le ipotesi di controllo sostitutivo del Governo ad organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

Orbene, Ritiene il Collegio che il riferimento alle citate disposizioni costituzionali sia, nel caso di specie, non pertinente, perché le norme della legge regionale censurate dispongono lo scioglimento degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale, i quali sono enti pubblici economici titolari di funzioni proprie, diversi dai comuni e dalle province e privi, a differenza di questi ultimi, di rilevanza costituzionale.

Né in senso contrario rileva la circostanza che i comuni e/o le province possano assumere la qualità di soci dei consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata, perché ciò non comporta che talune delle funzioni proprie di detti Enti locali siano trasferite ai consorzi, i quali ultimi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi statali e, dall'art. 4 della legge reg. Basilicata 3 novembre 1998, n. 41.

9. — Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dedotta, in relazione all'art. 121, terzo comma, della Costituzione, nell'essenziale rilievo che le norme della legge regionale censurate, avendo natura di legge-provvedimento, violerebbero l'asserita riserva costituzionale di amministrazione in favore della Giunta regionale.

Al riguardo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 429 del 2002) secondo cui non è configurabile alcuna riserva costituzionale di amministrazione in favore della Giunta regionale.

10. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, dedotta in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione appare, invece, al Collegio non manifestamente infondata, nei termini di seguito precisati.

10.1. — In via preliminare, deve essere individuata la natura giuridica dei consorzi di sviluppo industriale istituiti a norma dell'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ed operanti in Basilicata (attualmente risultano costituiti ed operanti il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e quello della Provincia di Potenza).

La legge reg. Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), tuttora vigente, all'art. 2 (natura e costituzione dei consorzi), comma 1, così testualmente li qualifica «I consorzi sono enti pubblici economici di promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio ed operano, per il perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato ...»; mentre al comma 2 prevede che possono partecipare ai consorzi: «a) i comuni e le province soci dei consorzi esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in regola con i versamenti delle quote consortili; b) le province, le comunità montane e i comuni nei cui territori siano localizzate aree o nuclei di sviluppo industriale o il piano regolatore consortile ne preveda la localizzazione; c) le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le organizzazioni cooperative delle province nelle quali i consorzi hanno sede presenti nel C.N.E.L.; d) le università, le associazioni di rappresentanza

degli istituti di credito operanti nel territorio regionale, gli enti pubblici di ricerca scientifica e le società di ricerca scientifica partecipate almeno per 1/3 da enti pubblici presenti nel territorio regionale; e) i comuni pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori consortili ma dotati di aree produttive e che stipulino con il Consorzio accordi per la gestione e/o la fornitura di servizi nelle predette aree».

Il successivo art. 4 (Funzioni dei consorzi) della stessa legge indica le funzioni attribuite ai consorzi.

L'art. 5 (Organizzazione dei consorzi e statuto) della legge medesima, al comma 1, sancisce che: «I consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria. La loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili. Lo statuto è deliberato dall'assemblea consortile con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed è approvato dal Consiglio regionale ...», mentre al successivo comma 2 dispone che: «Nella definizione dello statuto i consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi: a) devono essere previsti quali organi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori; b) l'assemblea è competente ad adottare lo statuto, ad eleggere il presidente, anche al di fuori dei componenti l'assemblea, il consiglio di amministrazione ...».

Il successivo art. 6 (Indirizzi regionali e programmi di attività dei consorzi), al comma 1, prevede che: «I consorzi svolgono le proprie funzioni sulla base di programmi triennali di attività. I programmi si conformano agli indirizzi, definiti dalla regione, nel proprio piano di sviluppo economico o in altri atti aventi ad oggetto lo sviluppo delle attività produttive».

L'art. 7 (Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione) disciplina il procedimento di formazione dei piani territoriali e dei piani dei singoli nuclei di industrializzazione, prescrivendo, in particolare, che i consorzi elaborano il piano territoriale consortile, la cui adozione ed approvazione è demandata alla regione Basilicata, mentre i piani dei singoli nuclei di industrializzazione, se conformi al piano territoriale, sono approvati direttamente dai consorzi.

Il successivo art. 9 (Gestione economico-finanziaria) al comma 1 indica i mezzi finanziari dei consorzi, mentre ai successivi commi prevede che i consorzi approvano il piano economico e finanziario, i programmi triennali di cui all'art. 6 ed il bilancio consuntivo e che tali atti vengono successivamente approvati anche dalla Regione.

Infine, l'art. 10 (Vigilanza regionale sui consorzi) dispone che: «1. Il controllo di gestione sull'attività dei consorzi spetta al collegio dei revisori dei conti. 2. La vigilanza sul funzionamento dei consorzi è esercitata dalla Giunta regionale anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti ed ha ad oggetto il rispetto degli indirizzi regionali e la regolarità della gestione. È escluso qualsiasi controllo sui singoli atti di gestione. 3. In coerenza con le previsioni degli statuti consortili, nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di conflitti tra organi o di riscontrate persistenti e gravi irregolarità nella gestione o di mancata approvazione dei bilanci o del mancato perseguimento delle finalità istituzionali o di accertato dissesto economico-finanziario, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera lo scioglimento di uno o più organi consortili e la nomina di un Commissario straordinario. 4. La gestione commissariale non può in nessun caso avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria. In caso di mancata designazione di propri rappresentanti da parte di taluno dei partecipanti, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, provvede il Commissario».

Dal delineato quadro normativo di riferimento emerge, ad avviso del Collegio, che i poteri che la Regione Basilicata esercita sui consorzi operanti nell'ambito del territorio regionale non sono di sovraordinazione, sì da stabilire un vincolo di dipendenza.

Perché detto vincolo sussista è, infatti, necessario che un ente sia sottoposto al potere di direzione di un altro, in quanto destinatario di un ordine o di una disciplina proveniente dal secondo ente.

Non basta, quindi, una generica potestà di indirizzo politico od amministrativo, stabilito dalla regione ed esercitato anche tramite la vigilanza e la tutela, essendo necessario un più penetrante potere di ingerenza, in forza del quale la regione sia in condizione di dirigere i consorzi, assicurandosi che essi agiscano in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale ovvero in modo puntuale (per ogni singolo atto).

In tal modo, l'ente dipendente appare come mero strumento di una volontà direttiva della regione, titolare della funzione amministrativa curata in via esecutiva dalla struttura dipendente (che della prima è quindi servente), che nei confronti della regione ha un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti che gli vengono fissati.

I Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata sono, invece, titolari di funzioni proprie, loro attribuite dapprima dalle leggi statali (*cf.*, in particolare, artt. 50 e 51 del d.P.R. n. 218 del 1978) e successivamente dall'art. 4 della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998.

Il potere di indirizzo affidato alla regione (*cf.* art. 6 della legge regionale), e quello, correlato, di vigilanza sull'attività del consorzio (*cf.* art. 10) non si attecchiano come un penetrante potere di ingerenza, che si estrinseca attraverso

l'adozione di specifiche prescrizioni impartite dalla regione e che solo vale a costituire un vincolo di dipendenza tra la regione stessa ed i consorzi.

Deve in definitiva escludersi, ad avviso del Collegio, che i consorzi di sviluppo industriale operanti nell'ambito territoriale regionale possano essere qualificati come enti dipendenti della Regione Basilicata, anche se, beninteso, essi devono conformare i propri programmi agli indirizzi definiti dalla regione del piano di sviluppo economico.

Si tratta, infatti, di enti dotati di piena autonomia amministrativa, organizzativa, economica-finanziaria (*cf.* art. 5 della legge regionale) nonché di autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge regionale, titolari di funzioni proprie, da esercitarsi in conformità agli indirizzi fissati dalla regione titolare di competenza c.d. residuale nella materia dell'industria.

10.2. — La convinzione che i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata non possano essere qualificati, sulla base della legislazione regionale vigente, quali enti dipendenti della regione, che pur esercita poteri di indirizzo e di vigilanza, sorregge il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007.

10.2.1 — Conviene prendere le mosse da una sentenza di codesta Corte, la n. 429 del 2002, pronunciata all'esito dello scrutinio di costituzionalità condotto su una norma di legge della Regione Puglia (art. 1, comma 2 della legge reg. Puglia 25 luglio 2001, n. 19), che ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.

Anche in quel caso la norma di legge censurata prevedeva che, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Presidente della giunta regionale decretasse lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale e provvedesse alla nomina di un commissario e due sub commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun consorzio, destinati ad assumere, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi.

La Corte ha escluso che la norma censurata potesse configurarsi come intervento estraneo alle competenze regionali, recasse *vulnus* all'autonomia delle amministrazioni locali e — trattandosi di legge-provvedimento — presentasse profili di arbitrarietà ed irragionevolezza, ritenendo che si trattasse di una misura di efficienza gestionale giustificata dall'esigenza, puntualmente indicata dall'art. 1, comma 1 della legge reg. Puglia n. 19 del 2001, «di porre in essere, nella fase di transizione tra il precedente assetto delle aree di sviluppo industriale e quello prefigurato dal medesimo art. 26 del d.lgs. n. 112, i presupposti adeguati per la più sollecita e congrua attuazione della nuova disciplina diretta in particolare all'individuazione e predisposizione di una speciale tipologia di aree, cioè quelle idonee ad essere ecologicamente attrezzate. Sotto questi profili, non appaiono lesi né il principio di buon andamento dell'amministrazione, né il canone della ragionevolezza ...».

In definitiva, la Corte intanto ha escluso che la norma di legge sottoposta a scrutinio di costituzionalità violasse il principio di buon andamento dell'amministrazione ed il canone di ragionevolezza, in quanto lo scioglimento degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Puglia era stato previsto per l'assolvimento, nei termini prestabiliti di centottaggiorni, di una specifica funzione: quella di censire le «... aree, le zone e i nuclei industriali esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente ...» al fine «... di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (*cf.* art. 1, comma 1, legge reg. Puglia n. 19 del 2001).

Ed infatti, la Corte significativamente Osserva (*cf.* punto 2 del *Considerato in diritto*) che: «In questa ottica, la previsione legislativa di scioglimento degli organi consortili e di nomina dei relativi commissari straordinari, i quali debbono conseguire, in termini ristretti e prestabiliti, le finalità indicate dalla stessa legge, operando sotto il coordinamento dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, insieme con le altre amministrazioni interessate, non è certo configurabile, in quanto norma organizzativa preordinata alla migliore attuazione degli obiettivi fissati alle regioni dal citato art. 26, come intervento estraneo alle competenze regionali o recante *vulnus* all'autonomia delle amministrazioni locali ...».

Deve infine essere posto in evidenza che, proprio in ragione dell'esigenza di assolvere a detta specifica funzione in modo immediato e razionale, l'art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 19 del 2001 aveva previsto che gli organi straordinari fossero investiti di puntuali (e coerenti con la funzione da perseguire) compiti, ulteriori rispetto a quelli propri dei disciolti organi consortili.

10.2.2. — Nulla di tutto questo è invece rinvenibile nella disposizione di legge regionale in esame.

Essa, peraltro singolarmente inserita in una legge avente ad oggetto l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, dopo un generico richiamo alla «... organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali ...» ed in previsione della «definizione di un

nuovo sistema normativo concernente le aree industriali ...», ha disposto lo scioglimento degli organi dei Consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata (si ripete, quello della Provincia di Matera e quello della Provincia di Potenza), con una proposizione di immediata efficacia precettiva: «... gli organi dei consorzi ... sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo», che trova puntuale conferma nel citato comma 2, nel quale alcuna discrezionalità è data al Presidente della Giunta regionale che deve, appunto, procedere allo scioglimento degli organi consortili nel termine prestabilito di giorni 30.

Ritiene il Collegio, sulla scorta dell'insegnamento di codesta Corte (*cf.*, tra le altre, sent. n. 211 del 1998, n. 429 del 2002 e n. 267 del 2007), che la disposizione in esame assuma i caratteri propri della c.d. legge-provvedimento, cioè di una disposizione legislativa destinata ad incidere su un numero determinato e limitato di destinatari (i titolari ed i componenti dei disciolti organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale di Potenza e di Matera), avente il contenuto tipico, determinato e concreto, di un provvedimento amministrativo diretto allo scioglimento degli organi dei Consorzi industriali lucani ed alla conseguente nomina dei commissari straordinari.

Ora, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato (*cf.* le sentenze da ultimo citate) che l'adozione di leggi-provvedimento, di per sé non inammissibile, deve risultare in concreto, cioè all'esito di uno scrutinio rigoroso (o stretto) di costituzionalità, non arbitraria e non irragionevole, per evitare il rischio che si tratti di un modo per eludere le garanzie giurisdizionali apprestate a favore dei cittadini contro i provvedimenti autoritativi.

Orbene, sembra al Collegio che la disposizione di legge regionale censurata presenti profili di arbitrarietà e comunque di irragionevolezza, perché non è dato di individuare alcuna obiettiva e ragionevole giustificazione del perché, al fine della organizzazione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo anche dei consorzi (*cf.* art. 19, ultimo comma), debba essere disposto lo scioglimento degli organi consortili.

Non si scorge, invero, alcun nesso di strumentalità necessaria tra il disposto scioglimento degli organi consortili e le finalità, invero generiche, che la regione intende perseguire; né si vede come il mantenimento in vita degli organi consortili possa impedire, pregiudicare, ovvero rendere meno agevole la realizzazione dell'annunciato processo di riforma del sistema di governo delle attività industriali.

Si consideri, in proposito, che alcuna ulteriore e specifica funzione è stata assegnata ai commissari straordinari, oltre all'assunzione dei compiti e delle funzioni proprie dei disciolti organi (*cf.* art. 19, comma 3).

Si consideri, ancora, che l'assemblea consortile ha un'ampia base associativa, composta anche dagli enti locali territoriali ricadenti nell'ambito del consorzio e che gli altri organi consortili di cui è stato disposto lo scioglimento, il presidente ed il consiglio di amministrazione, sono nominati proprio dall'assemblea (*cf.* art. 5, comma 2, lett. *b*), della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998).

Cosicché, la disposizione di legge regionale censurata finisce per incidere sulla vita e sul normale funzionamento di organi che non sono di diretta nomina regionale, in assenza di una valida giustificazione correlata all'esigenza di perseguire obiettivi specifici (e non generici) entro termini brevi e prestabiliti.

D'altronde; non va trascurato di considerare che le ipotesi di scioglimento degli organi consortili sono tipizzate dall'art. 10 della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998, che individua, tra le varie possibili cause di scioglimento, la «accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili ...» ovvero «gravi irregolarità nella gestione» ovvero, ancora, «il mancato perseguimento delle finalità istituzionali» o «l'accertato dissesto economico-finanziario».

Sicché, ove, anche la (recondita) finalità, perseguita dalla disposizione di legge regionale censurata fosse stata quella di sanzionare l'operato dei Consorzi industriali lucani, la Regione Basilicata non avrebbe potuto legittimamente sottrarsi all'applicazione del citato art. 10 legge reg. Basilicata n. 41 del 1998, adottando, all'esito di un procedimento partecipato ai titolari degli organi consortili, provvedimenti dal contenuto tipico e concreto, evidentemente sindacabili in sede giurisdizionale.

Da ultimo, vale porre in evidenza che quando la Regione Basilicata ha provveduto ad adottare una nuova disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, introdotta con la citata l.r. n. 41 del 1998, sostitutiva di quella recata dalla precedente legge reg. Basilicata n. 32 del 1994, ha opportunamente dettato una disciplina transitoria (*cf.* art. 12), decretando sì lo scioglimento degli organi consortili ma stabilendo nel contempo che essi rimanessero in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dei nuovi organi.

Nel caso di specie, invece, prima ancora dell'approvazione di una nuova legge di riforma della struttura e delle funzioni dei Consorzi industriali lucani e della introduzione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali, è stato disposto il commissariamento «secco» degli organi consortili in assenza, ad avviso del Collegio, di una valida e ragionevole giustificazione della scelta operata dal legislatore regionale.

10.2.3. — Per le esposte ragioni, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 per violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) e del canone di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).

11. — Quanto alla rilevanza della questione, va precisato che il Collegio ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in via provvisoria, fino alla prima camera di consiglio, utile successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità; è quindi evidente che, alla ripresa del giudizio cautelare, l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati sarà definitivamente accolta ovvero respinta, a seconda che le disposizioni della legge regionale censurate saranno o non saranno dichiarate costituzionalmente illegittime.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale di Basilicata, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale di Basilicata.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007.

Il Presidente: PENNETTI

L'estensore: BUSCICCHIO

08C0134

N. 48

Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Vasta Mario contro Regione Basilicata ed altro

Consorzi - Regione Basilicata - Scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41/1998 - Irragionevolezza per l'assenza di una disciplina transitoria - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 429/2002.

- Legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, art. 19, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 364 del 2007 proposto dal prof. Mario Vasta, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv. Marcello Cardi e Domenico Potenza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Potenza alla via Racioppi n. 48;

Contro la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante e Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Valerio Di Giacomo, con domi-

cilio eletto presso l'Ufficio legale e del contenzioso dell'Ente, in Potenza al viale Regione Basilicata, 4; nei confronti dell'ing. Donato Pafundi, non costituito in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

del decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 192 del 7 settembre 2007, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza;

della delibera di Giunta regionale n. 1196 del 7 settembre 2007 che ha individuato il Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza nella persona dell'ing. Donato Pafundi;

del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 194 del 7 settembre 2007 di nomina del Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza nella persona dell'ing. Donato Pafundi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007 il dott. Giuseppe Buscicchio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

F A T T O E D I R I T T O

1. — L'art. 19 (Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali) della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), dispone:

«1. Ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei revisori; sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi del Consorzio per lo sviluppo industriale operanti in Basilicata e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, nomina un Commissario per ciascun consorzio.

3. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica sino all'entrata in vigore della legge e comunque non più di un anno.

4. È fissato il compenso per il Commissario, che non potrà eccedere quello in vigore per la carica del Presidente del consorzio medesimo.

5. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale proposta di legge diretta ad innovare la struttura ed il funzionamento dei consorzi per lo sviluppo industriale».

2. — In applicazione del disposto di cui al comma 2 del riportato art. 19, con decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata n. 192 del 7 settembre 2007 è stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza (d'ora in poi: Consorzio).

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1196 del 7 settembre 2007 è stato individuato quale Commissario del Consorzio l'ing. Donato Pafundi.

Infine, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 194 del 7 settembre 2007, l'ing. Donato Pafundi è stato nominato Commissario del Consorzio.

3. — Con ricorso notificato il 26 e 28 settembre 2007 e depositato il successivo giorno 2 ottobre, Mario Vasta ha impugnato, nella dichiarata qualità di soggetto già titolare di un organo (il Presidente) di cui è stato disposto lo scioglimento, il d.P.G.r. n. 192/2007, la d.G.R. n. 1196/2007 ed il d.P.G.r. n. 194/2007, e ne ha denunciato l'illegittimità in via derivata dalla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007.

4. — In data 16 ottobre 2007 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, che, con memoria in pari data depositata, ha difeso la legittimità dei provvedimenti impugnati sostenendo, in particolare, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 sollevata dal ricorrente.

5. — Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati presentata dal ricorrente.

6. — La Regione Basilicata eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sull'essenziale rilievo che le censure dedotte investirebbero direttamente l'art. 19 della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, di cui si sostiene l'illegittimità costituzionale, mentre i provvedimenti amministrativi oggetto del ricorso sarebbero meramente esecutivi di detta norma di legge e, come tali, non impugnabili.

L'eccezione è destituita di fondamento.

È bensì vero che i provvedimenti impugnati sono esecutivi dell'art. 19, legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, il cui secondo comma non lascia invero alcun margine di discrezionalità al Presidente della Giunta regionale in ordine al previsto scioglimento degli organi consortili del Consorzio, tuttavia è indubbio che gli effetti pregiudizievole per la sfera giuridica dell'odierno ricorrente derivano in via diretta proprio dai provvedimenti impugnati.

Inoltre, è del pari evidente che il ricorrente, a tutela della propria situazione soggettiva incisa dai provvedimenti impugnati, garantita dall'art. 24 della Costituzione, deve necessariamente adire il giudice amministrativo, anche al solo fine di dedurre l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative in attuazione delle quali i provvedimenti sono stati adottati, non potendo, in base al vigente ordinamento giuridico, promuovere in via diretta il giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

7. — Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 in relazione all'art. 117 della Costituzione, sul rilievo che l'adozione di misure che attengono a fondamentali profili strutturali e funzionali dei consorzi di sviluppo industriale sarebbe affidata alla competenza legislativa dello Stato.

Ritiene il Collegio che, posta in relazione al citato art. 117 della Costituzione, la dedotta questione di legittimità costituzionale delle norme in esame sia manifestamente infondata.

Già prima della riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 3, con l'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni erano state trasferite le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Successivamente, l'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), ha confermato l'attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha novellato il testo dell'art. 117 della Costituzione, la materia dell'industria, siccome non rientrante tra quelle affidate alla competenza esclusiva dello Stato elencate dal comma 2 di detto articolo, e noti essendo ricompresa tra le materie affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni indicate dal successivo comma 3, è attribuita alla c.d. competenza residuale delle regioni.

Sicché, non può revocarsi in dubbio che anche la disciplina della struttura e delle funzioni dei consorzi di sviluppo industriale, siccome ricompresa nella materia dell'industria, rientri nella competenza c.d. residuale delle regioni.

Né in senso contrario può essere, da parte del ricorrente, invocata la recente sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007, con la quale è stata scrutinata la costituzionalità di disposizioni di legge statale (art. 1, commi 366 e 368 lett. b, numeri 1 e 2 e lettera d, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) concernenti le modalità di individuazione dei distretti produttivi e la disciplina degli stessi.

In detta sentenza, la Corte ha in particolare posto in evidenza (*cf.* punto 4.2. del *Considerato in diritto*) la peculiarità dei distretti produttivi, oggetto di disciplina da parte delle disposizioni di legge statale censurate, rilevando che essa «... va colta nella circostanza che la loro istituzione non è collegata solo ad un determinato ambito territoriale, ma può richiedere "un'articolazione in più di una Regione, ognuna delle quali resta libera di disciplinare all'interno del suo ambito le figure omologhe, e tuttavia diverse, dei distretti industriali».

Ora, secondo la Corte, è proprio la detta peculiarità che sostanzia quelle esigenze di carattere unitario, in presenza delle quali la disciplina dei distretti produttivi, siccome diretta «... a realizzare una complessa manovra concernente lo sviluppo dell'economia e del sistema produttivo italiano ...» (*cf.* punto 4.3. del *Considerato in diritto*), pur attenendo a più materie, talune delle quali riservate allo Stato ed altre alle Regioni, viene legittimamente (salvo il rispetto del principio di leale collaborazione con le regioni) attratta in sussidiarietà allo Stato.

Laddove rimane, invece, ferma la potestà legislativa regionale in materia di disciplinare dei distretti industriali, siccome ricadenti nell'ambito territoriale regionale, la cui gestione è in via ordinaria affidata ai consorzi per lo sviluppo industriale.

8. — Del pari manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, dedotta in relazione agli artt. 118 e 120 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente osservare che i richiamati articoli 118 e 120 della Costituzione, rispettivamente, stabiliscono che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni (salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato) nonché che i comuni, le province e le città metropolitane sono

titolari di funzioni proprie e di quelle loro conferite con legge statale o regionale, e disciplinano le ipotesi di controllo sostitutivo del Governo ad organi delle regioni, delle città Metropolitane, delle province e dei comuni.

Orbene, ritiene il Collegio che il riferimento alle citate disposizioni costituzionali sia, nel caso di specie, non pertinente, perché le norme della legge regionale censurate dispongono lo scioglimento degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale, i quali sono enti pubblici economici titolari di funzioni proprie, diversi dai comuni e dalle province e privi, a differenza di questi ultimi, di rilevanza costituzionale.

Né in senso contrario rileva la circostanza che i comuni e/o le province possano assumere la qualità di soci dei consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata, perché ciò non comporta che talune delle funzioni, proprie di detti enti locali siano trasferite ai consorzi, i quali ultimi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi statali e dall'art. 4 della legge reg. Basilicata 3 novembre 1998, n. 41.

9. — Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione all'art. 24 della Costituzione, peraltro non argomentata, perché ad incidere direttamente sulle situazioni soggettive dei componenti e dei titolari degli organi consortili disciolti sono i provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'art. 19, legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, pienamente sindacabili dinanzi al giudice fornito di competenza giurisdizionale, come il ricorso in esame chiaramente dimostra.

10. — Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale, dedotta, in relazione 121 della Costituzione, anch'essa non argomentata, in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (*cf.* sent. n. 429 del 2002), non è configurabile alcuna riserva costituzionale di amministrazione in favore della Giunta regionale.

11. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, incentrata sulla ritenuta violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (sancito dall'art. 97 della Costituzione) e del canone, di ragionevolezza (desumibile dall'art. 3 della Costituzione) appare, invece, al Collegio non manifestamente infondata, nei termini di seguito precisati.

11.1. — In via preliminare, deve essere individuata la natura giuridica dei consorzi di sviluppo industriale istituiti a norma dell'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ed operanti in Basilicata (attualmente risultano costituiti ed operanti il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e quello della Provincia di Potenza).

La legge reg. Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), tuttora vigente, all'art. 2 (natura e costituzione dei Consorzi), comma 1, così testualmente li qualifica: «I consorzi sono enti pubblici economici di promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio ed operano, per il perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato ...»; mentre al comma 2 prevede che possono partecipare ai consorzi: «a) i comuni e le province soci dei consorzi esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in regola con i versamenti delle quote consortili; b) le province, le comunità montane e i comuni nei cui territori siano localizzate aree o nuclei di sviluppo industriale o il piano regolatore consortile ne preveda la localizzazione; c) le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative delle Province nelle quali i consorzi hanno sede presenti nel C.N.E.L.; d) le Università, le associazioni di rappresentanza degli istituti di credito operanti nel territorio regionale, gli enti pubblici di ricerca scientifica e le società di ricerca scientifica partecipate almeno per 1/3 da Enti pubblici presenti nel territorio regionale; e) i comuni pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori consortili ma dotati di aree produttive e che stipulino con il consorzio accordi per la gestione e/o la fornitura di servizi nelle predette aree».

Il successivo art. 4 (Funzioni dei consorzi) della stessa legge indica le funzioni attribuite ai Consorzi.

L'art. 5 (Organizzazione dei consorzi e statuto) della legge medesima, al comma 1, sancisce che: «I consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria. La loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili. Lo statuto è deliberato dall'assemblea consortile con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed è approvato dal Consiglio regionale ...», mentre al successivo comma 2 dispone che: «Nella definizione dello statuto i consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi: a) devono essere previsti quali organi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori; b) l'assemblea è competente ad adottare lo statuto, ad eleggere il presidente, anche al di fuori dei componenti l'assemblea, il consiglio di amministrazione ...».

Il successivo art. 6 (Indirizzi regionali e programmi di attività dei consorzi), al comma 1, prevede che: «I consorzi svolgono le proprie funzioni sulla base di programmi triennali di attività. I programmi si conformano agli indirizzi definiti dalla regione, nel proprio piano di sviluppo economico o in altri atti aventi ad oggetto lo sviluppo delle attività produttive».

L'art. 7 (Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione) disciplina il procedimento di formazione dei piani territoriali e dei piani dei singoli nuclei di industrializzazione, prescrivendo, in particolare, che i consorzi elaborano il piano territoriale consortile, la cui adozione ed approvazione è demandata alla Regione Basilicata, mentre i piani dei singoli nuclei di industrializzazione, se conformi al piano territoriale, sono approvati direttamente dai consorzi.

Il successivo art. 9 (Gestione economico-finanziaria) al comma 1 indica i mezzi finanziati dei consorzi, mentre ai successivi commi prevede che i consorzi approvano il piano economico e finanziario, i programmi triennali di cui all'art. 6 ed il bilancio consuntivo e che tali atti vengono successivamente approvati anche dalla regione.

Infine, l'art. 10 (Vigilanza regionale sui consorzi) dispone che: «1. Il controllo di gestione sull'attività dei consorzi spetta al collegio dei revisori dei conti. 2. La vigilanza sul funzionamento dei consorzi è esercitata dalla Giunta regionale anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti ed ha ad oggetto il rispetto degli indirizzi regionali e la regolarità della gestione. È escluso qualsiasi controllo sui singoli atti di gestione. 3. In coerenza con le previsioni degli statuti consortili, nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di conflitti tra organi o di riscontrate persistenti e gravi irregolarità nella gestione o di mancata approvazione dei bilanci o del mancato perseguimento delle finalità istituzionali o di accertato dissesto economico-finanziario, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera lo scioglimento di uno o più organi consortili e la nomina di un Commissario straordinario. 4. La gestione commissariale non può in nessun caso avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria. In caso di mancata designazione di propri rappresentanti da parte di taluno dei partecipanti, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, provvede il Commissario».

Dal delineato quadro normativo di riferimento emerge, ad avviso del Collegio, che i poteri che la Regione Basilicata esercita sui consorzi operanti nell'ambito del territorio regionale non sono, di sovraordinazione, sì da stabilire un vincolo di dipendenza.

Perché detto vincolo sussista è, infatti, necessario che un ente sia sottoposto al potere di direzione di un altro, in quanto destinatario di un ordine o di una disciplina proveniente dal secondo ente.

Non basta, quindi, una generica potestà di indirizzo politico od amministrativo, stabilito dalla regione ed esercitato anche tramite la vigilanza e la tutela, essendo necessario un più penetrante potere di ingerenza, in forza del quale la Regione sia in condizione di dirigere i consorzi, assicurandosi che essi agiscano in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale ovvero in modo puntuale (per ogni singolo atto).

In tal modo, l'ente dipendente appare come mero strumento di una volontà direttiva della regione, titolare della funzione amministrativa curata in via esecutiva dalla struttura dipendente (che della prima è quindi servente), che nei confronti della regione ha un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti che gli vengono fissati.

I Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata sono, invece, titolari di funzioni proprie, loro attribuite dapprima dalle leggi statali (*cf.* art. 50 e 51 del d.P.R. n. 218 del 1978) e successivamente dall'art. 4 della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998.

Il potere di indirizzo affidato alla Regione (*cf.* art. 6 della legge regionale) e quello, correlato, di vigilanza sull'attività del consorzio (*cf.* art. 10) non si atteggiavano come un penetrante potere di ingerenza, che si estrinseca attraverso l'adozione di specifiche prescrizioni impartite dalla Regione e che solo vale a costituire un vincolo di dipendenza tra la regione stessa ed i consorzi.

Deve in definitiva escludersi, ad avviso del Collegio, che i consorzi di sviluppo industriale operanti nell'ambito territoriale regionale possano essere qualificati come enti dipendenti della Regione Basilicata, anche se, beninteso, essi devono conformare i propri programmi agli indirizzi definiti dalla regione del piano di sviluppo economico.

Si tratta, infatti, di enti dotati di piena autonomia amministrativa, organizzativa, economica-finanziaria (*cf.* art. 5 della legge regionale) nonché di autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge regionale, titolari di funzioni proprie, da esercitarsi in conformità agli indirizzi fissati dalla regione titolare di competenza c.d. residuale nella materia dell'industria.

11.2. — La convinzione che i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata, non possano essere qualificati, sulla base della legislazione regionale vigente, quali enti dipendenti della Regione, che pur esercita poteri di indirizzo e di vigilanza, sorregge il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007.

11.2.1. — Conviene prendere le mosse da una sentenza di codesta Corte, la n. 429 del 2002, pronunciata all'esito dello scrutinio di costituzionalità condotto su una norma di legge della Regione Puglia (art. 1, comma 2 della legge reg. Puglia 25 luglio 2001, n. 19), che ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.

Anche in quel caso la norma di legge censurata prevedeva che, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale decretasse lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale e provvedesse alla nomina di un commissario e due sub commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun consorzio, destinati ad assumere, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi.

La Corte ha escluso che la norma censurata potesse configurarsi come intervento estraneo alle competenze regionali, recasse *vulnus* all'autonomia delle amministrazioni locali e — trattandosi di legge-provvedimento — presentasse profili di arbitrarietà ed irragionevolezza, ritenendo che si trattasse di una misura di efficienza gestionale giustificata dall'esigenza, puntualmente indicata dall'art. 1 comma 1 della legge reg. Puglia n. 19 del 2001, «di porre in essere, nella fase di transizione tra il precedente assetto delle aree di sviluppo industriale e quello prefigurato dal medesimo art. 26 del d.lgs. n. 112, i presupposti adeguati per la più sollecita e congrua attuazione della nuova disciplina diretta in particolare all'individuazione e predisposizione di una speciale tipologia di aree, cioè quelle idonee ad essere ecologicamente attrezzate. Sotto questi profili, non appaiono lesi né il principio di buon andamento dell'amministrazione, né il canone della ragionevolezza...».

In definitiva, la Corte in tanto ha escluso che la norma di legge sottoposta a scrutinio di costituzionalità violasse il principio di buon andamento dell'amministrazione ed il canone di ragionevolezza, in quanto lo scioglimento degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Puglia era stato previsto per l'assolvimento, nei termini prestabiliti di centottantadue giorni, di una specifica funzione: quella di censire le «... aree, le zone e i nuclei industriali esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente ...» al fine «... di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree, ecologicamente attrezzate, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31, marzo 1998, n. 112 ...» (*cf.* art. 1, comma 1, legge reg. Puglia n. 19 del 2001).

Ed infatti, la Corte significativamente osserva (*cf.* punto 2 del *Considerato in diritto*) che: «In questa ottica, la previsione legislativa di scioglimento degli organi consortili e di nomina dei relativi commissari straordinari, i quali debbono conseguire, in termini ristretti e prestabiliti, le finalità indicate dalla stessa legge, operando sotto il coordinamento dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, insieme con le altre amministrazioni interessate, non è certo configurabile, in quanto norma organizzativa preordinata alla migliore attuazione degli obiettivi fissati alle regioni dal citato art. 26, come intervento estraneo alle competenze regionali o recante *vulnus* all'autonomia delle amministrazioni locali...».

Deve infine essere posto in evidenza che, proprio in ragione dell'esigenza di assolvere a detta specifica funzione in modo immediato e razionale, l'art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 19 del 2001 aveva previsto che gli organi straordinari fossero investiti di puntuali (e coerenti con la funzione da perseguire) compiti, ulteriori rispetto a quelli propri dei disciolti organi consortili.

11.2.2. — Nulla di tutto questo è invece rinvenibile nella disposizione di legge regionale in esame.

Essa, peraltro singolarmente inserita in una legge avente ad oggetto l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, dopo un generico richiamo alla «... organizzazione di un sistema di governance delle attività — industriali...» ed in previsione della «definizione di un nuovo sistema normativo concernente le aree industriali...», ha disposto lo scioglimento degli organi dei Consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata (si ripete, quello della provincia di Matera e quello della provincia di Potenza), con una proposizione di immediata efficacia precettiva: «... gli organi dei Consorzi sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo», che trova puntuale conferma nel citato comma 2, nel quale alcuna discrezionalità è data al Presidente della Giunta regionale che deve, appunto, procedere allo scioglimento degli organi consortili nel termine prestabilito di giorni 30.

Ritiene il Collegio, sulla scorta dell'insegnamento di codesta Corte (*cf.*, tra le altre, sent. n. 211 del 1998, n. 429 del 2002 e n. 267 del 2007), che la disposizione in esame assuma i caratteri propri della c.d. legge-provvedimento, cioè di una disposizione legislativa destinata ad incidere, su un numero determinato e limitato di destinatari (i titolari ed i componenti dei disciolti organi dei Consorzi per lo sviluppo industriali di Potenza e di Matera), avente il contenuto tipico, determinato e concreto, di un provvedimento amministrativo diretto allo scioglimento degli organi dei Consorzi industriali lucani ed alla conseguente nomina dei commissari straordinari.

Ora, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato (*cf.* le sentenze da ultimo citate) che l'adozione di legge-provvedimento, di per sé noti inammissibile, deve risultare in concreto, cioè all'esito di uno scrutinio rigoroso (o stretto) di costituzionalità, non arbitraria e non irragionevole, per evitare il rischio che si tratti di un modo per eludere le garanzie giurisdizionali apprestate a favore dei cittadini contro i provvedimenti autoritativi.

Orbene, sembra al Collegio che la disposizione di legge regionale censurata presenti profili di arbitrarietà e comunque di irragionevolezza, perché non è dato di individuare alcuna obiettiva e ragionevole giustificazione del perché, al fine della organizzazione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo anche dei consorzi (*cf.* art. 19, ultimo comma), debba essere disposto lo scioglimento degli organi consortili.

Non si scorge, invero, alcun nesso di strumentalità necessaria tra il disposto scioglimento degli organi consortili e le finalità, invero generiche, che la regione intende perseguire; né si vede come il mantenimento in vita degli organi consortili possa impedire, pregiudicare, ovvero, rendere meno agevole la realizzazione dell'annunciato processo di riforma del sistema di governo delle attività industriali.

Si consideri, in proposito, che alcuna ulteriore e specifica funzione è stata assegnata ai commissari straordinari, oltre all'assunzione dei compiti e delle funzioni proprie dei disciolti organi (*cf.* art. 19, comma 3).

Si consideri, ancora, che l'assemblea consortile ha una ampia base associativa, composta anche dagli enti locali territoriali ricadenti nell'ambito del consorzio e che gli altri organi consortili di cui è stato disposto lo scioglimento, il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, sono nominati proprio dall'Assemblea (*cf.* art. 5, comma 2, lett. b), della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998).

Cosicché, la disposizione di legge regionale censurata finisce per incidere sulla vita e sul normale funzionamento di organi che non sono di diretta nomina regionale, in assenza di una valida giustificazione correlati all'esigenza di perseguire obiettivi specifici (e non generici) entro termini brevi e prestabiliti.

D'altronde, non va trascurato di considerare che le ipotesi di scioglimento degli organi consortili sono tipizzate dall'art 10 della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998, che individua, tra le varie possibili cause di scioglimento, la «accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili ...» ovvero «gravi irregolarità nella gestione» ovvero, ancora, «il mancato perseguimento delle finalità istituzionali» o «l'accertato dissesto economico-finanziario».

Sicché, ove anche la (recondita) finalità perseguita dalla disposizione di legge regionale censurata fosse stata quella di sanzionare l'operato dei Consorzi industriali lucani, la Regione Basilicata non avrebbe potuto legittimamente sottrarsi all'applicazione del citato art. 10, legge reg. Basilicata n. 41 del 1998, adottando, all'esito di un procedimento partecipato ai titolari degli organi consortili, provvedimenti dal contenuto tipico e concreto, evidentemente sindacabili in sede giurisdizionale.

Da ultimo, vale porre in evidenza che quando la Regione Basilicata ha provveduto ad adottare una nuova disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, introdotta con la citata legge regionale n. 41 del 1998, sostitutiva di quella recata dalla precedente legge reg. Basilicata n. 32 del 1994, ha opportunamente dettato una disciplina transitoria (*cf.* art. 12), decretando sì lo scioglimento degli organi consortili ma stabilendo nel contempo che essi rimanessero in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dei nuovi organi.

Nel caso di specie, invece, prima ancora dell'approvazione di una nuova legge di riforma della struttura e delle funzioni dei Consorzi industriali lucani e della introduzione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali, è stato disposto il commissariamento «secco» degli organi consortili in assenza, ad avviso del Collegio, di una valida e ragionevole giustificazione della scelta operata dal legislatore regionale.

11.2.3. — Per le esposte ragioni, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 per violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) e del canone di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).

12. — Quanto alla rilevanza della questione, va precisato che il Collegio ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in via provvisoria, fino alla prima camera di consiglio utile successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità; è quindi evidente che, alla ripresa del giudizio cautelare, l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati sarà definitivamente accolta ovvero respinta, a seconda che le disposizioni della legge regionale censurate saranno o non saranno dichiarate costituzionalmente illegittime.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale di Basilicata, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale di Basilicata.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007.

Il Presidente: PENNETTI

L'estensore: BUSCICCHIO

08C0135

N. 49

Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Minieri Angelo contro Regione Basilicata ed altra

Consorzi - Regione Basilicata - Scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41/1998 - Irragionevolezza per l'assenza di una disciplina transitoria - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 429/2002.

- Legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, art. 19, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 397 del 2007 proposto dal prof. Angelo Minieri, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Francesco Cirigliano, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla via E. Toti n. 7, presso l'avv. Claudio Brancati;

Contro la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante, dott. Vito De Filippo, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Mirella Viggiani, con domicilio eletto presso l'Ufficio

Legale e del Contenzioso dell'Ente, in Potenza al viale Regione Basilicata, 4; nei confronti di l'ing. Clara Giordano, non costituita in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

del decreto del Presidente, della Giunta regionale della Basilicata n. 193 del 7 settembre 2007, con il quale è stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera;

della delibera di Giunta regionale n. 1197 del 7 settembre 2007 di autorizzazione al Presidente della Giunta alla nomina del Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera;

del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 7 settembre 2007 di nomina del Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, nella persona dell'ing. Clara Giordano;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007 il dott. Giuseppe Buscicchio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F A T T O E D I R I T T O

1. — L'art. 19 (Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali) della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), dispone:

«1. Ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale operanti in Basilicata e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, nomina un Commissario per ciascun consorzio.

3. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica sino all'entrata in vigore della legge e comunque non più di un anno.

4. È fissato il compenso per il Commissario, che non potrà eccedere quello in vigore per la carica del Presidente del Consorzio medesimo.

5. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale proposta di legge diretta ad innovare la struttura ed il funzionamento dei consorzi per lo sviluppo industriale».

2. — In applicazione del disposto di cui al comma 2 del riportato art. 19, con decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata n. 193 del 7 settembre 2007 è stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (d'ora in poi: Consorzio).

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1197 del 7 settembre 2007 è stata individuata quale Commissario del Consorzio l'ing. Clara Giordano.

Infine, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 7 settembre 2007, l'ing. Clara Giordano è stata nominata Commissario del Consorzio.

3. — Con ricorso notificato il 3 ottobre 2007 e depositato il successivo giorno 8, Angelo Minieri ha impugnato il d.P.G.r. n. 193/2007, la d.G.R. n. 1197/2007 ed il d.P.G.r. n. 195/2007, e ne ha denunciato l'illegittimità sia per vizi propri sia per vizi derivati dalla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007.

4. — In data 16 ottobre 2007 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, che, con memoria in pari data depositata, ha difeso la legittimità dei provvedimenti impugnati sostenendo, in particolare, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 sollevata dal ricorrente.

5. — Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007, dopo ampia discussione; la causa è stata trattenuta per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati presentata dai ricorrente.

6. — La Regione Basilicata eccepisce, in via preliminare, che il ricorrente Angelo Minieri, agendo in giudizio nella qualità di Presidente del Consorzio, avrebbe dovuto essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 18, lett. *o*) dello statuto; tuttavia, essendo l'impugnativa successiva all'adozione e comunicazione dei provvedimenti impugnati, alcun valido atto di autorizzazione alla proposizione del ricorso sarebbe potuto essere stato rilasciato dal Consiglio di amministrazione.

L'eccezione è da giudicarsi infondata, essendo evidente che il ricorrente, il quale nelle premesse in fatto ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del provvedimento regionale di scioglimento degli organi consortili, peraltro allegato al ricorso, agisce in giudizio nella qualità di soggetto già titolare di un organo consortile (presidente del consorzio) di cui è stato disposto lo scioglimento con l'impugnato d.P.G.r. n.193 del 7 settembre 2007, ed in quanto tale è certamente legittimato alla proposizione del ricorso in esame.

7. — Il ricorrente censura la legittimità del decreto regionale di scioglimento degli organi del Consorzio sul rilievo che non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi di scioglimento previste dall'art 10 della legge reg. Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale).

La censura è priva di fondamento per la decisiva considerazione che lo scioglimento degli organi consortili è stato disposto, non già in applicazione dell'art. 10 della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998, ma in attuazione dell'art. 19 della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, il cui primo comma dispone lo scioglimento degli organi consortili (con la sola eccezione del Collegio dei revisori), ed il cui secondo comma statuisce che lo scioglimento degli organi consortili è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. — Il ricorrente deduce, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 in relazione all'art. 117 della Costituzione, sul rilievo che l'adozione di misure che attengono a fondamentali profili strutturali e funzionali dei Consorzi di Sviluppo Industriale sarebbe affidata alla competenza legislativa dello Stato.

Ritiene il Collegio che, posta in relazione al citato art. 117 della Costituzione, la dedotta questione di legittimità costituzionale delle norme in esame sia manifestamente infondata.

Già prima della riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 3, con l'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni erano state trasferite le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Successivamente, l'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), ha confermato l'attribuzione alle Regioni delle funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha novellato il testo dell'art. 117 della Costituzione, la materia dell'industria, siccome non rientrante tra quelle affidate alla competenza esclusiva dello Stato elencate dal comma 2 di detto articolo, e non essendo ricompresa tra le materie affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, indicate dal successivo comma 3, è attribuita alla c.d. competenza residuale delle regioni.

Sicché, non può revocarsi in dubbio che anche la disciplina della struttura e delle funzioni dei consorzi di sviluppo industriale, siccome ricompresa nella materia dell'industria, rientri nella competenza c.d. residuale delle Regioni.

Né in senso contrario può essere, da parte del ricorrente, invocata la recente sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007, con la quale è stata scrutinata la costituzionalità di disposizioni di legge statale (art. 1, commi 366 e 368 lett. *b*), numeri 1 e 2, e lettera *d*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266) concernenti le modalità di individuazione dei distretti produttivi e la disciplina degli stessi.

In detta sentenza, la Corte ha in particolare posto in evidenza (*cf.* punto 4.2. del *Considerato in diritto*) la peculiarità dei distretti produttivi, oggetto di disciplina da parte delle disposizioni di legge statale censurate, rilevando che essa «... va colta nella circostanza che la loro istituzione non è collegata solo ad un determinato ambito territoriale, ma può richiedere un'articolazione in più di una Regione, ognuna delle quali resta libera di disciplinare all'interno del suo ambito le figure omologhe, e tuttavia diverse, dei distretti industriali».

Ora, secondo la Corte, è proprio, la detta peculiarità che sostanzia quelle esigenze di carattere unitario, in presenza delle quali la disciplina dei distretti produttivi, siccome diretta «... a realizzare una complessa manovra concernente lo sviluppo dell'economia e del sistema produttivo italiano ...» (*cf.* punto 4.3. del *Considerato in diritto*), pur attenendo a più materie, talune delle quali riservate allo Stato ed altre alle Regioni, viene legittimamente (salvo il rispetto del principio di leale collaborazione con le regioni) attratta in sussidiarietà allo Stato.

Laddove rimane, invece, ferma la potestà legislativa regionale in materia di disciplina dei distretti industriali, siccome ricadenti nell'ambito territoriale regionale, la cui gestione è in via ordinaria affidata ai consorzi per lo sviluppo industriale.

9. — Del pari manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n.13 del 2007, dedotta in relazione agli artt., 5, 114, 118 e 120 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente osservare che i richiamati articoli, 5, 114, 118 e 120 della Costituzione, stabiliscono rispettivamente: *a)* che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ed attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento (art. 5); *b)* che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato, e che comuni, province, città metropolitane e regioni sono enti autonomi con propri statuti (art. 114); *c)* che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni (salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato), e che i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle loro conferite con legge statale o regionale (art. 118); *d)* le ipotesi di controllo sostitutivo del Governo ad organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni (art. 120).

Orbene, ritiene il Collegio che il riferimento alle citate disposizioni costituzionali sia, nel caso di specie, non pertinente, perché le norme della legge regionale censurate dispongono lo scioglimento degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale, i quali sono enti pubblici economici titolari di funzioni proprie, diversi dai comuni e dalle province (che sono espressione delle autonomie locali) e privi, a differenza di questi ultimi, di rilevanza costituzionale.

Né in senso contrario rileva la circostanza che i comuni e/o le province possano assumere la qualità di soci dei consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata, perché ciò non comporta che talune delle funzioni proprie di detti enti locali siano trasferite ai consorzi, i quali ultimi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi statali e dall'art. 4 della legge reg. Basilicata 3 novembre 1998, n.41.

Infine, nel caso in esame non v'è alcuna sottrazione ai Consorzi industriali lucani delle funzioni ad essi affidate, con attribuzione delle stesse ad altro Ente; ma soltanto lo scioglimento degli organi ordinari dei Consorzi e la loro sostituzione con un organo straordinario (il commissario).

10. — Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione all'art. 24 della Costituzione, perché ad incidere direttamente sulle situazioni soggettive dei componenti e dei titolari degli organi consortili disciolti sono i provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'art. 19, legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, pienamente sindacabili dinanzi al giudice fornito di competenza giurisdizionale, come il ricorso in esame chiaramente dimostra.

11. — Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dedotta, in relazione all'art. 42 della Costituzione, sul rilievo che le norme censurate non disciplinerebbero la sorte dei beni conferiti dai privati al Consorzio, che solo il legislatore statale potrebbe regolare.

In proposito, è sufficiente osservare che le norme in esame non prevedono lo scioglimento del Consorzio e non incidono quindi sul suo patrimonio, ma solo dispongono lo scioglimento degli organi consortili e la loro sostituzione con un organo straordinario.

12. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, dedotta in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione appare, invece, al Collegio non manifestamente infondata, nei termini di seguito precisati.

12.1. — In via preliminare, deve essere individuata la natura giuridica dei consorzi di sviluppo industriale istituiti a norma dell'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ed , operanti in Basilicata (attualmente risultano costituiti ed operanti il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e quello della provincia di Potenza).

La legge reg. Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), tuttora vigente, all'art. 2 (natura e costituzione dei Consorzi), comma 1, così testualmente li qualifica: «I consorzi sono enti pubblici economici di promozione dell'industrializzazione, e dell'insediamento di attività produttive nelle aree, del proprio comprensorio ed operano, per il perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato...»; mentre al comma 2 prevede che possono partecipare ai consorzi: *a)* i comuni e le province soci dei consorzi esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in regola con, i versamenti delle quote consortili; *b)* le province, le comunità montane e i comuni nei cui territori siano localizzate aree o nuclei di sviluppo industriale o il piano regolatore consortile ne preveda la localizzazione; *c)* le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le organizzazioni cooperative delle province nelle quali i consorzi hanno sede presenti nel C.N.E.L.; *d)* le università, le Associazioni di rappresentanza degli istituti di credito operanti nel territorio regionale, gli enti, pubblici di ricerca scientifica e le società di ricerca scientifica partecipate almeno per 1/3 da enti pubblici presenti nel territorio regionale; *e)* i comuni pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori consortili ma dotati di aree produttive e che stipulino con il consorzio accordi per la gestione e/o la fornitura di servizi nelle predette aree».

Il successivo art. 4 (Funzioni dei consorzi) della stessa legge indica le funzioni attribuite ai consorzi.

L'art. 5 (Organizzazione dei consorzi e statuto) della legge medesima, al comma 1, sancisce che: «I consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria. La loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili. Lo statuto è deliberato dall'assemblea consortile con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed è approvato dal Consiglio regionale ...», mentre al successivo comma 2 dispone che: «Nella definizione dello statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi: a) devono essere previsti quali organi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori; b) l'assemblea è competente ad adottare lo statuto, ad eleggere il presidente, anche al di fuori dei componenti l'assemblea, il consiglio di amministrazione...».

Il successivo art. 6 (Indirizzi regionali e programmi di attività dei consorzi), al comma 1, prevede che: «I consorzi svolgono le proprie funzioni sulla base di programmi triennali di attività. I programmi si conformano agli indirizzi definiti dalla regione; nel proprio piano di sviluppo economico o in altri atti aventi ad oggetto lo sviluppo delle attività produttive».

L'art. 7 (Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione) disciplina il procedimento di formazione dei piani territoriali e dei piani dei singoli nuclei di industrializzazione, prescrivendo, in particolare, che i consorzi elaborano il piano territoriale consortile, la cui adozione ed approvazione è demandata alla regione Basilicata, mentre i piani dei singoli nuclei di industrializzazione, se conformi al piano territoriale, sono approvati direttamente dai consorzi.

Il successivo art. 9 (Gestione economico-finanziaria) al comma 1 indica i mezzi finanziari dei consorzi, mentre ai successivi commi prevede che i consorzi approvano il piano economico e finanziario, i programmi triennali di cui all'art. 6 ed il bilancio consuntivo e che tali atti vengono successivamente approvati anche dalla Regione.

Infine, l'art. 10 (Vigilanza regionale sui consorzi) dispone che: «1. Il controllo di gestione sull'attività dei consorzi spetta al collegio dei revisori dei conti. 2. La vigilanza sul funzionamento dei Consorzi è esercitata dalla Giunta regionale anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti ed ha ad oggetto il rispetto degli indirizzi regionali e la regolarità della gestione. È escluso qualsiasi controllo sui singoli atti di gestione. 3. In coerenza con le previsioni degli statuti consortili, nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di conflitti tra organi o di riscontrate persistenti e gravi irregolarità nella gestione o di mancata approvazione dei bilanci o del mancato perseguimento delle finalità istituzionali o di accertato dissesto economico-finanziario, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera lo scioglimento di uno o più organi consortili e la nomina di un Commissario straordinario. 4. La gestione commissariale non può in nessun caso avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria. In caso di mancata designazione di propri rappresentanti da parte di taluno dei partecipanti, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, provvede il Commissario».

Dal delineato quadro normativo di riferimento emerge, ad avviso del Collegio, che i poteri che la Regione Basilicata esercita sui consorzi operanti nell'ambito del territorio regionale non sono di sovraordinazione, sì da stabilire un vincolo di dipendenza.

Perché detto vincolo sussista è, infatti, necessario che un ente sia sottoposto al potere di direzione di un altro, in quanto destinatario di un ordine o di una disciplina proveniente dal secondo ente.

Non basta, quindi, una generica potestà di indirizzo politico od amministrativo, stabilito dalla regione ed esercitato anche tramite la vigilanza e la tutela, essendo necessario un più penetrante potere di ingerenza, in forza del quale la Regione sia in condizione di dirigere i consorzi, assicurandosi che essi agiscano in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale ovvero in modo puntuale (per ogni singolo atto).

In tal modo, l'ente dipendente appare come mero strumento di una volontà direttiva della regione, titolare della funzione amministrativa curata in via esecutiva dalla struttura dipendente (che della prima è quindi servente), che nei confronti della Regione ha un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti che gli vengono fissati.

I Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Basilicata sono, invece, titolari di funzioni proprie, loro attribuite dapprima dalle leggi statali (*cf.*, in particolare, artt. 50: e 51 del d.P.R. n. 218 del 1978) e successivamente dall'art. 4 della citata legge reg. Basilicata n.41 del 1998.

Il potere di indirizzo affidato alla regione (*cf.* art. 6 della legge regionale) e quello, correlato, di vigilanza sull'attività del Consorzio (*cf.* art. 10) non si atteggiano come un penetrante potere di ingerenza, che si estrinseca attraverso l'adozione di specifiche prescrizioni impartite dalla Regione e che solo vale a costituire un vincolo di dipendenza tra la regione stessa ed i consorzi.

Deve in definitiva escludersi, ad avviso del Collegio, che i consorzi di sviluppo industriale operanti nell'ambito territoriale regionale possano essere qualificati come enti dipendenti della Regione Basilicata, anche se, beninteso, essi devono conformare i propri programmi agli indirizzi definiti dalla regione del piano di sviluppo economico.

Si tratta, infatti, di enti dotati di piena autonomia amministrativa, organizzativa, economica-finanziaria (cfr. art. 5 della legge regionale) nonché di autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge regionale, titolari di funzioni proprie, da esercitarsi in conformità agli indirizzi fissati dalla Regione titolare di competenza c.d. residuale nella materia dell'industria.

12.2. — La convinzione che i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata non possano essere qualificati, sulla base della legislazione regionale vigente, quali enti dipendenti della Regione, che pur esercita poteri di indirizzo e di vigilanza, sorregge il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007.

12.2.1. — Conviene prendere le mosse da una sentenza di codesta Corte, la n. 429 del 2002, pronunciata all'esito dello scrutinio di costituzionalità condotto su una norma di legge della Regione Puglia (art. 1, comma 2 della legge reg. Puglia 25 luglio 2001 n. 19), che ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.

Anche in quel caso la norma di legge censurata prevedeva che, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale decretasse lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale e provvedesse alla nomina di un commissario e due sub commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun consorzio, destinati ad assumere, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi.

La Corte ha escluso che la norma censurata potesse configurarsi come intervento estraneo alle competenze regionali, recasse *vulnus* all'autonomia delle amministrazioni locali e — trattandosi di legge-provvedimento — presentasse profili di arbitrarietà ed irragionevolezza, ritenendo che si trattasse di una misura di efficienza gestionale giustificata dall'esigenza, puntualmente indicata dall'art. 1 comma 1 della legge reg. Puglia n. 19 del 2001, «... di porre in essere, nella fase di transizione tra il precedente assetto delle aree di sviluppo industriale e quello prefigurato dal medesimo art. 26 del d.lgs. n. 112, i presupposti adeguati per la più sollecita e congrua attuazione della nuova disciplina diretta in particolare all'individuazione e predisposizione di una speciale tipologia di aree, cioè quelle idonee ad essere ecologicamente attrezzate. Sotto questi profili, non appaiono lesi né il principio di buon andamento dell'amministrazione, né il canone della ragionevolezza...».

In definitiva, la Corte in tanto ha escluso che la norma di legge sottoposta a scrutinio di costituzionalità violasse il principio di buon andamento dell'amministrazione ed il canone di ragionevolezza, in quanto lo scioglimento degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Puglia era stato previsto, per l'assolvimento, nei termini prestabiliti di centottantaggiorni, di una specifica funzione: quella di censire le «... aree, le zone e i nuclei industriali esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente ...» al fine «... di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (cfr. art. 1, comma 1, legge reg. Puglia n. 19 del 2001).

Ed infatti, la Corte significativamente osserva (cfr. punto 2 del *Considerato in diritto*) che: «In questa ottica, la previsione legislativa di scioglimento degli organi consortili e di nomina dei relativi commissari straordinari, i quali debbono conseguire, in termini ristretti e prestabiliti, le finalità indicate dalla stessa legge, operando sotto il coordinamento dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, insieme con le altre amministrazioni interessate, non è certo configurabile, in quanto norma organizzativa preordinata alla migliore attuazione degli obiettivi fissati alle regioni dal citato art. 26, come intervento estraneo alle competenze regionali o recante *vulnus* all'autonomia delle amministrazioni locali ...».

Deve infine essere posto in evidenza che, proprio in ragione dell'esigenza di assolvere a detta specifica funzione in modo immediato e razional; l'art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 19 del 2001 aveva previsto che gli organi straordinari fossero investiti di puntuali (e coerenti con la funzione da perseguire) compiti, ulteriori rispetto a quelli propri dei disciolti organi consortili.

12.2.2. — Nulla di tutto questo è invece rinvenibile nella disposizione di legge regionale in esame.

Essa, peraltro singolarmente inserita in una legge avente ad oggetto l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, dopo un generico richiamo alla «... organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali ...» ed in previsione della «definizione di un nuovo sistema normativo concernente le aree industriali ...», ha disposto lo scioglimento degli organi dei Consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata (si ripete, quello della provincia di Matera e quello della provincia di Potenza), con una proposizione di immediata efficacia precettiva: «... gli organi dei consorzi sono sciolti, con le modalità previste

dal comma 2 del presente articolo», che trova puntuale conferma nel citato comma 2, nel quale alcuna discrezionalità è data al Presidente della Giunta regionale che deve, appunto, procedere allo scioglimento degli organi consortili nel termine prestabilito di giorni 30.

Ritiene il Collegio, sulla scorta dell'insegnamento di codesta Corte (*cf.*, tra le altre, sent. n. 211 del 1998, n. 429 del 2002 e n. 267 del 2007), che la disposizione in esame assuma i caratteri propri della c.d. legge-provvedimento, cioè di una disposizione legislativa destinata ad incidere su un numero determinato e limitato di destinatari (i titolari ed i componenti dei disciolti organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale di Potenza e di Matera), avente il contenuto tipico, determinato e concreto, di un provvedimento amministrativo diretto allo scioglimento degli organi dei Consorzi industriali lucani ed alla conseguente nomina dei commissari straordinari.

Ora, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato (*cf.* le sentenze da ultimo citate) che l'adozione di leggi-provvedimento, di per sé non inammissibile, deve risultare in concreto, cioè all'esito di uno scrutinio rigoroso (o stretto) di costituzionalità, non arbitraria e non irragionevole, per evitare il rischio che si tratti di un modo per eludere le garanzie giurisdizionali apprestate a favore dei cittadini contro i provvedimenti autoritativi.

Orbene, sembra al Collegio che la disposizione di legge regionale censurata presenti profili di arbitrarietà e comunque di irragionevolezza, perché non è dato di individuare alcuna obiettiva e ragionevole giustificazione del perché, al fine della organizzazione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo anche dei consorzi (*cf.* art. 19, ultimo comma), debba essere disposto lo scioglimento degli organi consortili.

Non si scorge, invero, alcun nesso di strumentalità necessaria tra il disposto scioglimento degli organi consortili e le finalità, invero generiche, che la regione intende perseguire; né si vede come il mantenimento in vita degli organi consortili possa impedire, pregiudicare, ovvero rendere meno agevole la realizzazione dell'annunciato processo di riforma del sistema di governo delle attività industriali.

Si consideri, in proposito, che alcuna ulteriore e specifica funzione è stata assegnata ai commissari straordinari, oltre all'assunzione dei compiti e delle funzioni proprie dei disciolti organi (*cf.* art. 19, comma 3).

Si consideri, ancora, che l'assemblea consortile ha una ampia base associativa, composta anche dagli Enti locali territoriali ricadenti nell'ambito del consorzio e che gli altri organi consortili di cui è stato disposto lo scioglimento, il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, sono nominati proprio dall'assemblea (*cf.* art. 5, comma 2, lett. b), della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998).

Cosicché, la disposizione di legge regionale censurata finisce per incidere sulla vita e sul normale funzionamento di organi: che non sono di diretta nomina regionale, in assenza di una valida giustificazione correlata all'esigenza di perseguire obiettivi specifici (e non generici) entro termini brevi e prestabiliti.

D'altronde, non va trascurato di considerare che le ipotesi di scioglimento degli organi consortili sono tipizzate dall'art. 10 della citata legge reg. Basilicata n. 41 del 1998, che individua, tra le varie possibili cause di scioglimento, la «accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili ...» ovvero «gravi irregolarità nella gestione» ovvero, ancora, «il mancato perseguimento delle finalità istituzionali» o «l'accertato dissesto economico-finanziario».

Sicché, ove anche la (recondita) finalità perseguita dalla disposizione di legge regionale censurata fosse stata quella di sanzionare l'operato dei Consorzi industriali lucani, la Regione Basilicata non avrebbe potuto legittimamente sottrarsi all'applicazione del citato art. 10 legge reg. Basilicata n. 41 del 1998, adottando, all'esito di un procedimento partecipato ai titolari degli organi consortili, provvedimenti dal contenuto tipico e concreto, evidentemente sindacabili in sede giurisdizionale.

Da ultimo, vale porre in evidenza che quando la Regione Basilicata ha provveduto ad adottare una nuova disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, introdotta, con la citata legge regionale n. 41 del 1998, sostitutiva di quella recata dalla precedente legge reg. Basilicata n. 32 del 1994, ha opportunamente dettato una disciplina transitoria (*cf.* art. 12), decretando sì lo scioglimento degli organi consortili ma stabilendo nel contempo che essi rimanessero in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dei nuovi organi;

Nel caso di specie, invece, prima ancora dell'approvazione di una nuova legge di riforma della struttura e delle funzioni dei Consorzi industriali lucani e della introduzione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali, è stato disposto il commissariamento «secco» degli organi consortili in assenza, ad avviso del Collegio, di una valida e ragionevole giustificazione della scelta operata dal legislatore regionale.

12.2.3. — Per le esposte ragioni, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 per violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) e del canone di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).

13. — Quanto alla rilevanza della questione, va precisato che il Collegio ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in via provvisoria, fino alla prima camera di consiglio utile successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità; è quindi evidente che, alla ripresa del giudizio cautelare, l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati sarà definitivamente accolta ovvero respinta, a seconda che le disposizioni della legge regionale censurate saranno o non saranno dichiarate costituzionalmente illegittime.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale di Basilicata, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale di Basilicata.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007.

Il Presidente: PENNETTI

L'estensore: BUSCHICCIO

08C0136

N. 50

*Ordinanza del 21 maggio 2007 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Vibo Valentia
nel procedimento penale a carico di Corigliano Raffaele*

Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta del pubblico ministero di disporre la distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni - Preclusione della possibilità di esercizio di attività istruttoria su richiesta delle parti, di poteri di intervento del giudice, della partecipazione necessaria dei difensori delle persone indagate in relazione alla formazione dei documenti di cui si chiede la eliminazione - Lesione del diritto alla prova - Violazione del principio del contraddittorio, nella formazione della prova.

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, commi primo, secondo e quarto.

Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Redazione di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non può contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione - Lesione del diritto di difesa - Lesione dei diritti soggettivi delle persone offese dal reato - Violazione del principio del contraddittorio, nella formazione della prova - Lesione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, 111, commi primo, secondo e quarto, e 112.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale *ex art. 127 c.p.p.*, fissata a seguito della richiesta del p.m. di distruzione, ai sensi dell'art. 240 c.p., come modificato dal d.l. n. 259/2006 conv. con modificazioni nella legge n. 281/06, del supporto CD depositato dalla p.o. all'udienza preliminare del 20 marzo 2007 nel procedimento penale n. 2070/06 R.G.N.R. e n. 279 1/06 R. GIP, a carico di Corigliano Raffaele, per i reati:

a) «di cui all'art. 615-*bis* c.p., perché, tramite l'utilizzo di microspie abusivamente apposte all'interno della vettura della propria moglie, Raffaele Rosa, con la quale pende un procedimento di separazione personale, registrava le conversazioni tenute all'interno dell'abitacolo fra quest'ultima e Marrella Emanuele. In Pizzo fino al 9 aprile 2006»;

b) «di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 629 c.p., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con un soggetto non identificato, con minaccia consistita nel prospettare di diffondere pubblicamente le conversazioni abusivamente intercettate di cui al capo che precede, qualora Raffaele Rosa non avesse rinunciato agli atti del giudizio di separazione e ad ottenere la somma di euro 700,00 mensili il cui pagamento in favore di quest'ultima era stata imposto al Corigliano dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia con provvedimento del 5 giugno 2006, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con correlativo danno per la Raffaele In Pizzo il 24.6.2006».

O S S E R V A

In sede di udienza camerale il p.m., chiedendo in via subordinata la distruzione del supporto contenente le conversazioni ambientali illegalmente intercettate; sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 c.p., come modificato dall'art. 1, d.l. n. 259/2006 conv. con modificazioni dalla legge n. 281/2006, nella parte in cui limita la disciplina esclusivamente alle intercettazioni telefoniche e non la estende anche a quelle ambientali, trattandosi di situazioni simili, e nella parte in cui, imponendo la distruzione del supporto che conterrebbe le intercettazioni ambientali illegittimamente effettuate, non consentirebbe il pieno esercizio della potestà pubblica in ordine al compiuto accertamento dei fatti di reato cui le stessa attengono, nonché dei diritti delle parti private, persona offesa e imputato.

La difesa della parte civile si opponeva alla richiesta di distruzione del supporto contenente le conversazioni ambientali illegalmente intercettate in quanto, trattandosi di corpo del reato deve essere conservato ai fini dell'accertamento dei reati oggetto del procedimento principale e già acquisito in quel procedimento.

La difesa dell'imputato aderiva alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. in ordine all'art 240 c.p., come modificato, e in subordine si opponeva alla distruzione del supporto CD Rom acquisto agli, atti necessario ai fini dell'accertamento dei fatti di reati contestati nel procedimento principale.

La rilevanza della questione.

Nel procedimento n. 2070/06 R.G.N.R. e 279 1/06 R. GIP è stata avanzata dai p.m. la richiesta di rinvio a giudizio di Corigliano Raffaele perché imputato dei reati di cui agli artt. 615-*bis* c.p. e 81, c.p., 56, 629 c.p., come sopra formulati.

In sede di udienza preliminare la persona offesa produceva il CD Rom che indicava come quello consegnatogli, per conto dell'indagato, da un soggetto rimasto ignoto, e che sarebbe il supporto contenente le conversazioni ambientali illegalmente effettuate, quindi prodotto del reato di cui al capo a), e utilizzate ai fini della commissione del delitto di cui al capo b), e il g.u.p., per la ipotizzata pertinenza rispetto i reato oggetto della contestazione del p.m. ne disponeva l'acquisizione agli atti.

Del predetto supporto la p.o. in sede di querela che originava il procedimento penale, se ne riservava la produzione, senza che, peraltro, nel corso della indagini venisse acquisito e esaminato, sicché per tale ragione il giudice ai sensi dell'art. 421-*bis* c.p.p. indicava al p.m. i segnalati profili di non completezza delle indagini e la connessa integrazione dell'attività investigativa, concedendo il previsto termine e rinviando l'udienza preliminare.

Dall'esame del CD Rom, effettuato dalla p.c. delegata dal p.m., si accertava che lo stesso conteneva tre files, il primo dei quali riproduceva la conversazione tra due uomini e una donna, il secondo la conversazione tra un uomo e una donna e il terzo la conversazione tra due donne e due uomini, segnalando la scarsa comprensibilità delle conversazioni sullo sfondo delle quali si udivano altre voci in lontananza e ulteriori rumori di autovetture in transito (v. nota P.G. Carabinieri del 22 marzo 2007).

A seguito di tale esito, il p.m. avanzava la richiesta di distruzione del supporto magnetico CD Rom ai sensi della nuova formulazione dell'art. 240 c.p. che così recita:

«Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). — 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti».

Il presente procedimento camerale riguarda, dunque, la distruzione del supporto magnetico CD Rom, nel quale sono memorizzati i files vocali non stampati per ragioni di tutela della riservatezza delle persone coinvolte, supposta-mente formato illecitamente dall'imputato secondo la prospettazione dell'accusa formulata nel capo a), prescindendo in questa sede da ogni valutazione in ordine alla integrazione della fattispecie penale ipotizzata, nonché utilizzato per porre in essere la condotta penale descritta nel capo b) della imputazione relativa al procedimento principale.

La questione di legittimità costituzionale appare, dunque, rilevante in quanto la presente procedura è avviata per consentire l'esecuzione proprio del disposto di cui all'articolo 240 c.p.p. nella versione modificata, e in particolare dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

L'applicabilità della disciplina di cui all'art. 240 c.p.p. ai supporti relativi alle illecite conversazioni ambientali.

Il profilo va esaminato giacché l'oggetto della presente procedura è costituito dal supporto contenente le conversazioni ambientali che sarebbero state illegalmente intercettate.

L'art. 240, comma 2, c.p. introdotto dal d.l. n. 259/2006 conv. con modificazioni nella legge n. 281/2006, nei descrivere gli atti che il successivo comma 3 del medesimo articolo individua come l'oggetto della distruzione, parla «dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti».

Deve riconoscersi che qualora il risultato interpretativo escluda dalla disciplina le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni tra presenti, la norma evidenzia profili di incompatibilità con il principio costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione giacché la diversa disciplina di situazione intimamente identiche risulterebbe irragionevole.

Va, peraltro, ricordata la costante indicazione della Corte costituzionale per la quale qualora sia consentita, tra le diverse ipoteticamente ammissibili, una interpretazione della norma costituzionalmente orientata e, quindi, nel caso che ci occupa, conforme al principio di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, si impone la scelta di tale interpretazione rispetto a una difforme dal precetto costituzionale, senza ricorrere all'intervento del giudice delle leggi, giacché in tal caso il dubbio interpretativo è solo apparente.

L'opzione interpretativa secondo cui l'inciso contenuto nel testo — «relativi al traffico telefonico e tematico» — potrebbe essere riferito ai soli «dati» delle comunicazioni e conversazioni e ritenere, invece, che queste ultime si riferiscano indistintamente sia a quelle «a distanza» che a quelle «tra presenti», sembra forzi eccessivamente il testo della disposizione normativa.

Va, peraltro, ribadita l'analogia e la intima identità tra la situazione espressamente contemplata dalla lettera della norma, ossia l'intercettazione delle conversazioni a distanza (telefoniche e telematiche) e l'intercettazione delle conversazioni tra presenti, che esula dal testo normativa che, stante la specificazione in esso contenuto non sembra suscet-

tibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendere la specie di conversazioni non classificabili nella locuzione dell'enunciato testuale.

Occorre, dunque, verificare la praticabilità delle applicazione analogica della norma anche a questa ultima situazione, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile ricordando che la c.d. interpretazione analogica è esclusa dall'art. 14 delle preleggi, solo per «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi».

Escluso che la norma processuale in esame possa ritenersi una «legge penale», va parimenti escluso che si tratti di una norma eccezionale che, sinteticamente, è quella che non costituisce una specializzazione o un completamento della disciplina giuridica contenuta in una norma più ampia, bensì una interruzione della conseguenza logica di questa, evenienza che nel caso in esame, all'evidenza, si dimostra insussistente non rinvenendosi in alcuna disposizione del sistema processuale un parametro normativo le cui conseguenze logiche siano interrotte dalla norma in esame, nel senso che rispetto ad una disciplina riferibile ad un maggior numero di ipotesi, quella in esame disciplina in modo antitetico l'ipotesi descritta nella fattispecie.

L'applicazione della norma in esame alle intercettazioni delle conversioni ambientali, viceversa, si pone come uno sviluppo logico della proposizione normativa cristallizzata nell'enunciato testuale dell'art. 240 c.p.p., così come modificato.

Ammessa la c.d. interpretazione analogica della norma in esame che conduce all'esito interpretativo conforme al principio di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto il segnalato profilo deve ritenersi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m.

La questione di legittimità dell'articolo 240 c.p.p. per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost.

Va, preliminarmente, ripercorsa la scansione procedimentale prevista dall'art. 240 c.p.p., come modificato.

Il citato articolo del codice di rito, stabilisce che il p.m., acquisiti «i supporti ... concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni ... illegalmente formati o acquisiti», ne chiedi la distruzione al g.i.p. (comma 3) il quale fissa a tal fine l'udienza camerale (comma 4) e, «sentite le parti comparse», nel caso in cui ritenga sussistente il presupposto oggettivo della illegale formazione del supporto sopra indicato, ne ordina la distruzione (comma 5).

Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si deve dare atto, per quello che qui rileva, della «avvenuta intercettazione ... illecita... delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati», ma «senza alcun riferimento al contenuto degli stessi... supporti...» (comma 6).

La piena utilizzabilità probatoria del predetto verbale nel giudizio deriva dalla modifica operata sull'articolo 512 c.p.p., con l'aggiunta del comma 1-bis, il quale dispone che ne «è sempre consentita la lettura».

La norma, pertanto, impone di avviare la procedura di distruzione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la necessità per il p.m., di sostenere motivatamente il presupposto per la applicazione della legge, ossia la «avvenuta intercettazione ... illecita», mentre il g.i.p., all'esito dell'udienza camerale, accertato tale presupposto, deve verbalizzare modalità e mezzi utilizzati per la formazione delle illegali intercettazioni da distruggere, corrispondendo l'urgenza della procedura e la prescrizione del divieto di ogni riferimento al contenuto dell'intercettazione nel verbale di distruzione, alla necessità di eliminare tempestivamente le intercettazioni illegali di conversazioni, a tutela della riservatezza delle persone e, dunque, della loro reputazione.

La questione relativa alla compatibilità della disciplina dell'art. 240 c.p.p. agli art. 24 Cost., secondo comma Cost. e art. 111 Cost. rileva in relazione alla posizione processuale dell'indagato nel procedimento in cui viene attivata la procedura di cui all'articolo 240 c.p.p., giacché l'eliminazione del supporto magnetico contenente i files vocali, comporta la contestuale eliminazione di una prova diretta del fatto materiale oggetto della contestazione di cui al capo a) e del mezzo del reato di cui al capo b) in contestazione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente delineato il contenuto del principio costituzionali in materia di diritto di difesa ex articolo 24, secondo comma Cost., nel senso che comporta la necessità che sia assicurato il diritto alla prova in ordine ai fatti rilevanti per la decisione, nelle forme del contraddittorio completo ed effettivo, affermazioni che hanno trovato la loro espressa collocazione testuale nella Carta costituzionale con il modificato articolo 111 Cost., con l'affermazione del diritto al giusto processo, costituito da quello regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Rispetto al principio costituzionale espresso nell'art. 24 Cost., a parere di questo giudice, non appare manifestamente infondata la questione della compatibilità della disciplina scandita dall'articolo 240, commi 3, 5 e 6 c.p.p.

Riconosciuta, infatti, la diversa natura del procedimento camerale rispetto a quello a cognizione piena, l'art. 240 c.p.p., per la distruzione dei supporti prevede l'udienza camerale semplificata in cui è prevista una mera audizione delle

parti eventualmente intervenute, all'esito della quale si cristallizza nel verbale, destinato ad avere pieno probatorio, il risultato circa la accertata illecita intercettazione.

La specifica procedura e i tempi estremamente ristretti non consentono di ritenere ammissibile l'esercizio di attività istruttoria su richiesta della difesa, né dei poteri di intervento da parte del giudice, dovendosi, peraltro, rilevare che l'art. 127 c.p.p., non prevede la partecipazione necessaria del difensore dell'indagato in relazione alla formazione delle illecite intercettazioni da distruggere, sicché, all'esito di una cognizione sommaria, il giudice si trova a dovere valutare la sussistenza, sulla sola base delle indagini svolte e presentate dal p.m., dei presupposti di cui all'art. 240, comma 2, c.p.p., precostituendo una prova da valere nel giudizio.

Deve, a tale proposito, osservarsi che l'anticipazione della formazione della prova alla sua fase naturale, astrattamente prevista mediante lo strumento dell'incidente probatorio qualora sia indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta, nel codice di rito è disciplinata anticipando le forme processuali che garantiscono il contraddittorio tra le parti e il loro diritto alla prova.

Tale modello non ricorre nelle disposizioni normative da applicare nel presente procedimento, delle quali, pertanto, non appare manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale per la violazione dell'articolo 24, secondo comma e dell'articolo 111, commi primo, secondo, quattro, della Costituzione, sia per le formalità di realizzazione dell'anticipazione nella formazione della prova, sia come anticipata eliminazione definitiva della prova.

L'esito della procedura, infatti, viene trasfuso nel verbale in cui «si dà atto della avvenuta intercettazione... illecita... nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati», ma della cui equivalenza al fonte di conoscenza diretta irrimediabilmente perduta, può fondatamente dubitarsi, giacché «non può contenere alcun riferimento al contenuto degli stessi ... supporti».

Sarà sottratto alla cognizione propria della fase in cui l'indagato dovrà essere giudicato, un fatto direttamente rilevante per la prova del reato per il quale si procede e, quindi, per il giudizio di responsabilità, anche in ordine alla commisurazione della pena in caso di eventuale condanna (mediante i criteri indicati dall'art. 133 c.p.).

Si pregiudica sostanzialmente la effettiva possibilità di contestare nel giudizio la natura illecita delle intercettazioni così come la riferibilità all'indagato, non potendosi escludere che la smentita della prova in ordine alla natura illecita e all'autore possa intervenire mediante l'esame del contenuto delle conversazioni intercettate, non più praticabile a seguito della eliminazione definitiva.

La questione relativa alla compatibilità della disciplina dell'art. 240 c.p.p. con l'art. 112 Cost. rileva rispetto alle potestà del p.m., potendosi affermare che il principio di obbligatorietà della azione penale esprime la rilevanza costituzionale dell'attività di repressione dei reati, mentre la precoce e irreversibile distruzione di prove, nella fase delle indagini preliminari, può compromettere tale principio, impedendo al p.m. di perseguire reati.

Si è già segnalata la inidoneità del verbale di distruzione, in cui non si deve menzionare il contenuto del documento, di sostituire integralmente la prova rappresentata dal supporto contenente il risultato delle intercettazioni illegali.

Si tratta del profilo opposto a quello relativo alla lesione dell'articolo 24; secondo comma, Cost., nel senso che così come si può realizzare la violazione nei termini sopra segnalati del diritto di difesa dell'indagato, si può determinare, in fase di giudizio la carenza di prova a suo carico, con la conseguenza che in tal modo il p.m. viene privato della possibilità di perseguire quel reato.

La verifica circa l'autore delle intercettazioni, peraltro, non appare possa essere effettuata nell'ambito della procedura di distruzione, che non è finalizzata ad accertare la responsabilità dell'indagato, e non potrà svolgersi nel giudizio quando il contenuto del supporto è stato definitivamente eliminato.

Non sembra che, nel caso della disciplina in esame contenuta nell'art. 240 c.p.p., come modificato, si sia realizzato il ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali costituiti dal diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, riconosciuto come inviolabile dagli artt. 2 e 15 Cost., e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono, come viceversa appare raggiunto con la disciplina contenuta nel codice di rito in tema di intercettazioni mira, mediante una serie di previsioni, a contemperare il potenziale contrasto tra i menzionati principi costituzionali.

Va, infine, rilevato il profilo della eventualità che dall'art. 240 c.p.p., come modificato, posta a protezione della riservatezza della vittima della illegale intercettazione, possa derivare un pregiudizio per la tutela del diritto soggettivo della vittima stessa.

Nel presente procedimento, infatti, la stessa persona offesa costituitasi parte civile, si è opposta alla distruzione del supporto contenente le denunciate illecite intercettazioni e ciò concretamente segnala che la questione della compatibilità dell'art. 240 c.p.p. con l'art. 24, in particolare con il primo comma, Cost., si pone anche in relazione alla posizione

della persona offesa nel presente giudizio, costituitasi parte civile, giacché il diritto di azione implica una tutela giurisdizionale effettiva e completa che nel caso di specie, viceversa, può rimanere pregiudicata dalla distruzione del contenuto dell'illecita intercettazione e dai limiti di prova evidenziati. La parte civile per i danni subiti dal reato integrato, mediante la illecita intercettazione deve potere dimostrare la condotta denunciata, mentre la immediata distruzione del supporto, con l'eliminazione del suo contenuto, la priva della possibilità di utilizzare questo dato nella azione per il risarcimento del danno esercita nel processo penale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e 24, legge Cost. 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240, commi 3, 4, 5, 6, c.p.p., come modificati con legge 20 novembre 2006, n. 281, in relazione agli articoli 24, 111, comma primo, secondo e quattro, 112 della Costituzione, per le motivazioni sopra esposte.

Dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione, degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica di questa ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il procedimento in corso.

Vibo Valentia, addì 21 maggio 2007

Il giudice dell'udienza preliminare: CAPOMOLLA

08C0137

N. 51

*Ordinanza del 25 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Vicenza
nel procedimento civile promosso da Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. contro Fallimento Crestani costruzioni S.r.l.*

Banca e istituti di credito - Anatocismo bancario - Giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da banca creditrice per mancata ammissione al passivo fallimentare di crediti per interessi anatocistici dovuti da società correntista fallita - Dedotta maturazione dei predetti interessi in epoca successiva alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 ed al conseguente adeguamento della banca creditrice alla nuova disciplina dell'anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, garantendo alla clientela, nelle operazioni in conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori - Denunciato eccesso di delega - Asserita lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento rispetto ai contraenti che possono avvalersi del principio generale *ex art. 1283 cod. civ.* e dell'ingiustificata compromissione di valori costituzionalmente tutelati, quali la libertà contrattuale, l'iniziativa economica e il risparmio.

- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 2, aggiunto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 76, in relazione all'art. 1, comma 5, della legge delega 24 aprile 1998, n. 128.

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 2492/07, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. con l'avv. Altegrado Zilio di Vicenza, nei confronti di Fallimento Crestati Costruzioni S.r.l. in persona del curatore dott. Alberto Pino, con l'avv. Riccardo Canilli di Vicenza;

Sentita la relazione del giudice incaricato;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premessa. Le norme interessate. I precedenti.

Si intende porre in discussione la legittimità costituzionale delle norme che consentono alle banche di applicare l'anatocismo trimestrale (o altro periodo infraannuale) nei rapporti di conto corrente, sulla base di pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi capitalizzandi, in aperta violazione del disposto della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., che consente invece il calcolo degli interessi sugli interessi solo per interessi già scaduti, a tutela della libertà di contrarre dei privati, contraenti deboli di fronte al sistema bancario, che agisce contrattualmente sulla base di norme uniformi anticoncorrenziali.

In concreto, è specificamente impugnata la norma di cui all'art. 25, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, emanata in attuazione della legge delega 24 aprile 1998, n. 128, a sua volta attuativa della direttiva comunitaria n. 89/646/CEE, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e secondo comma, 41, 47, primo comma e secondo comma, 76 Cost.

In precedenza, la Corte costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000 n. 425, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, per eccesso di delega rispetto alla legge 24 aprile 1998 n. 128.

La descrizione della fattispecie a giudizio.

Nel corso della verifica dei crediti insinuati al passivo del Fallimento Crestati Costruzioni S.r.l., il giudice delegato ha ammesso al passivo il credito di Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. per la somma di € 249.451,06, escludendo l'importo di € 15.000,00 per rettifica di interessi anatocistici maturati trimestralmente in epoca successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ed emanata sulla base del disposto dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 342/1999 (trasfuso nell'art. 120, comma 2, T.U. Bancario).

La Banca ha proposto opposizione allo stato passivo lamentandosi per la mancata ammissione del credito di € 15.000,00, per interessi anatocistici trimestrali, ed affermando che la previsione di bilateralità (sia a debito che a credito del correntista) della maturazione degli interessi anatocistici trimestrali, di cui alla delibera CICR emanata ex art. 120, comma 2, T.U.B. (*alias* art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 342/1999) rende comunque legittimo l'anatocismo trimestrale.

La questione di costituzionalità dell'art. 120, comma 2, decreto legislativo n. 342/1999 (e quindi dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 342/1999) è rilevante perché il tribunale, in composizione collegiale, chiamato a decidere in sede di opposizione allo stato passivo, dovrebbe fare positiva applicazione dell'art. 120, comma 2, cit., particolarmente nella parte in cui demanda al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi», assicurando alla clientela «la stessa periodicità nel conteggio degli interessi», e di conseguenza rendendo legittimo l'anatocismo trimestrale quando venga applicato per entrambe le parti del rapporto di c/c con la stessa periodicità.

In tal caso, l'opposizione della Banca sarebbe fondata.

Se la norma venisse dichiarata incostituzionale, invece, il tribunale dovrà ritenere illegittimo l'anatocismo trimestrale applicato dopo la delibera del CICR e, quindi, respingere l'opposizione allo stato passivo fondata su tale motivo.

La rilevanza nel presente giudizio.

Il presente giudizio, di opposizione allo stato passivo, verte sulla spettanza alla Banca opponente (Unicredit) nei confronti del Fallimento opposto (Fall. Crestati Costruzioni S.r.l.) di una parte degli interessi maturati sul conto corrente della società fallita, il cui saldo è stato ammesso al passivo senza la quota maturata a titolo di anatocismo dopo la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 e dopo che la Banca ha applicato l'anatocismo bilateralmente, nei rapporti con i propri clienti.

La decisione sulla conformità alla Costituzione dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, che prevede la reciprocità nella capitalizzazione degli interessi maturati nei rapporti di conto corrente bancario, alla stregua di una condizione legittimante l'anatocismo applicato successivamente alla delibera del CICR, è funzionale rispetto alla decisione sulla causa di opposizione allo stato passivo pendente *inter partes*.

Le questioni di costituzionalità.

L'art. 25, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, ha aggiunto all'art. 120, decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 un secondo comma, per il quale «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori»:

Il CICR ha poi provveduto a dare esecuzione alla disposizione di rango primario con la deliberazione 9 febbraio 2000 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), stabilendo (all'art. 2, commi 1 e 2): «Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».

Ferma e incontrovertita restando l'illegittimità dell'anatocismo fino alla delibera CICR (esecutiva del disposto dell'art. 120, comma 2, T.U.B.), così come dichiarata dalla Cassazione con sentenze 16 marzo 1999, n. 2374, 30 marzo 1999 n. 1096 e 11 novembre 1999, n. 12507, per tutte le clausole anatocistiche stipulate dopo tale delibera, e nel rispetto della condizione di reciprocità tra la banca e il cliente nel periodico conteggio degli interessi sugli interessi, risulterebbe la presunta liceità dell'anatocismo in quanto reciprocamente operante *inter partes*, a vantaggio di entrambi.

Si ritiene però che la condizione di reciprocità non abbia mutato i profili di illegittimità che la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. intende evitare.

Si prospettano, pertanto, alla Corte i possibili profili di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, sulla base del quale è stata emanata la delibera CICR, in riferimento ai seguenti parametri costituzionali in ordine di prevalenza, profili che potranno condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e, conseguentemente dell'art. 120, comma 2, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la precipua valutazione che ne vorrà dare codesta Corte:

1) Art. 76 Cost.: eccesso di delega.

L'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998 n. 128 conferì delega al Governo per l'emanazione di disposizioni «integrative e correttive» del testo unico bancario, richiamando espressamente i principi e criteri direttivi indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in attuazione dei quali vennero emanati dapprima il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (che recepiva e adattava al contesto italiano la direttiva del Consiglio n. 89/464/CEE) e poi il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; quest'ultimo, oltre a recepire a sua volta i contenuti del decreto legislativo n. 481 del 1992, ha riordinato organicamente l'assetto della materia bancaria e creditizia, con un testo unico di natura normativa e non già meramente compilatoria. In ogni caso, per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di «integrazione e correzione» perseguite dal legislatore delegante, nonché i principi e criteri direttivi posti a base del testo unico bancario, è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi qualsiasi riferimento all'anatocismo, quale meccanismo di incremento esponenziale del debito del correntista mediante la capitalizzazione degli interessi sugli interessi sulla base di pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi medesimi, in aperta violazione dell'art. 1283 c.c., per una serie di ragioni:

a) in nessuna parte delle norme deleganti, che determinano l'oggetto ed i principi e i criteri direttivi della delega è previsto, né direttamente né indirettamente, l'anatocismo, né tanto meno è dato riscontrare in alcun modo nel legislatore delegante la volontà di derogare all'art. 1283 c.c., persino attribuendo tale potere, in ultima analisi, ad un organismo normativo di rango non primario (CICR), dalla cui volontà finiscono per dipendere la validità e l'efficacia delle clausole di anatocismo bancario; in tal modo si è realizzata una delega in bianco ad un'autorità amministrativa per la deroga ad una norma imperativa (non voluta dal legislatore delegante);

b) il testo unico bancario, nel quale incide la norma delegata, neppure contemplava all'epoca della delega l'anatocismo, per cui non si può attribuire la sua previsione da parte del legislatore delegato al compito fissato nella legge di delegazione di integrare o correggere il testo unico bancario;

c) in ogni caso, la previsione nella delega avrebbe dovuto essere espresso e inequivoca, dato che — in ipotesi — si sarebbe dovuto derogare ad una norma imperativa del codice civile, posta a tutela di valori fondamentali della persona, della sua dignità e della sua libertà contrattuale e di uguaglianza nei confronti del sistema monopolista bancario, che di avvale di condizioni contrattuali uniformi (NBU) sull'intero territorio nazionale; la specifica delega avrebbe dovuto essere contenuta espressamente nei principi e criteri direttivi, anche rispettando la condizioni per cui essa deve essere formulata «per oggetti definiti», come vuole l'art. 76, primo comma, Cost.

d) comunque, non può in alcun modo attribuirsi proprio questa volontà derogatoria al legislatore delegante dell'epoca (1998), poichè il revirement della Corte di cassazione (che ha reso necessario l'intervento legislativo), la quale ha dichiarato illegittimo l'anatocismo praticato dalle banche in base ai loro usi (non più considerati normativi, ma meramente contrattuali, quindi non aventi valenza derogatoria dell'art. 1283 c.c.), risale al 1999 (con sentenze 16 marzo 1999, n. 2374, 30 marzo 1999, n. 1096, 11 novembre 1999, n. 12507), sicchè l'intervento «riparatore» del legislatore delegato piuttosto che essere svolto in attuazione della delega sembra essere stato invece un frettoloso ed intempestivo rimedio ad un improvviso e sfavorevole cambiamento di rotta della Cassazione (comunque successivo alla legge di delega).

Considerazioni sull'art. 1283 c.c.

La *ratio* dell'art. 1283 c.c. è quella di consentire al debitore: a) di prevedere il rischio di dover sostenere, in caso di domanda giudiziale, oltre al costo degli interessi già maturati sul capitale fino alla domanda stessa, anche quello degli interessi sugli interessi, che maturano dal giorno della domanda giudiziale, a causa del ritardo del processo; b) di sapere esattamente a quanto ammonta il suo debito già all'atto della stipulazione della convenzione anatocistica, e di avere piena consapevolezza degli effetti economici dell'anatocismo; cioè la prevedibilità *ex ante* da parte del debitore del debito e della sua prestazione per interessi; c) di rendersi adeguatamente conto delle reciproche posizioni di debito-credito tra sé ed il mutuante e di decidere in piena libertà se aderire o meno alla pattuizione (libertà che deriva dal fatto che il prestito lo ha già avuto, mentre, se la accettazione della clausola avviene prima o contestualmente alla concessione del prestito, è evidente che il mutuatario è indotto ad aderire alla convenzione anatocistica perché, in caso contrario, non otterrebbe il prestito; se si tratta di banche, poi, la cosa è aggravata dal fatto che egli non potrebbe ottenere migliori condizioni, cioè l'eliminazione dell'anatocismo, da un altro operatore bancario: egli cioè è costretto a prendere ou à laisser).

Il divieto di anatocismo si traduce, in sostanza, in un onere di chiarezza finalizzato all'autotutela circa l'ammontare effettivo della prestazione. È chiaro, quindi, che la norma è stata posta a tutela del contraente debole (nel nostro ordinamento, oltre al *favor debitoris*, è immanente al sistema la regola dell'equo temperamento degli interessi, quale espressione di un principio generale che si ravvisa anche in altre singole disposizioni del codice civile (v., ad es., gli articoli 1341 e 2342, sui contratti conclusi mediante moduli o formulari e sulle clausole vessatorie; l'art. 1370, relativo all'*interpretatio contra stipulatorem*; l'art. 1384, sul potere di riduzione equitativa della penale) e che ha ispirato il legislatore in materia di trasparenza bancaria.

L'art. 1283 c.c. intende imporre coattivamente una tutela per certe situazioni di squilibrio, quale espressione di un principio che sovrasta la volontà dei privati e che presuppone la vigenza di un sistema giuridico che pone al suo centro la persona umana (e non il guadagno) e la ricerca dell'equilibrio tra le contrapposte posizioni giuridiche (invero, l'anatocismo porta ad aumentare lo squilibrio inizialmente esistente tra i contraenti). La reale essenza del fenomeno consiste nell'approfittamento del contraente debole per abuso di posizione dominante e nella crescita esponenziale del debito.

Opzioni ulteriori di incostituzionalità.

2) Art. 3, 1° comma, Cost.: uguaglianza formale.

Benchè l'anatocismo sia oggi previsto a favore di entrambe le parti, sulla base della condizione di reciprocità prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, la norma, nella parte in cui consente di ritenere legittimo l'anatocismo pattuito prima della scadenza degli interessi, viola il principio di uguaglianza formale poichè «stessa periodicità» non corrisponde ad un uguale trattamento da parte della legge; infatti: a) il tasso degli interessi è sensibilmente diverso per le banche e per i clienti, essendo nettamente inferiore per questi ultimi, ed inoltre non è sostanzialmente contrattabile da parte del cliente; b) la clausola anatocistica, in quanto inserita in moduli predisposti unilateralmente dalla banca secondo le norme ABI, non può essere rifiutata dal cliente, ed è chiaramente a sostanziale vantaggio della banca, non del cliente.

3) Art. 3, secondo comma, Cost.: uguaglianza sostanziale.

La norma di cui all'art. 25, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, viola altresì il principio di uguaglianza sostanziale, invece tutelato dall'art. 1283 c.c., nella parte in cui, anziché contribuire a rimuovere situazioni di squilibrio contrattuale e di sostanziale disuguaglianza economica, consolida una situazione di già grave squilibrio contrattuale a favore delle banche, che costituisce un ostacolo di ordine economico che limita di fatto (imponendo a chi non può permetterselo, mediante una clausola che non si può rifiutare, un maggior debito che si autoalimenta con meccanismo esponenziale) il pieno sviluppo (sia a livello di soddisfazione dei bisogni che dell'iniziativa imprenditoriale) e la sua effettiva partecipazione all'organizzazione economica (mercato, impresa) del Paese.

Mentre la pattuizione dell'anatocismo posteriore alla scadenza degli interessi garantisce alle parti la stessa forza contrattuale e quindi l'uguaglianza di fronte alla legge, la pattuizione anteriore, imposta e a tasso diverso, benchè reciproca nel meccanismo montante, consolida una situazione di disuguaglianza, e quindi viola la norma secondo cui

«tutti i cittadini (...) sono eguali davanti alla legge» (art. 3, primo comma, Cost.), ed anzi è la legge stessa che li rende diseguali e inoltre consolida la posizione del soggetto più forte (art. 3, terzo comma, Cost.).

La norma risulta inoltre irragionevole, laddove rende (apparentemente) legittimo un meccanismo di incremento del debito, che già la Cassazione ha ritenuto illegittimo, a prescindere da qualsiasi reciprocità, in quanto la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi non può elidere i profili di illegittimità di cui all'art. 1283 c.c., che dipendono invece dalla unilaterale costrizione della libertà contrattuale del privato.

Sono, infatti, sempre ritenuti illegittimi sia le pattuizioni che i comportamenti che si risolvano in una accettazione reciproca, o in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593, D.fall. 2003, II, 538).

La norma risulta, infine, irragionevole, per tutte le gravi conseguenze che possono derivare al sistema economico (libertà individuale, risparmio, prezzi, proprietà, iniziativa economica) e che sono descritte negli ulteriori profili di illegittimità costituzionale.

La non manifesta infondatezza.

Le questioni non appaiono manifestamente infondate, in quanto il *vulnus* costituzionale, con riguardo ai profili già indicati, è costituito essenzialmente: *a)* dall'eccesso di delega rispetto al suo oggetto ed ai principi e criteri direttivi della stessa; *b)* dalla impossibilità per il cliente di rifiutare la clausola anatocistica e dal dover subire in ogni caso le diverse condizioni di tasso, profili questi ultimi due che sarebbero superati da un'eventuale pattuizione conforme all'art. 1283 c.c., posteriore alla scadenza degli interessi, ma non da quella anteriore, benché sia di apparente vantaggio per entrambe le parti per la clausola di reciprocità; ne risultano così violati, nel senso spiegato, i principi costituzionali riferiti ai valori della libertà individuale, del risparmio, dell'iniziativa e della stabilità economica, della proprietà, con la negazione della libertà e dignità della persona e della sua uguaglianza davanti alla legge.

P. Q. M.

Visti l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1, legge 6 marzo 1956, n. 71;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, siccome trasfuso nel secondo comma dell'art. 120, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in relazione agli articoli 76; 3, primo comma; 3, secondo comma, Cost.;

Sospende il processo fino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che l'ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni.

Vicenza, addì 18 ottobre 2007

Il Presidente: BOZZA

Il giudice estensore: LIMITONE

N. 52

*Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Vasto
nel procedimento civile promosso da Piccirilli Marcello contro Ufficio Territoriale del Governo di Chieti*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza del divieto di trasportare passeggeri, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di opposizione a sanzione amministrativa n. 497/C/07 depositata in data 28 febbraio 2007 e vertente tra Piccirilli Marcello e Ufficio territoriale del Governo di Chieti.

Premesso che letto il ricorso n. 497/C, depositato il 28 febbraio 2007 da Piccirilli Marcello, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Giacomucci come da mandato *ad litem* a margine dell'atto introduttivo, con cui si impugna l'ordinanza ingiunzione e confisca prot. n. 23172/2006, emessa dalla Prefettura di Chieti in data 25 gennaio 2007, notificata il 30 gennaio 2007;

Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;

Considerato che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s. - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge n. 168/2005 di conversione con modificazioni del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 nella parte in cui recita che «è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli artt. ..., 170, c.d.s. ...»;

che con la legge 286 del 2006, il legislatore, resosi conto della sproporzione della sanzione, ha modificato l'art. 170 c.d.s. mediante la previsione, nel caso di trasporto non consentito di persone, del solo fermo amministrativo e solo nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minorenne;

Ritenuto che nel caso *de quo* il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma, il previgente art. 213, comma 2-*sexies* del c.d.s. ritenuto incostituzionale, appare rilevante poiché, nel caso di specie, la presunta violazione dell'art. 170, comma 2 e 6 c.d.s. — come si legge nel verbale del 16 settembre 2006 — «perché il conducente del ciclomotore, Piccirilli Nicola, trasportava il passeggero benché nel certificato di circolazione non fosse indicato il posto per il passeggero» è stata accertata il 16 settembre 2006, in epoca antecedente la modifica introdotta con la legge n. 286/2006 e, quindi, dati tutti gli elementi della fattispecie concreta, il previgente l'art. 213 del decreto legislativo n. 285/1992, introdotto dalla legge 17 agosto 2005, è tra le norme di cui non è da escludere l'applicazione per la risoluzione della causa;

che non è, infatti, possibile prescindere dall'art. 1 della legge n. 689/1981 secondo cui «Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati». Applicando alla lettera tale principio di legalità, anche in presenza della nuova normativa meno severa che prevede il fermo e non la confisca, per le infrazioni compiute prima della riforma (29 novembre 2006) si applicherebbe la confisca (principio ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale «In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.»).

Ritenuta la non manifesta infondatezza:

per violazione dell'articolo 3 e 27 della Costituzione e per violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della sanzione, della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e del principio della personalità;

per violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della sanzione perché alla sanzione pecuniaria principale, fissata in misura modesta, corrispondeva, e nel caso in esame corrisponde, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per il cittadino;

per violazione dell'art. 27 Cost. e del principio di personalità perché la sanzione della confisca colpisce esclusivamente il proprietario del veicolo, di solito un soggetto diverso dal trasgressore;

per mancato bilanciamento degli interessi perché il legislatore non ha ben temperato gli interessi: La sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità dei passeggeri comprime eccessivamente il diritto di proprietà. La compromissione colpisce il proprietario, come detto, un soggetto di solito diverso dal trasgressore.

per violazione dell'art. 3 della Costituzione, del principio della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge perché, a fronte di una identica fattispecie astratta, la sanzione assolutamente sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito, si applica solo a coloro che hanno subito l'accertamento prima della modifica introdotta dalla legge n. 286/2006;

L'irragionevolezza della norma sotto il profilo della disparità di trattamento sanzionatorio risalta dal confronto con analoghe condotte compiute alla guida di altri tipi di veicoli, sanzionate sempre a tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità personale.

Si pensi agli artt. 172 (mancato uso delle cinture di sicurezza) 164 e 169 (sistemazione del carico posizionamento dei passeggeri) per le quali, a parte la decurtazione dei punti sulla patente (172) è sempre e solo prevista la sanzione pecuniaria senza confisca della autovettura.

A fronte del medesimo illecito, inoltre, si determina una disparità di trattamento in ragione del sacrificio economico che ne consegue, fra proprietari di ciclomotori di basso valore e proprietari di mezzi di elevato valore.

La diversità della sanzione rispetto al tempo della commissione dell'infrazione, non raggiunge certamente lo scopo suo proprio, punitivo e preventivo nello stesso tempo, in quanto il cittadino utente non percepisce la sanzione per l'illecito commesso come «giusta e proporzionata»;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies c.d.s. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge n. 168/2005 di conversione con modificazioni del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nella parte in cui recita che «è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli artt. ..., 170, ... c.d.s.»;

Per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, per violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della sanzione, della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e del principio della personalità, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore che sia stato adoperato per commettere la violazione di cui all'art. 170 c.d.s.;

Sospende il presente giudizio n. 497/C del Ruolo Generale 2007;

Manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vasto, addì 13 novembre 2007

Il giudice di pace: ANELLO

08C0139

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 3 0 5 *

€ 6,00